



N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
1	La Regione è invitata ad assicurare che il PSR sia coerente con l'accordo di partenariato italiano (AP) approvato dalla Commissione e a fornire informazioni sui possibili investimenti in reti intelligenti e nella produzione di bioenergia.	Accolta, con integrazioni parziali. La Regione assicura, in generale, la coerenza del Programma con l'ADP, avendo seguito e condiviso la definizione delle strategie nazionali in tutte le fasi. Vengono peraltro apportate <u>ulteriori, parziali integrazioni</u> al PSR, per il definitivo allineamento con il testo dell'ADP approvato dalla CE, nell'ambito dei paragrafi direttamente interessati. Per quanto riguarda gli specifici richiami dell'osservazione, <u>si conferma</u> che gli indirizzi della Giunta Regionale per la programmazione 2014-2020 (DGR 956/2014) hanno affidato al POR FESR la realizzazione di progetti pilota di sistemi di distribuzione energetica (reti intelligenti) e hanno affidato al PSR FEASR il sostegno di interventi per la produzione di energie da fonti rinnovabili agricole (bioenergie). La proposta di PSR prevede la loro realizzazione nell'ambito degli interventi 4.1.1 e 4.2.1 sino al limite dell'autoconsumo aziendale e nell'ambito dell'intervento 6.4.1 per le aziende agricole di allevamento zootecnico che producono energia per l'immissione in rete.	M19-paragrafo 8.2.13.6. Informazioni specifiche misura; paragrafo 8.2.13.3.4. Beneficiari intervento 19.4.1; altri paragrafi
2	La giustificazione della scelta, della combinazione e della gerarchizzazione dei fabbisogni (inclusi nell'analisi SWOT), dovrebbe tener conto, tra gli altri elementi, delle lezioni apprese e delle esperienze precedenti, dei risultati ottenuti in passato, dei risultati delle consultazioni tra le parti interessate e della coerenza con gli altri interventi finanziati con fondi UE e/o nazionali/regionali.	Condivisibile e confermata, con integrazioni parziali. <u>Si conferma</u> che nella fase di definizione e prioritizzazione dei fabbisogni, come in tutte le altre fasi della preparazione del Programma, la Regione -unitamente agli stakeholders- ha attentamente valutato e considerato sia le principali lezioni apprese, le esperienze passate ed i relativi risultati ottenuti, che i gli esiti della consultazione del partenariato. Come documentato anche dal percorso metodologico opportunamente integrato nel capitolo 5.1 e relative tavole, la Regione ha previsto anche una specifica fase preliminare di "analisi start up" finalizzata esplicitamente alla verifica e valutazione delle lezioni/esperienze apprese dalla programmazione 2007-2013, i cui esiti sono stati trasferiti ed implementati nell'ambito di tutte le successive fasi, e relativi Gruppi di lavoro. Non sempre è stato possibile riportare e dare conto in maniera diretta e dettagliata, nelle singole sezioni del testo del PSR, di tutte le considerazioni operate in questo senso, anche in relazione alle istruzioni operative e alle effettive disponibilità di "spazi" previsti dal sistema SFC2014 e alla conseguente esigenza di non compromettere la chiarezza e la coerenza espositiva. Per quanto riguarda la considerazione rispetto alla consultazione degli stakeholder, <u>si conferma</u> che i fabbisogni di sviluppo sono stati proposti e presentati al partenariato attraverso un'ampia azione informativa ed una specifica consultazione online, come descritto dal percorso metodologico e nel capitolo 16. Proprio in esito alla consultazione del partenariato ed alle raccomandazioni del Valutatore indipendente (cfr valutazione ex ante), i fabbisogni sono stati riorganizzati nella strutturazione e nel numero, tanto da essere "riconfigurati" in n. 32 fabbisogni rispetto agli 87 iniziali. La Consultazione online della Regione è stata, tra l'altro, oggetto recentemente della segnalazione da parte della CE, in quanto selezionata nella short list delle migliori iniziative europee per la comunicazione con il partenariato, nell'ambito del CAP Communication Awards. Anche la coerenza con altri interventi supportati con fondi dell'Unione europea e/o nazionali/regionali rappresenta uno degli aspetti di fondo valutati in fase di definizione dei fabbisogni, tenendo in considerazione in particolare i richiami operati in sede di analisi swot.	Integrazione cap 5.1 e relative tavole
3	Quanto indicato nelle sezioni relative alla verificabilità e alla controllabilità delle singole misure/operazioni per le pratiche agro-climatico-ambientali dovrebbe essere ulteriormente sviluppato in linea con le specificità di ciascuna tipologia di misura/operazione, in termini di criteri di ammissibilità e impegni. Il PSR dovrebbe precisare in che modo si sia tenuto conto delle esperienze pregresse, dei controlli svolti in passato e dei contenuti del piano d'azione per la riduzione del tasso d'errore.	Accolta, con modifica testo. Le informazioni richieste vengono <u>inserite</u> e riepilogate in un apposito allegato al Programma (Tavole di concordanza), che riporta in formato tabellare i contenuti previsti in SFC per ciascun impegno negli interventi delle misure 10 e 11. Gli specifici riferimenti alle esperienze pregresse, anche in termini di audit, e gli elementi riguardanti il tasso di errore vengono invece <u>inseriti e richiamati nel</u> paragrafo "Altre rilevanti informazioni utili per la misura". Le presenti precisazioni contribuiscono anche a definire il quadro delle risposte relative all'osservazione 186.	Inserito allegato al PSR - Tavole di concordanza, relative alla SM 10.1 Integrazione par. 8.2.9.6 Altre rilevanti informazioni utili per la misura
4	La Regione è invitata a descrivere i rischi e le azioni di mitigazione dei rischi per ciascuna misura e per ciascuna tipologia di operazione per quanto concerne le pratiche agroclimatico-ambientali. Al riguardo sarebbero assai apprezzate (1) un'analisi specifica secondo le caratteristiche di ciascuna misura o operazione, (2) una descrizione esaustiva dei rischi e (3) delle azioni di attenuazione in risposta allo specifico rischio identificato.	Accolta, con modifica testo. La richiesta viene recepita e vengono apportate tutte le conseguenti integrazioni nei paragrafi "Verificabilità e controllabilità" relativi alle misure programmate ed in particolare per ciascun intervento della M 10, come concordato con la Commissione.	Integrazione paragrafi "Verificabilità e controllabilità"

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
5	Il PSR dovrebbe garantire la coerenza con l'attuale piano d'azione relativo al tasso d'errore tenendo conto dei rischi/delle azioni in corso e futuri insiti nella corrispondente misura/operazione. Laddove opportuno (soprattutto per quanto riguarda le misure 1 e 2), si dovrebbe indicare il rischio connesso agli appalti pubblici (ad esempio il rischio di doppio finanziamento qualora la partecipazione alla formazione professionale sia a pagamento) proponendo azioni volte a ridurlo.	Accolta, con modifica testo. La richiesta viene accolta, procedendo alle conseguenti integrazioni necessarie, nell'ambito dei paragrafi interessati relativi alla "Verificabilità e controllabilità della misura".	Integrazione paragrafi Verificabilità e controllabilità misura M01-02
6	Si raccomanda di arrotondare tutti gli importi indicati nelle tavole finanziarie all'euro.	Accolta, con integrazione testo. La richiesta viene recepita e vengono apportate tutte le conseguenti <u>integrazioni</u> nelle tabelle del programma interessate	Integrazione Tabella paragrafo 10.1
STATO MEMBRO E CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA (SEZIONE 2 PSR)			
7	La Regione è invitata a descrivere la metodologia e gli indicatori (quali la densità della popolazione) utilizzati per la classificazione delle zone rurali a livello regionale conformemente all'AP. Si invita peraltro ad indicare come sono cambiate superficie e popolazione delle zone rurali rispetto ai precedenti periodi di programmazione.	Accolta, con modifica testo. Il testo viene <u>integrato</u> con la descrizione della metodologia utilizzata per la classificazione, nei paragrafi 2.2 e 8.1.	Integrazione paragrafi 2.2 e 8.1
VALUTAZIONE EX-ANTE (CAPITOLO 3)			
8	La Regione dovrà tenere conto di tutte le raccomandazioni avanzate dal valutatore e illustrare il seguito dato a ciascuna di esse o, in alternativa, fornire una giustificazione fondata del fatto di non averne tenuto conto (o di averne tenuto conto solo parzialmente) delle osservazioni del valutatore nel PSR. Nello specifico: • il seguito dato alla raccomandazione 3.2.1 non sembra far chiarezza su diversi fabbisogni; • la raccomandazione 3.2.2 è stata tenuta in conto solo parzialmente, e di questo non è stata data alcuna giustificazione. Neppure la raccomandazione della Commissione sembra essere stata considerata; • la raccomandazione 3.2.6 sembra essere stata tenuta in conto solo parzialmente (soprattutto per quanto riguarda talune disomogeneità nella redazione delle schede <u>relative alle misure</u>)	Accolta, con modifica testo. Il testo è stato integrato per evidenziare come la regione ha recepito le osservazioni del valutatore, in particolare: - raccomandazione 3.2.1 è stata inserita una tabella che dimostra la correlazione tra fabbisogni prima e dopo la revisione - raccomandazione 3.2.2: è stata completata la revisione generale degli indicatori e la loro quantificazione. Inoltre sono stati inseriti gli indicatori di contesto specifici - raccomandazione 3.2.6: la raccomandazione è stata raccolta in questi mesi di revisione delle schede misura anche a seguito dei nuovi documenti di approfondimento, delle osservazioni della Commissione e del successivo negoziato.	Integrazione cap. 3.
9	La versione finale del PSR dovrà tenere conto delle informazioni supplementari (indicate nella valutazione ex-ante) che saranno fornite dal valutatore ex-ante. Occorre garantire la coerenza tra il programma, la versione approvata dell'accordo di partenariato (segnatamente per gli obiettivi tematici 4 e 5) e rispetto alle risultanze della valutazione ambientale strategica.	Accolta, con modifica testo. L'AdG PSR e gli uffici della Regione hanno lavorato in questi mesi con i valutatori (valutatore ex ante e valutatori della valutazione ambientale strategica) per adeguare il testo alle risultanze del loro lavoro di analisi. Particolare attenzione è stata posta dai valutatori alla coerenza del programma con l'AP. Il valutatore ambientale è stato attivamente partecipe nella valutazione di come degli aspetti ambientali sono stati integrati in tutte le misure del programma.	Integrazione cap. 3.
10	Sebbene la valutazione ambientale strategica sia fornita in allegato al PSR, essa non è completa da un punto di vista procedurale (mancano la dichiarazione finale e i dati sulla pubblicazione). A tale riguardo si ricorda alla Regione che in assenza di una valutazione ex-ante finale e completa (che includa la valutazione ambientale strategica finale e completa), come richiesto dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i servizi della Commissione non possono approvare il PSR.	Condivisibile e confermata. La Regione ha ottenuto il parere positivo dell'Autorità competente (Commissione regionale VAS: parere motivato n.215 del 26/11/2014). La Regione ha acquisito il parere e approverà il Programma assieme a una dichiarazione di sintesi finale che concluderà la procedura ai sensi della normativa nazionale. I requisiti della Direttiva 2001/42/CE sono attualmente già soddisfatti e la Regione trasmetterà assieme al Programma i documenti di valutazione ex ante (inclusa la VAS) definitivi.	Aggiornati rapporti e documenti allegati al PSR
ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI FABBISOGNI (CAPITOLO 4)			

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
11	Le autorità regionali sono invitate a illustrare i collegamenti precisi tra i fabbisogni identificati e gli obiettivi trasversali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 per completare la valutazione sulla logica dell'intervento. È inoltre opportuno indicare in maniera distinta i punti di forza, i punti di debolezza, i rischi e le opportunità per ciascuna priorità dell'Unione e per ciascun obiettivo trasversale.	Accolta, con modifica testo. Si conferma che la relazione tra i singoli fabbisogni di sviluppo e gli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale sono descritti e presenti nel Programma, sia a livello di descrizione di singolo fabbisogno che nel riepilogo complessivo riportato nella tabella 4.2. Si conferma altresì che l'eventuale mancanza dell'indicazione di una o più relazioni tra singoli fabbisogni e obiettivi trasversali rileva l'assenza della relazione medesima. Per quanto riguarda la possibile associazione tra singoli elementi della swot (PF, PD, O, M) e le focus area, si conferma che il percorso di associazione diretta è stato ampiamente assicurato nell'ambito del complesso percorso di analisi e di definizione dei fabbisogni, in particolare attraverso la verifica e descrizione delle relazioni singoli punti Swot-fabbisogno. Questo approccio è stato adottato, in particolare, ai fini dello specifico confronto con il Partenariato per la verifica e la condivisione degli 87 fabbisogni emersi nella prima fase in sede di analisi. Proprio in esito a tale consultazione, i fabbisogni sono stati riorganizzati e riconfigurati, tenendo conto anche delle raccomandazioni del Valutatore indipendente, che hanno verificato anche direttamente la relazione punti swot-fabbisogni. Tale percorso è direttamente verificabile, sia a livello di Valutazione ex ante allegata al PSR, che sull'apposito sito attivato dalla Regione per la consultazione online con il partenariato, articolata appunto nelle tre fasi di predisposizione del PSR (definizione fabbisogni, impostazione della strategia e linee di intervento, quadro degli interventi): http://piave.veneto.it/web/temi/partenariato-psr-2014-2020 . Alcuni appositi schemi di descrizione del processo sono inseriti nel paragrafo 5.1. Si provvede, in ogni caso, alle integrazioni richieste dei paragrafi 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 relativi a punti di forza, debolezza, opportunità e minacce, indicando per ciascun punto il riferimento a Priorità e obiettivi trasversali.	Integrazione paragrafi 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 integrazione dei punti SWOT con indicazione del riferimento a Priorità e obiettivi trasversali.
12	Si invita inoltre la Regione a descrivere ogni fabbisogno identificato in modo più specifico ed esauriente. In particolare: • la descrizione del fabbisogno n. 6 non consente ai servizi della Commissione di identificare chiaramente il nesso logico che spiegherebbe in che modo una maggiore capacità reddituale dei produttori agricoli possa contribuire alla realizzazione dei cinque aspetti specifici (di cui al fabbisogno n. 6 del PSR); • il fabbisogno di ridurre l'impatto negativo dell'agricoltura sulla qualità dell'acqua deve essere menzionato all'interno della descrizione del fabbisogno n. 20 (gestione dei suoli e conservazione del carbonio). Data la rilevanza della questione per la Regione Veneto, può essere opportuno assegnare a questo fabbisogno una priorità alta; • il fabbisogno n. 23 sembra essere coperto dal fabbisogno n. 22. Inoltre, per quanto riguarda il fabbisogno n. 22, occorre precisare che tutti i prelievi di biomassa dai boschi devono essere sostenibili dal punto di vista ambientale e, se la biomassa e utilizzata per la produzione di energia si deve tenere conto delle raccomandazioni della Commissione formulate nella relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento (COM/2010/11). • i fabbisogni n. 16 e 28 sembrano riguardare aspetti simili.	Accolta parzialmente, con modifica testo. La richiesta di una descrizione più approfondita rispetto a quella fornita per ogni fabbisogno individuato risulta parzialmente accoglibile, entro i limiti derivanti dai complessi collegamenti presenti tra fabbisogni e swot, da una parte, e tra fabbisogni e strategia/interventi, dall'altra, valutati nell'ambito dell'apposito percorso di definizione dei fabbisogni richiamato nella precedente risposta. Per quanto riguarda il FB 06 , si conferma che le relazioni indicate derivano dall'analisi dei diversi ed articolati aspetti richiamati in generale dal fabbisogno, come evidenziato peraltro dalla Valutazione ex ante, alla quale si rinvia. Si provvede comunque ad una integrazione della descrizione del fabbisogno, per renderla più adeguata e rispondente, soprattutto nella relazione con le FA 5C e 6A. Per quanto riguarda gli ulteriori FB, si conferma che la necessità di riduzione dell'impatto negativo dell'agricoltura sulla qualità delle acque è già esplicitata nello specifico FB 19: "Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da possibili fenomeni di contaminazione", mentre il FB 20 riguarda invece la gestione dei suoli e sequestro del carbonio. Si condivide la segnalazione di elevare il livello di priorità per il fabbisogno 19 da "media" ad "alta". In relazione agli ulteriori fabbisogni richiamati (FB 22 e 23), si precisa innanzitutto che riguardano in realtà la necessità di sostituzione dei combustibili fossili con biomasse nel settore agroforestale (22) e l'ottimizzazione dei processi e l'adeguamento degli assetti produttivi nel settore agricolo e zootecnico (23). Si conferma pertanto la denominazione del FB 23, in quanto considerata coerente agli aspetti ed elementi effettivamente richiamati. Condividendo nel principio la segnalazione, si provvede invece ad un' integrazione della descrizione del FB22, sulla base delle indicazioni proposte dalla CE. Relativamente ai FB 16 e 28, si condivide l'esigenza di un parziale adeguamento della titolazione dei FB che, in realtà, fanno riferimento ad aspetti diversi e non comprimibili. Il FB 16 è espressamente riferito agli aspetti del paesaggio rurale, mentre il FB 28 riguarda l'attrattività complessiva delle aree rurali, attraverso la qualificazione del relativo "patrimonio" territoriale, naturale e culturale, mediante la progettazione integrata e lo sviluppo locale. In questo secondo caso, l'aspetto del "paesaggio" è solo uno dei molti elementi che concorrono a determinare l'attrattività delle aree. Alla luce di queste considerazioni, viene modificata la titolazione del FB28.	Integrazioni parziali testo paragrafo 4.2.1 (descrizione FB06 e FB22 e titolazione FB28) e schema riepilogativo "Fabbisogni e relativo livello di priorità" (modifica livello di priorità del FB 19 da "media" ad "alta")
13	L'analisi SWOT dovrebbe fare riferimento alle politiche ambientali dell'Unione o nazionali ¹ . In tal modo sarebbe possibile chiarire se, alla luce delle questioni ambientali identificate, siano state definite le priorità corrette. Sebbene talune delle suddette politiche siano menzionate al paragrafo 4.1.4, è opportuno fornire maggiori dettagli sul livello di attuazione di diversi aspetti concernenti particolari questioni ambientali collegate a dette politiche. ¹ In particolare al settimo programma d'azione per l'ambiente dell'UE, alla strategia sulla biodiversità, alle politiche o strategie di salvaguardia di habitat di alto pregio naturale, ai programmi di azione nazionali contro nitrati e pesticidi, alla direttiva 2000/60/CE (la direttiva quadro sulle acque) con i suoi piani di gestione dei bacini idrografici, alla direttiva relativa alla valutazione e alle gestione dei rischi di inondazioni, alla strategia tematica per la protezione del suolo dell'UE, alla strategia UE sull'efficienza delle risorse e alle direttive sulla qualità dell'aria.	Accolta, con modifica del testo. Vengono apportate le integrazioni richieste: 1- Nell'analisi di contesto, paragrafo 4.1.1., viene inserita una tabella che richiama unitariamente il riferimento alle direttive citate, al fine di contestualizzare tali politiche ambientali nell'ambito del programma. 2- Per quanto riguarda le opportunità collegate all'attuazione delle politiche ambientali, considerata la necessità di evidenziarne in modo sintetico l'importanza all'interno della SWOT, viene integrato il paragrafo 4.1.4 con la formulazione dell'opportunità O4.56 relativa all'attuazione in ambito regionale delle politiche ambientali comunitarie e nazionali. 3- Viene inserito un apposito quadro descrittivo delle relazioni tra le suddette politiche ambientali e le linee di intervento, a livello di attuazione, nel paragrafo "Descrizione generale della Misura" (Misura 10)	Integrazione paragrafi 4.1.1, 4.1.4 e Descrizione generale della Misura" (Misura 10)

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
14	<p>La descrizione delle condizioni ambientali dovrebbe fornire più particolari e includere analisi quantitative sulla qualità dell'acqua (sia di superficie che sotterranea) e sulla necessità di proteggere i siti della rete Natura 2000 in base al quadro di azioni prioritarie, nonché altre questioni concernenti la biodiversità (quali la biodiversità della fauna selvatica, esclusi gli uccelli, e della flora).</p>	<p>Accolta, con modifica del testo. Per quanto riguarda i temi richiamati, <u>si conferma</u> che sono stati ampiamente considerati nella fase di analisi. I riferimenti dettagliati ai numerosi strumenti di programmazione che riguardano tali tematiche trasversali sono stati dettagliatamente rappresentati nelle specifiche sezioni del Rapporto ambientale allegato al Programma. A risposta dell'osservazione si precisa che nel Veneto sono stati individuati 130 siti Rete Natura 2000 per 417.953 ettari di superficie, pari al 22,7% del territorio regionale. Circa 245.000 ettari in zona montana mentre le aree Natura 2000 in pianura sono concentrate principalmente lungo i corsi d'acqua e nelle zone lagunari-costiere, inoltre circa 190.000 ettari di bosco, pari al 45 % del totale della superficie forestale del Veneto, ricade all'interno della Rete Natura 2000 (DGR 3604/2006). Il PAF è in fase avanzata di definizione, e dalle analisi emerge che nei siti Natura 2000 sono censiti 76 habitat elencati nell'Allegato I della Direttiva Habitat, di cui 18 sono habitat prioritari. Sono presenti inoltre 67 specie elencate nell'Allegato II della Direttiva Habitat, di cui 12 sono specie prioritarie (Allegato 2). I siti Natura 2000 del Veneto ospitano 103 specie ornitiche elencate nell'Allegato I della Direttiva Uccelli (Allegato 3). Inoltre, 209 specie ornitiche migratrici, non già comprese nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, sono state censite. Il documento riporta le pressioni (attuali) e le minacce (future), raggruppate in macrocategorie, in riferimento al numero di habitat e di specie dell'allegato I e II della Direttiva Habitat sulle quali esse insistono. Indica le misure che si intendono intraprendere per raggiungere gli obiettivi prioritari. Vista l'impostazione e gli stanziamenti delle misure del PSR 2014-2020, si stima che i risultati conseguiti nella programmazione 2007 2013 in termini di superfici potranno essere mantenuti. Con riferimento al richiamo relativo all'analisi quantitativa sulla qualità delle risorse idriche, viene opportunamente <u>integrato il paragrafo 4.1.1.</u></p>	<p>Integrazione paragrafo 4.1.1</p>
15	<p>Il rischio di salinizzazione del suolo è menzionato per talune aree, ma la questione non sembra essere affrontata da nessuna misura del PSR.</p>	<p>Condivisibile e confermata, con integrazioni parziali. Si fa riferimento alla cartografia della salinizzazione, già approvata nel 2012 in attuazione alle disposizioni previste dalla decisione di esecuzione n. 2011/721/UE della Commissione Europea del 3 novembre 2011, che ha concesso la deroga alla Direttiva Nitrati. Un apposito studio predisposto dall'ARPAV evidenzia e conferma che nel contesto litoraneo della Regione sono tuttora limitatissimi gli ambiti nei quali la salinizzazione ha determinato effetti negativi sui suoli agrari. Si provvede pertanto ad <u>integrare il paragrafo 4.1.1</u>, relativo all'analisi di contesto, con la cartografia della salinità dei suoli che evidenzia le situazioni di criticità attualmente identificate. In Veneto il fenomeno è stato indagato in un'area distante mediamente 25 km dalla costa, più ampia nella parte meridionale per sondare la salinità anche in antiche aree costiere con possibile salinità residua. L'analisi statistica dei dati ha evidenziato che la salinità, quando presente, è più alta negli orizzonti più profondi rispetto a quelli superficiali e che i valori più alti si riscontrano nei suoli ad elevato contenuto di sostanza organica, in particolare nella parte meridionale della pianura in corrispondenza di suoli di aree palustri bonificate della pianura di Adige e Po. Pertanto, stante la condizione di questi suoli, la salinizzazione delle falde può essere contrastata sia attraverso la gestione delle barriere antintrusione salina nelle aste terminali dei fiumi, che con una intensa attività irrigua da parte delle aziende agricole. L'apporto di acqua dolce attraverso l'irrigazione consente il dilavamento dell'eventuale sale presente nello strato attivo superficiale del terreno agrario e il confinamento della falda salmastra in profondità, garantendo così produzioni ordinarie anche in condizioni di difficoltà. Ciò fa sì che l'attività irrigua nell'area litoranea deve essere mantenuta e sostenuta nella sua funzionalità non solo produttiva ma anche di mantenimento degli equilibri qualitativi delle falde sotterranee. Negli ultimi decenni del secolo scorso sono state messe in opera barriere mobili contro la risalita del cuneo salino che sono state realizzate, con dotazioni nazionali e comunitarie, alle foci del Po di Tolle, del Po di Gnocca, dell'Adige e del canale Taglio. Negli ultimi anni è stata intrapresa anche la progettazione di una barriera antintrusione del cuneo salino alla foce del fiume Brenta che non ha trovato per ora realizzazione per il forte aumento dei costi legati agli interventi di compensazione a favore del settore della navigazione da diporto. I riferimenti descritti si ritrovano all'interno dell'analisi SWOT, in particolare alle <u>tavole 4.1.1.1.80 e 4.1.1.1.80a.</u></p>	<p>Integrazione paragrafo 4.1.1. ed inserimento cartografia</p>
16	<p>La lista dei punti deboli di cui al paragrafo 4.1.3 sembra non includere alcune problematiche pertinenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monoculture (granturco e vigneti); • condizioni critiche delle risorse idriche in pianura; • scarso uso della micro-irrigazione (8%); • eutrofizzazione/eccesso di nutrienti (pressione sulle acque). 	<p>Non condivisibile. I riferimenti ai punti di debolezza citati risultano già presenti nei punti di seguito riportati</p> <ul style="list-style-type: none"> • "monoculture (mais e viti)": è collegabile al punto di debolezza "D44 Diffusione rilevante della monosuccessione a mais (% mais su seminativi) con scarse alternative economicamente sostenibili" • condizioni critiche di risorse idriche nelle aree di pianura : è collegabile ai punti di debolezza "D38 - Punti di superamento di 50mg/l di nitrati nelle zone vulnerabili dell'alta pianura (%)" e "D39 - Presenza più elevata di nitrati nelle acque dei fiumi di risorgiva rispetto a quanto riscontrabile lungo l'asta dei fiumi (%)" • "scarso utilizzo della microirrigazione (8%)" è collegabile al punto di debolezza "D50- Importante presenza di sistemi d'irrigazione a scorrimento e a infiltrazione laterale nelle zone di alta pianura, ma disponibilità irrigue elevate"; • eutrofizzazione/nutrienti in eccesso (pressione legata all'acqua) è collegabile ai punti di debolezza "D38 - Punti di superamento di 50mg/l di nitrati nelle zone vulnerabili dell'alta pianura (%)" e "D39 - Presenza più elevata di nitrati nelle acque dei fiumi di risorgiva rispetto a quanto riscontrabile lungo l'asta dei fiumi (%)"; 	<p>Nessuna integrazione</p>

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
17	Vi sono delle apparenti incongruenze tra i punti di forza e i punti di debolezza (F20 rispetto a D45, F56 rispetto a D67). Si invita la Regione a fornire ulteriori chiarimenti in merito.	<p>Accolta in parte, con modifica del testo. I punti di forza e debolezza, citati, vanno a sottolineare particolari risvolti dell'affermazione dell'agricoltura biologica e della diffusione delle tecniche di agricoltura conservativa:</p> <p>- "F20 <u>Comparto biologico consolidato</u>, con particolare espansione nella trasformazione e preparazione dei prodotti, anche nella filiera vinicola, anche per effetto della presenza di gruppi commerciali affermati a livello nazionale e internazionale e della buona penetrazione delle produzioni nei mercati esteri;" tale punto di forza evidenzia come, soprattutto a livello commerciale, la certificazione bio si sia affermata e goda di un'ulteriore potenziale espansione anche all'estero.</p> <p>- "D45 <u>Scarsa diffusione dell'agricoltura biologica</u>" fa riferimento all'ancora limitata superficie investita dalle tecniche di agricoltura biologica potenzialmente ampliabili con positivi esiti sulla biodiversità e sull'ambiente;</p> <p>- "F56 <u>Tendenza alla diffusione delle tecniche di agricoltura conservativa</u>" fa riferimento alla progressiva affermazione, anche grazie a passate misure proposte dal PSR, delle tecniche di non lavorazione; mentre il punto di debolezza "D67 - <u>Scarsa diffusione di pratiche agricole conservative</u>" evidenzia come nel complesso le tecniche di gestione in grado di minimizzare gli impatti sulla struttura del terreno e di contenere le emissioni di gas climalteranti siano applicate in modo ridotto. Sulla base di queste precisazioni <u>vengono integrati</u> i punti F56 e D67.</p>	Integrazione paragrafo 4.1.2 e 4.1.3 punti swot F56 e D67
18	Poiché il Veneto comprende due distretti idrografici, l'analisi SWOT dovrebbe fornire informazioni regionali specifiche sulla percentuale di bacini idrici che non raggiungono un buono stato (indicando lo stato ecologico, chimico e quantitativo) e indicare quali sono le aree in cui il buono stato è compromesso dalla pressione delle attività agricole. Può essere opportuno esprimere un fabbisogno relativo alla necessità di combattere le pressioni riscontrate.	<p>Accolta, con modifica del testo. Nel Rapporto ambientale VAS allegato al Programma, nel paragrafo relativo alle risorse idriche, è descritto il sistema dei bacini idrografici del Veneto e ne viene indicato lo stato di qualità. Più precisamente, laddove si descrive lo stato chimico, si precisa che " il 96% dei corpi idrici fluviali monitorati presenta uno stato buono, con riferimento all'indice LIMec, o si precisa che il 51% dei corpi idrici monitorati presenta una classe di qualità buona o elevata, il 38% sufficiente, mentre lo stato scarso si rileva per il 11% dei siti ed il pessimo non è mai stato rilevato.</p> <p>Inoltre, con DGR 1950/2013 la Regione del Veneto ha adottato la classificazione dei corpi idrici regionali assoggettando tale provvedimento a consultazione pubblica. Ancorchè l'iter di approvazione non sia stato ancora concluso, la classificazione contenuta nella DGR che si allega presenta lo stato ecologico, chimico, e, per alcuni corpi idrici, l'indice di qualità morfologica (IQM), indicato nella colonna Q "Indice di qualità". Per quanto riguarda lo stato delle pressioni determinate dall'agricoltura sulla qualità delle acque, che potrebbe impedire dello stato buono ai sensi della Direttiva, segnaliamo che in Veneto vige la designazione del 60% del territorio regionale come zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola ai sensi della direttiva 91/676/CEE, sin dal 2007.</p> <p>Sulla base di tali precisazioni, <u>viene integrato</u> il paragrafo 4.1.1., nella parte di analisi relativa alla qualità delle acque.</p>	Integrazione paragrafo 4.1.1 Qualità acque ed inserimento cartografie
19	Per quanto riguarda lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, deve essere incluso un riferimento alla valutazione aggiornata di cui all'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE.	<p>Non divisibile. Stanti i limiti tecnici posti da SFC2014, al tema non è possibile dare maggior spazio nel capitolo 4 e ciò rende obbligato il rinvio alla pertinente analisi nell'allegato Rapporto ambientale. Si ritiene che il riferimento possa riscontrarsi a pag. 99 del Rapporto ambientale VAS, dove è presente la cartografia dei bacini idrografici del Veneto. Di questi, quello identificato con il codice N008 è l'unico bacino ricompreso nel distretto idrografico del fiume PO, e comprende esclusivamente la porzione di territorio limitrofa al Lago di Garda e quella relativa al Delta del fiume Po. Tutti i restanti bacini idrografici sono compresi nel distretto idrografico delle Alpi Orientali. Seguendo le indicazioni di cartografia riportate per ciascun sottobacino nella VAS è possibile identificare i contenuti dello stato dei corpi idrici superficiali e delle acque sotterranee come richiesto dall'osservazione. Tra i documenti propedeutici nel percorso di riesame, o aggiornamento, del Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico delle Alpi Orientali (secondo ciclo di pianificazione 2015-2021), che si conclude il 22 dicembre 2015, è stato predisposto un "Aggiornamento del quadro conoscitivo delle pressioni e degli impatti" ai sensi degli artt. 5 e 14 della direttiva 2000/60/CE. Di questo quadro gli analisti ed esperti che hanno predisposto l'analisi SWOT hanno tenuto conto, in quanto molte delle informazioni che sono contenute erano già disponibili dalle fonti che li producono. Il testo è disponibile al link: http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=172.</p>	Nessuna integrazione
20	La rete Natura 2000 è specificamente menzionata solo nel punto di forza F27 e nell'opportunità O25, ma non è menzionata nei riquadri relativi ai punti di debolezza e dei rischi. In tale sezione dovrebbero essere specificati i punti di debolezza della rete Natura 2000 e i rischi che potrebbero interessare queste aree.	<p>Accolta con modifica testo. Per quanto riguarda l'individuazione di punti di debolezza relativi a Natura 2000, si evidenzia che le debolezze D28, D30, D31 e D33, hanno valore trasversale e hanno senza dubbio una maggiore rilevanza nelle Aree Natura 2000.</p> <p>Per quanto riguarda le minacce valgono le medesime considerazioni con riferimento alla minaccia M22, M24 e M28. Si provvede <u>ad integrare</u> i punti della Swot interessati, dando risalto alla maggior rilevanza nelle aree Natura 2000</p>	Integrazione paragrafo 4.1.3, punti di debolezza D28, D30, D31 e D33 e e paragrafo 4.1.5, punti di minaccia M22, M24 e M28
21	La lista delle minacce di cui al paragrafo 4.1.5 sembra non includere questioni critiche come l'aumento artificioso della copertura del suolo e la crescente pressione antropica nelle aree di pianura.	<p>Condivisibile e confermata. Le Minacce M2.10 (Consumi di suolo, accelerazione dei fenomeni di abbandono e marginalizzazione) e M21 (Consumo e frammentazione dei suoli agricoli dovuta alla dispersione insediativa e allo sviluppo delle infrastrutture lineari), includono le questioni critiche richiamate, relative all'aumento della copertura del suolo e alla pressione antropica, evidenziando la correlazione tra la pressione dovuta a nuove urbanizzazioni a carattere residenziale, industriale e commerciale e alle reti di comunicazione e la frammentazione agricola, con conseguenti effetti negativi sull'ambiente rurale. In particolare, l'analisi di contesto (paragrafo 4.1.1) del PSR rileva tale fenomeno segnalando l'aumento delle superfici artificiali tra il 1990 e il 2006 (+11,4%) con un'incidenza del 18% in aree di pianura. Il consumo di suolo tra il 1983 e il 2006 è quindi stimato pari a 33.159 ha (1,8% della superficie totale)". Inoltre, con riferimento all'indicatore comune ICC31, si evidenzia che in Veneto le aree artificiali sono l'8,4%, a fronte di un valore medio nazionale del 4,95%, e che l'indicatore specifico relativo alla variazione della SAU mostra una diminuzione della SAU stessa, che è in parte dovuta all'uso del suolo in pianura.</p>	Nessuna integrazione

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
22	La Regione è invitata ad elaborare meglio il riferimento ad altre strategie e ad altri piani nazionali e regionali di contrasto al cambiamento climatico.	Accolta, con modifica testo. Viene integrato il capitolo 5.3 relativo alla strategia che viene messa in atto in relazione agli obiettivi trasversali, inserendo nel paragrafo relativo ai cambiamenti climatici i riferimenti alle Strategie nazionali e regionali di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici .	Integrazione capitolo 5.3
23	L'analisi SWOT serve per stabilire una base di rilevamento per il monitoraggio e la valutazione del programma. Deve anche informare sulle lezioni apprese dalle esperienze pregresse.	Condivisibile, confermata. Si concorda, in generale, per quanto riguarda il principio richiamato dalla Commissione. La Swot ed i dati riportati a livello di indicatori di contesto, comuni e regionali, sono una base indispensabile per la definizione del contesto di riferimento. Gli <u>indicatori sono richiamati</u> nella Swot, in coerenza con l'impianto relativo al monitoraggio e valutazione e riportati nei paragrafi 4.1.6 e 4.1.7. Peraltro, considerata anche la numerosità e complessità delle informazioni elaborate ai fini dell'analisi e, analogamente, dei risultati delle precedenti esperienze, in particolare della programmazione 2007-2013, <u>si conferma</u> quanto evidenziato anche nelle risposte precedenti (es: osservazione 2), ossia che la Regione ha attentamente analizzato e considerato le lezioni ed i risultati del passato, anche attraverso apposite fasi dell'analisi ("analisi start up"), che non possono tuttavia essere traslate ed esplicitate nel testo in maniera dettagliata e diffusa, anche per assicurare il grado di sinteticità e brevità richiesto dal sistema SFC2014. <u>Alcune integrazioni</u> del cap. 4.1.1 e del cap. 5.1 riportano e confermano il richiamo alle apposite analisi, considerazioni e valutazioni eseguite rispetto alla programmazione 2007-2013.	Integrazioni cap. 4.1.1, 4.1.6, 4.1.7 e del cap. 5.1
24	L'analisi SWOT dovrebbe includere specifici indicatori regionali e obiettivi e traguardi misurabili per consentire il monitoraggio dei risultati conseguiti nell'ambito dell'agenda digitale dell'Europa, secondo un quadro comune di riferimento dell'efficacia dell'attuazione previsto dal piano sulle reti di prossima generazione.	Accolta, con modifica testo. Nel condividere i principi che ispirano la richiesta, la Swot <u>viene integrata</u> (4.1.1) con ulteriori informazioni disponibili anche sulla base della versione finale dell'AdP, entro i limiti di spazio imposti dal sistema SFC2014. Viene precisato in particolare che, per quanto riguarda la disponibilità di banda larga a 30 Mbps e 100 Mbps, gli indicatori regionali utilizzati sono i seguenti: n. edifici connessi; n. popolazione raggiunta dal servizio a banda larga e ultralarga. Tali indicatori sono riferiti alle zone rurali C e D. Viene pertanto <u>integrato</u> il paragrafo 4.1.7 relativo agli indicatori specifici, con l'inserimento degli indicatori descritti.	Integrazione paragrafo 4.1.1 SWOT e paragrafo 4.1.7
25	La Regione è invitata a fornire un'analisi dettagliata della situazione attuale delle infrastrutture a banda larga, dei contenuti e dei servizi al fine di chiarire i fabbisogni d'intervento. I dati riferiti al 2013 confermano che l'Italia ha una copertura di rete di prossima generazione molto bassa, sia nelle regioni meno sviluppate che in quelle più sviluppate (solo il 20,76%). L'analisi dovrebbe evidenziare i fabbisogni da soddisfare per realizzare gli obiettivi europei relativi all'infrastruttura di rete di prossima generazione, che prevedono di fornire a tutti i cittadini l'accesso a reti a 30 Mbps e di arrivare al 50% di penetrazione per le reti a 100 Mbps. L'analisi non dovrebbe pertanto limitarsi ai 30 Mbps e dovrebbe includere anche i dati sulla penetrazione e la domanda di servizi diversi, ai fini di giustificare i settori selezionati per gli interventi e il livello di tali interventi.	Accolta, con modifica testo: la Swot <u>viene parzialmente integrata</u> (4.1.1) con ulteriori informazioni desunte anche sulla base della versione finale dell'AdP e dei dati forniti da Infratel e MISE, entro i limiti imposti dal sistema SFC2014 per quanto riguarda gli "spazi" disponibili per l'inserimento delle informazioni richieste.	Integrazione paragrafo 4.1.1-SWOT
26	La scelta di attribuire un dato livello di priorità a ciascun fabbisogno non può essere logicamente dedotta dall'analisi di cui al capitolo 4.1, né dai diversi aspetti di cui alle tabelle SWOT riportate.	Accolta, con integrazione testo. Richiamando i chiarimenti forniti rispetto alle ulteriori osservazioni relative al processo di analisi e definizione dei fabbisogni (es: 2, 10), anche in funzione dell'ampia e articolata consultazione assicurata nei confronti del Partenariato, fin dall'avvio della fase di analisi e definizione dei fabbisogni (339, 340), <u>si conferma</u> che il percorso assicurato dalla Regione, anche in fase di definizione dei "livelli di priorità" di tali fabbisogni (cap. 4.2 : Schema "Fabbisogni di sviluppo e relativo livello di priorità), ha considerato tutti gli aspetti richiesti. L'indicazione del livello di priorità dei fabbisogni tiene conto, tra gli altri elementi, delle lezioni apprese e delle esperienze precedenti, dei risultati ottenuti in passato, dei risultati delle consultazioni tra le parti interessate e della coerenza con gli altri interventi finanziati con fondi UE, nazionali e regionali, in funzione, comunque, del quadro delineato dall'insieme delle "priorità di interesse strategico" e dei "criteri orientativi" del programma, oltreché naturalmente delle scelte del decisore politico. Si evidenzia peraltro che la "prioritarizzazione" dei fabbisogni assume, negli intendimenti della Regione, i connotati di un approccio e di una valutazione di tipo "qualitativo", in grado di fornire una risposta ampiamente condivisa alle effettive criticità e priorità evidenziate dal quadro complessivo dei fabbisogni del sistema agricolo e rurale regionale. A tale scopo, viene apportata una <u>parziale integrazione</u> al capitolo 4.2.	Integrazione paragrafo 4.2
27	Per motivi di trasparenza e comparabilità, laddove possibile e opportuno, gli indicatori specifici e i proxies definiti dall'Italia dovrebbero essere selezionati tra gli indicatori regionali raccolti, validati e diffusi da Eurostat, o dovrebbero essere con essi comparabili (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/documents/Regional_statistics_overview_20130919.xlsx). Qualora tali dati non siano disponibili a livello UE, si consiglia di fornire oltre alla fonte nazionale anche i link a banche dati simili disponibili a livello UE.	Accolta, con integrazione testo. Si accoglie l'osservazione apportando opportune <u>integrazioni</u> al paragrafo 4.1.7. Tra gli indicatori di contesto, opportune note segnalano l' utilizzo di proxy e/o dati nazionali/regionali per gli indicatori interessati.	Integrazione paragrafo 4.1.7

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
28	La lista degli indicatori comuni di contesto non è completa (soprattutto per quanto riguarda taluni indicatori settoriali e gli indicatori del Capo III sull'ambiente/clima). In alcuni casi gli indicatori comuni di contesto sono datati (risalgono al 2006 o al 2007). La Regione è invitata a fornire un elenco completo e aggiornato. Qualora gli indicatori comuni di contesto siano aggiornati con dati nazionali/regionali, deve essere indicata la data dell'aggiornamento.	Accolta, con integrazione testo. L'osservazione viene accolta nei limiti della disponibilità di dati appropriati, con l'inserimento di alcune <u>integrazioni</u> al paragrafo 4.1.6	Integrazione paragrafo 4.1.6
29	Si rammenta alla Regione che qualora non esistessero dati per gli indicatori comuni di contesto devono essere fornite delle stime fondate su dati attuali o indiretti (insieme alle rispettive giustificazioni, fonti e definizioni).	Accolta, con integrazione testo. L'osservazione è accolta nei limiti della disponibilità di dati appropriati, apportando alcune <u>integrazioni</u> al paragrafo 4.1.6	Integrazione paragrafo. 4.1.6
30	Inoltre, laddove gli aspetti contestuali e le specificità del territorio del programma non fossero sufficientemente coperti dagli indicatori comuni di contesto, la Regione è invitata a fornire degli indicatori di contesto specifici del programma.	Accolta, con integrazione testo. Il paragrafo 4.1.7 viene <u>integrato</u> con la tabella degli ICS	Integrazione paragrafo 4.1.7
DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA (CAPITOLO 5)			
31	Il capitolo 5.1 deve dimostrare che la scelta degli obiettivi è ben giustificata (sulla base dell'analisi SWOT e della valutazione dei fabbisogni). Tale capitolo deve anche assicurare la coerenza con le priorità di finanziamento identificate nella versione adottata dell'AP. Ogni eventuale discordanza dev'essere debitamente giustificata.	Accolta, con modifica testo. In merito alla giustificazione della scelta degli obiettivi rispetto all'analisi e ai fabbisogni, si conferma che il percorso metodologico descritto ai fini dell'osservazione 2 ha sostenuto direttamente la conseguente scelta degli obiettivi, anche in relazione alle proposte del Partenariato condivise nell'ambito delle tre fasi di consultazione attivate a tale scopo. Per quanto riguarda la coerenza con l'AP, si conferma che adeguate valutazioni sono state operate in questo senso, anche a livello di coordinamento nazionale e rispetto alla versione definitiva dell'Accordo (ottobre 2014), fermo restando che per il Fear l'AP individua le focus area quali risultati attesi. Coerentemente a queste <u>considerazioni, viene integrato il testo del paragrafo 5.1.</u>	Integrazione paragrafo 5.1
32	Il capitolo 5.1 non indica su come siano stati fissati gli obiettivi, come richiesto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione all'allegato I. La fissazione degli obiettivi deve basarsi sugli indicatori comuni o specifici del programma ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e deve poggiare su una valutazione ex-ante. La tabella inclusa nel capitolo 5.4 deve includere i dati di tutti i valori e indicatori obiettivo per ogni aspetto specifico (mancano, ad esempio, gli obiettivi pertinenti agli aspetti specifici 4A-C silvicoltura e 5B e 5D).	Accolta, con integrazione testo. Relativamente alla definizione degli obiettivi, <u>si conferma</u> che sono stati individuati in base alle analisi SWOT e dei fabbisogni, con il supporto della Valutazione ex ante e dei risultati di valutazione della precedente programmazione. I target ed i relativi valori da raggiungere sono riportati nel Piano degli indicatori e di riflesso nella tabella 5.4, che è prodotta automaticamente da SFC, a partire dal medesimo piano degli indicatori. Con l'aggiornamento del Piano degli indicatori è stata <u>aggiornata</u> anche la tabella 5.4. Viene inoltre <u>integrato</u> il testo del paragrafo 5.1 riportando, per ciascun obiettivo specifico, il riferimento al relativo target (T), il cui valore aggiornato viene indicato, univocamente, nella successiva tabella 5.4	Integrazione paragrafo 5.1, 5.4 e cap. 11
33	La selezione delle misure per gli aspetti specifici direttamente correlati alle questioni di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici (aspetti specifici 4A-C silvicoltura, 5B e 5D) non sembra essere sempre adeguata e in linea con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento UE n. 1305/2013, per quanto riguarda i fabbisogni regionali (quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura).	Accolta, con integrazione testo. Si conferma che quanto richiesto si intende sinteticamente descritto nel capitolo 5.3 e trova riscontro analitico anche nella tabella 11.4, dove vengono evidenziate le Misure che concorrono positivamente alle politiche di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la lotta ai gas serra e di sequestro del carbonio sia con effetto sostituzione (uso di combustibili non fossili), sia con effetto di sequestro (immobilizzazione di CO2 nei prodotti legnosi). L'osservazione viene comunque considerata ed accolta nell'ambito dell' <u>adeguamento</u> complessivo del capitolo 5.2 per gli aspetti specifici indicati e del capitolo 5.3 nella parte relativa all'obiettivo trasversale "cambiamenti climatici".	Integrazione paragrafi 5.2 e 5.3
34	Il PSR dovrebbe dar risalto al contributo da esso fornito al raggiungimento degli obiettivi Europa 2020 (nazionali/regionali) riguardanti il clima (riduzione dei gas a effetto serra, fonti di energia rinnovabili, efficienza di produzione ed efficienza energetica). A tale riguardo, la Regione è invitata a considerare con maggiore attenzione la "mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi" come obiettivo trasversale, e a sottolineare il potenziale contributo di tutti gli aspetti specifici, diversi da quelli riguardanti le priorità dell'Unione n. 4 e 5.	Accolta, con integrazione testo. Viene condivisa l'osservazione e viene <u>integrato</u> il capitolo 5.3, nella parte relativa all'obiettivo trasversale "cambiamenti climatici", entro i limiti di spazio disponibili.	Integrazione paragrafo 5.3
35	Dovrebbe inoltre essere fornita una spiegazione dettagliata di come le misure (o la loro combinazione) contribuiscano direttamente alla realizzazione dell'obiettivo della "promozione dell'uso efficiente delle risorse e del passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale".	Accolta, con integrazione testo. Viene condivisa l'osservazione e viene <u>integrato</u> il capitolo 5.2, nei paragrafi "Combinazione e giustificazione delle misure" relativi alle FA della priorità 5.	Integrazione paragrafo 5.2 (Priorità 5)

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
36	<p>Per quanto riguarda la rete Natura 2000, la Regione è invitata a spiegare e descrivere in modo più dettagliato se e come le sotto-misure proposte per l'aspetto specifico 4A possano essere usate e finalizzate a migliorare l'attuazione di Natura 2000 e lo stato di conservazione dei relativi habitat e delle specie di interesse dell'UE.</p>	<p>Accolta, con modifica testo. Per quanto riguarda il contributo del PSR 2014-2020 a migliorare l'attuazione di Rete Natura 2000, questo può essere stimato sulla base dell'esperienza della programmazione 2007-2013.</p> <p>In generale, per quanto attiene il contributo specifico al tema della "biodiversità", il PSR 2007-2013 della Regione del Veneto ha raggiunto risultati significativi. Questo giudizio si fonda sull'analisi degli interventi attuati nell'ambito dell'Asse 2 e in larga misura orientati al mantenimento e alla valorizzazione di habitat seminaturali, infrastrutture ecologiche e sistemi di produzione agricoli e forestali a cui è connessa la diversità biologica a livello di specie e genetica.</p> <p>L'Indicatore di risultato R6 (al 31/12/2013) rileva che sono oltre 115.000 gli ettari di superficie, soprattutto agricola (la componente forestale è di circa 5.000 ha), sottoposti a pratiche e forme di gestione favorevoli rispetto alla priorità in oggetto (Indicatore comune di Risultato R6.a). Tale superficie corrisponde al 92% del target programmato e al 16% della SAU totale regionale. Si evidenzia che quest'ultimo indice di incidenza (valore indicatore R6.a/SAU) aumenta in modo rilevante nelle aree protette (29%) e soprattutto all'interno delle aree Natura 2000 (56%). Si è cioè verificata una relativa "concentrazione" degli interventi favorevoli alla biodiversità nelle aree protette e in particolare di Natura 2000, nelle quali cioè il fabbisogno di tutela risulta maggiore e tali interventi sono più necessari e/o più efficaci.</p> <p>A riguardo, può essere osservato che, attraverso la Misura 214 circa 19.000 ettari di superficie agricola ricadente in aree Natura 2000 sono stati interessati da impegni agro ambientali volontari.</p> <p>Ai positivi risultati espressi in termini di superficie interessata da interventi del PSR potenzialmente favorevoli alla biodiversità dei terreni agricoli, corrispondono anche delle evidenze sperimentali comprovanti l'efficacia di tali interventi. Le specifiche attività triennali di monitoraggio dell'avifauna hanno evidenziato spesso differenze statisticamente significative nella ricchezza e nell'abbondanza delle specie tra condizioni di applicazione degli impegni agro ambientale (situazione "fattuale") e condizioni ordinarie di gestione (situazione "contro fattuale"). Aggregando i risultati di tali indagini e tenendo conto delle superfici interessate dalle sottomisure agroambientali indagate, si stima che complessivamente esse abbiano determinato, rispetto ai contesti territoriali di riferimento, un incremento della ricchezza di specie pari al 13% e un incremento dell'abbondanza di specie a priorità di conservazione pari al 15,8%. Tali risultati sostengono pertanto l'ipotesi che gli impegni attuati dal PSR abbiano contribuito, nel loro insieme a ridurre (ma non ad "invertire") la tendenza al declino della biodiversità nell'intero territorio regionale. Tendenza che viene confermata dall'andamento, anche nel 2013, decrescente dell'Indicatore comune di contesto "FBI" calcolato da RRN-LIPU a livello regionale. Vista l'impostazione e gli stanziamenti previsti per le misure del PSR 2014-2020, può essere stimato che i risultati conseguiti nella passata programmazione in termini di superfici potranno essere almeno mantenuti e confermati. Tale azione è sostenuta in modo diretto principalmente con gli interventi delle misure 4.4 investimenti non produttivi, 10 interventi agro climatico ambientali, 11 agricoltura biologica e 13 indennità compensativa zone montane. Un'azione indiretta di accompagnamento e di sensibilizzazione degli operatori ai temi della biodiversità è assicurata dagli interventi delle misure 1 trasferimento di conoscenze e informazione, 2 consulenza, 16 cooperazione. Alla luce di queste considerazioni, viene <u>integrato</u> il testo anche il testo del capitolo 5.2, relativamente alla FA 4A.</p>	<p>Integrazione paragrafo 5.2</p>

	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
37	La descrizione generale della strategia dovrebbe menzionare anche il contributo al conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque. Non vi è alcuna indicazione delle lezioni apprese dall'attuazione delle misure di miglioramento degli aspetti relativi all'acqua riferiti al precedente periodo di programmazione e di come ciò abbia influenzato l'elaborazione delle misure contenute nel PSR corrente. Si dovrebbero indicare (se del caso) le misure attuate e gli interventi da realizzare nell'ambito del programma 2014-2020 per promuovere il miglioramento dell'acqua.	<p>Condivisa e confermata. Considerati i limiti tecnici posti da SFC2014, al tema non è possibile dare maggior spazio nel capitolo 5 e ciò rende obbligato il rinvio alla pertinente analisi nell'allegato Rapporto ambientale. Si condivide l'osservazione, segnalando, peraltro, che tali aspetti sono già considerati all'interno della strategia. Infatti, richiamando le conclusioni del COM(2012) 673 final del 14.11.2012, riguardo alle azioni che la CE auspica vengano intraprese per il miglioramento dell'ambiente acquatico, rileviamo che queste ultime si correlano significativamente a lezioni già apprese in Veneto dal precedente periodo di programmazione e che trovano nuovamente riscontro nella proposta di PSR. Infatti, come richiamato dalle conclusioni e prospettive del documento comunitario water blueprint, è importante la riduzione della pressione idromorfologica nei bacini idrografici che può essere ottenuta tramite il ricorso a sistemi di infrastrutture verdi.</p> <p>La linea di intervento 10.1.3 promuove fra gli impegni agro-climatico-ambientali proprio la gestione attiva di infrastrutture verdi, che possono anche essere messe a dimora come neoformazioni con la sottomisura 4.4.2 nel contesto degli investimenti non produttivi.</p> <p>Il medesimo documento della Commissione identifica, inoltre, la necessità di limitare l'eccessivo utilizzo dell'acqua, rispettando le esigenze dei flussi ecologici naturali. In proposito, si segnala che tra gli elementi della condizionalità ex-ante del Programma, è compreso il rispetto delle concessioni irrigue, che a livello di singola azienda agricola diviene rispetto del BCAA2 di condizionalità.</p> <p>Ancora, con specifico riguardo all'inquinamento diffuso da fonti puntuali, è possibile segnalare come già indicato nell'analisi SWOT, che molti progressi nell'applicazione della Direttiva Nitrati trovano puntuale riscontro nel Rapporto Ambientale VAS, in merito alla concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee ed il rapporto ambientale VAS.</p> <p>Per quanto riguarda il tema dell'efficienza idrica che dovrebbe trovare sostegno nel II Pilastro della PAC, la proposta di Programma, facendo tesoro delle esperienze innovative introdotte nel PSR 2007-13, propone attività aziendali di ammodernamento sulla Misura 4 che riguardano i sistemi e le attrezzature volte ad incrementare l'efficienza della distribuzione irrigua aziendale, ma anche ripropone la ex misura 214-i3, attivata dal 2012, [v. misura 10.1.2] che riguarda impegni agroambientali volti alla riduzione sistematica durante il periodo vegetativo dei volumi irrigui distribuiti per aspersione/microirrigazione alle colture, sulla base di uno specifico consiglio irriguo fornito all'agricoltore attraverso il sistema territoriale web - IRRIFRAME. La misura 214-i3 del PSR 2007-13 costituisce "best practices" che motiva la presenza della Regione del Veneto all'interno del partenariato del gruppo di lavoro UE EIP-WATER denominato "WIRE". Quest'ultima opportunità integra il partenariato per l'innovazione sull'acqua e sulla produttività e sostenibilità in agricoltura, che costituisce uno strumento trasversale per dare attuazione alle misure previste nel richiamato documento water blue print .</p>	Nessuna integrazione
38	Il PSR deve altresì tenere conto dell'AP, che prevede per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale il completamento delle azioni del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo per quanto riguarda la domanda e la fornitura di servizi in merito alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (quali la formazione, l'innovazione e l'adozione di ICT nella micro, piccola e media impresa, nel settore agricolo e tra i gruppi di popolazione a rischio di esclusione) e all'adozione di misure dirette a realizzare gli obiettivi di copertura e penetrazione delle reti di prossima generazione previste dall'Agenda digitale per l'Europa 2020.	<p>Accolta, con modifica testo: Premessa l'esigenza di una precisazione e condivisione puntuale sulle indicazioni effettive dell'AdP rispetto alla questione (a pag. 176 si dice che anche il FEASR integrerà le azioni del FESR e FSE per la formazione, alfabetizzazione, adozione TIC nelle imprese agricole nell'ambito della OT10, mentre nella tabella risultati attesi-azioni-fondo della OT2 si prevede che il FEASR intervenga solo per le infrastrutture a banda larga e non per raggiungere gli altri risultati), oltre che sulle condizioni necessarie per assicurare la demarcazione degli interventi dei singoli Fondi, si conviene sull'opportunità di adeguare i relativi riferimenti previsti dal PSR , anche in funzione ed in connessione alle ulteriori osservazioni formulate (n. 44), <u>integrando</u> il cap. 5.1.</p> <p>Per quanto riguarda le attività formative e l'alfabetizzazione in materia di TIC, esse sono previste dal POR FSE e dal POR FESR. Per l'adozione delle TIC nelle imprese agricole, l'intervento 4.1.1. e 4.2.1 comprendono anche investimenti materiali per dotarsi di apparati TIC.</p>	Integrazione paragrafo 5.1 (priorità 2)
39	Il PSR dovrebbe esplicitare il suo impegno a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale per l'Europa 2020, quale fattore chiave per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo rurale della Regione, insieme al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e agli altri fondi strutturali e di investimento pertinenti, sia nazionali che dell'Unione.	<p>Accolta, con integrazione testo. Si condivide la segnalazione, provvedendo alla conseguente <u>integrazione</u> del testo relativo al paragrafo 5.1, per quanto riguarda i riferimenti all'Agenda digitale 2020</p>	Integrazione paragrafo 5.1 (Priorità 6)
40	Il PSR potrebbe anche includere iniziative mirate a rafforzare la capacità di pianificare, gestire, attuare e monitorare gli interventi nel settore dell'ICT e a garantire un alto livello di coordinamento con le relative autorità nazionali e, segnatamente, l'Agenzia nazionale per l'Agenda digitale sulle questioni inerenti alle reti di prossima generazione, all'interoperabilità, al "cloud", agli "open data" e ad altre misure pertinenti.	<p>Accolta, con integrazione testo: sono stati <u>introdotti</u> i riferimenti all'AP, alla Strategia italiana per la Banda ultralarga, alla Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e all'Agenda digitale per il Veneto.</p>	Integrazione par. 5.2.6.3.2
41	Si raccomanda di realizzare i progetti infrastrutturali che richiedono opere di ingegneria civile in sinergia con altre infrastrutture (acqua, trasporti, energia e reti fognanti) per contenere i costi di installazione ai sensi della direttiva 2014/61/UE.	<p>Accolta, con integrazione testo: sono stati introdotti i riferimenti all'AP, alla Strategia italiana per la Banda ultralarga, alla Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e all'Agenda digitale per il Veneto ed al progetto di catasto del sottosuolo.</p>	Integrazione par. 5.2.6.3.2 e sottomisura 7.3.1 par. 8.2.7.3.1.5

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
42	Dovrebbero essere descritti anche i riferimenti alla strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR), ad esempio in termini di complementarità tra le misure 10 e 11 e il punto tematico b) "Inquinamento del mare" del terzo pilastro tematico dell'EUSAIR riguardante la "Qualità ambientale".	Accolta, con integrazione testo. Le misure 10 e 11 hanno un importante effetto sul miglioramento della qualità delle acque come dimostrato dalla valutazione del periodo di programmazione 2007-2013 e quindi inducono un effetto anche sulle acque dei fiumi che si riversano in mare. Il documento di lavoro della Commissione 17/06/2014 SWD (2014) 190 def relativo alla Strategia dell'Unione Europea per la regione Adriatica e lo Ionio, al capitolo 3 "Qualità ambientale" definisce importante "...intraprendere azioni appropriate per affrontare le questioni ambientali attuate anche attraverso la Direttiva Quadro Acque, ...le Direttive Nitrati, Uccelli, Habitat e la Strategia per le Infrastrutture verdi.	integrazione cap. 5.3-inserimento "box di approfondimento" in formato immagine
43	<p>Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, si avanzano alcuni suggerimenti in merito alle priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • priorità dell'Unione 1: si consiglia di evidenziare il potenziale contributo delle misure prescelte alla presa in conto delle problematiche di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici tra i fabbisogni identificati, ma non indicati espressamente, come contribuenti al tema trasversale dei cambiamenti climatici (ad esempio, il <u>miglioramento della governance dei sistemi locali e rurali</u>); • priorità dell'Unione 2: la giustificazione delle misure selezionate potrebbe evidenziare il potenziale contributo alle problematiche di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici; lo stesso può essere fatto per tutti i fabbisogni identificati nel PSR; • priorità dell'Unione 3: si potrebbe prevedere l'introduzione di un sistema di certificazione "rispettoso del clima" per i prodotti che riducono le emissioni di gas a <u>effetto serra o per i prodotti resilienti agli impatti dei cambiamenti climatici</u>; • priorità dell'Unione 4: allo scopo di stimare le risorse totali di cui potranno beneficiare la rete Natura 2000, gli habitat e le specie protette a livello europeo, e per valutare in che misura il PSR possa contribuire all'attuazione di Natura 2000, il PSR potrebbe indicare gli importi previsti a favore della biodiversità nelle aree di Natura 2000 (anche in relazione alla spesa del precedente periodo di programmazione) per le diverse misure proposte; non si tratta di un obbligo, ma potrebbe consentire ai servizi della Commissione di confrontare la proposta con i fabbisogni espressi dall'Italia per la rete Natura 2000 nel suo quadro di azione prioritario; <p>Si invitano inoltre le autorità regionali a precisare come intendono preservare i paesaggi rurali di interesse storico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • priorità dell'Unione 5: la scelta delle misure previste per gli aspetti specifici 5B, 5C e 5D potrebbe essere più mirata se fossero tenuti da conto i fabbisogni pertinenti; in particolare, il contributo diretto della misura 4 potrebbe essere preso in considerazione per tutti gli aspetti specifici menzionati e il contributo delle misure 10 e 11 potrebbe essere preso in considerazione per l'aspetto specifico 5C; in generale si potrebbe provvedere a una migliore coerenza tra i contenuti delle misure e la loro scelta in <u>relazione agli aspetti specifici</u>; • priorità dell'Unione 6: il PSR potrebbe considerare l'opportunità di indicare anche la possibilità di includere gli interventi relativi ai cambiamenti climatici e le azioni di <u>sensibilizzazione nelle attività dei gruppi di azione locale</u>. 	<p>Condivisibile e confermata. Le considerazioni rilevate trovano argomentazione nell'ambito delle risposte alle osservazioni n.14, 33, 36, 75, alle quali si rinvia. Relativamente alla conservazione e al miglioramento del paesaggio rurale, tale tema è stato considerato già nella programmazione 2007-2013, anche se non considerato quale tematica distinta a livello di metodologia e di sistema degli indicatori comuni. Nell'allegato II alla relazione di valutazione intermedia del PSR 2007-2013, al capitolo II.2, viene confermato che la programmazione 2007-2013 ha previsto misure che incidono sulla qualità del paesaggio, specie per quanto attiene la sua componente strettamente percettiva. Anche se solo indirettamente correlati alla componente storica e culturale del paesaggio, siepi, corridoi ecologici, prati stabili nelle aree di pianura e montagna concorrono alla conservazione di paesaggi di grande valenza culturale che si sono formati nei secoli, a seguito della progressiva trasformazione da parte dell'attività agricola del territorio circostante. Come segnalato nell'analisi richiamata (pag. 86) "...il valore attribuito alla conservazione del paesaggio tende ad aumentare per le persone che frequentano più intensamente un determinato territorio o che vi possiedono un'abitazione. Nel caso di numerosi paesaggi storici, assume una certa rilevanza anche il valore di conservazione, specie quando essi assumono caratteri di unicità e non riproducibilità o presentino comunque una forte carica identitaria." In particolare, attraverso le azioni di seguito elencate, proprio in virtù della loro strutturazione intrinseca, viene promossa la conservazione dei paesaggi rurali di interesse storico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la linea di intervento 10.1.2 con una specifica applicazione di impegno con finalità paesaggistiche concernenti le coltivazioni a seminativo, che può essere associata alle linee di intervento 10.1.3 e 10.1.6; - la linea di intervento 10.1.3 con la gestione di infrastrutture verdi; - la linea di intervento 10.1.6, che persegue, la tutela ed l'incremento di habitat seminaturali; - la linea di intervento 16.5.1, con il sostegno a progetti collettivi volti alla "formazione di comitati indirizzati all'individuazione e alla valorizzazione dei paesaggi rurali" nonché la presentazione di progetti collettivi a carattere ambientale che possono ricomprendere anche le linee di intervento 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.6. <p>Anche il Leader può contribuire agli obiettivi (A) e (C), considerato che ai GAL viene assicurata l'opportunità di includere appositi interventi nell'ambito dei relativi PSL, anche in funzione della possibile sensibilizzazione dei territori.</p>	Nessuna integrazione
44	I risultati previsti dovrebbero essere realistici e consentire di concorrere alla realizzazione degli obiettivi. Inoltre, gli obiettivi e i risultati previsti dovrebbero essere coerenti con la logica di intervento e la destinazione delle risorse finanziarie alle misure.	Accolta, con integrazioni testo. Per alcune misure sono state verificate ed adeguate stime e calcoli relativi a target/output e la dotazione finanziaria, in considerazione di ulteriori informazioni ed approfondimenti disponibili.	Integrazione paragrafo 5.4 e capitolo 11
	<p>In generale, la descrizione di ciascuna priorità dovrebbe includere un riferimento alla dotazione finanziaria destinata a ciascuna misura (o sotto-misura o operazione)concorrente al raggiungimento di detta priorità e la relativa incidenza espressa in percentuale. La descrizione dovrebbe includere anche una giustificazione dei fondi destinati a ciascuna misura, e indicare se le risorse finanziarie siano idonee a realizzare gli obiettivi prefissati, come richiesto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attuale dotazione finanziaria per le TIC e la banda larga ai sensi della misura 7 (aspetto specifico 6C) è palesemente inadeguata come contributo al miglioramento delle infrastrutture a banda larga a 30 Mbps o 100 Mbps nelle zone rurali; a tale proposito, sembra essere estremamente basso anche il valore obiettivo indicato per T24 (percentuale di popolazione rurale che beneficia delle TIC nuova o migliorata); 	<p>Condivisibile, confermata. Si conferma che la dotazione finanziaria per ciascuna misura - e le correlate priorità, viene necessariamente indicata nell'apposito capitolo 10 e relative tabelle di riepilogo. Nel prendere atto della richiesta, si precisa che tali dotazioni finanziarie sono state valutate e definite sulla base dei vincoli posti dai regolamenti, delle indicazioni della CE -recipite anche sulla base dell'AP, oltre che delle indicazioni derivanti dalla Valutazione del PSR 2007-2013 e dalle proposte del Partenariato. Tutto questo è stato infine valutato e approvato in sede di decisione politica da parte degli organi regionali, in funzione dell'impostazione strategica complessiva del PSR .</p> <p>Accolta, con modifica testo: L'importo assegnato alla SM 7.3, Intervento 7.3.1 è stato adeguato ed integrato in base alle indicazioni vincolanti dell'AP, tenuto conto dell'analisi dei fabbisogni e della stima dei costi della Strategia nazionale per la Banda ultralarga coordinata dal MISE relativa alle aree rurali C e D.</p>	Nessuna integrazione
			Integrazione capitolo 10-Piano finanziario

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrigere riferimento paragrafo PSR
45	<p>• il PSR dovrebbe prevedere un sostegno maggiore agli interventi diretti a superare gli ostacoli incontrati dalla domanda relativamente alla penetrazione dell'ICT nelle aree rurali e all'interno dei gruppi di popolazione a rischio di esclusione e all'introduzione dell'ICT in micro, piccole e medie imprese; tale sostegno dovrebbe essere complementare al sostegno dato dal Fondo sociale europeo (alla formazione e alle abilità informatiche) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale alle misure per l'innovazione nell'impresa, compreso l'utilizzo, ove opportuno, di voucher per l'innovazione/la connettività TIC; a tale riguardo, nella descrizione generale della strategia il PSR dovrebbe includere un riferimento agli obiettivi della grande coalizione per le competenze digitali, e dovrebbe predisporre obiettivi ed indicatori pertinenti che consentano di monitorare lo stato d'avanzamento delle iniziative sopracitate.</p>	<p>Condivisibile e confermata: Si rinvia all'osservazione n. 38. Per quanto riguarda gli obiettivi della gran coalizione per le competenze digitali, si evidenzia che i riferimenti finanziari indicati dalla Commissione europea riguardano i fondi FESR e FSE e non il FEASR.</p>	Nessuna integrazione
	<p>• non sono previste dotazioni finanziarie per gli investimenti in beni materiali (misura 4) relativamente alla priorità dell'Unione 5B (rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare), ma solo interventi di formazione ai sensi della misura 16 (con 194 054 EUR); a questo proposito dovrebbe essere fornita una giustificazione che consenta di spiegare come questo approccio consentirà di rispondere al fabbisogno di uso sostenibile dell'energia e delle risorse naturali non rinnovabili risultante dall'analisi SWOT;</p>	<p>Accolta, con integrazione testo. Si prende atto e si condivide l'osservazione, alla quale conseguono opportune valutazioni rispetto alla coerente rappresentazione degli obiettivi correlati alla FA 5b e conseguenti adeguamenti di testo, tenuto conto anche delle ulteriori considerazioni operate a livello della Valutazione ex ante. In relazione all'obiettivo specifico 5B ed ai fabbisogni correlati, l'analisi di contesto evidenzia una marginale incidenza da parte del settore agricolo verso la massimizzazione dell'efficienza energetica, rispetto al contributo assicurato da altri settori quali quello industriale, dei trasporti e del consumo civile. Alla luce delle osservazioni e delle suddette considerazioni, l'impostazione strategica complessiva viene parzialmente adeguata, prevedendo la non attivazione di interventi espressamente finalizzati alla focus area, ai quali si conferma che concorrono invece una serie di potenziali contributi qualitativi, quali effetti secondari delle misure M01, M02 e M04 (tabella 11.3).</p>	Integrazioni paragrafo 4.2, paragrafo 5.2, capitolo 10 e 11.
	<p>• si raccomanda di fornire una adeguata giustificazione della scarsa dotazione finanziaria prevista per le priorità dell'Unione 4 e 5 a fronte dei fabbisogni regionali in tali ambiti.</p>	<p>Condivisibile e parzialmente accolta, con integrazione testo. La dotazione finanziaria relativa alla Priorità 4 è stata verificata ed adeguata, in funzione sia del raggiungimento del limite minimo obbligatorio del 30% della dotazione FEASR, che delle ulteriori valutazioni tecniche operate. Per quanto riguarda la Priorità 5, si conferma che le relative scelte strategiche sono state operate nel contesto complessivo dell'impostazione strategica del programma approvata dall'organo politico, di concerto con il partenariato.</p>	Integrazioni capitolo 10-Piano finanziario
46	<p>Per quanto riguarda i requisiti normativi, non sembra che la strategia preveda attività di formazione per il personale dell'autorità di gestione (AG) e dell'organismo pagatore.</p>	<p>Condivisibile e confermata, con parziali integrazioni. Si conferma che le attività di informazione, aggiornamento e formazione previste dal Programma riguardano in maniera particolare il personale delle strutture dell'amministrazione coinvolte dal PSR e di Avepa, come già dimostrato anche nel corso della programmazione 2007-2013. In particolare, nell'ambito delle strutture del Dipartimento, AdG del PSR, è attiva già dal 2013 un'apposita "Rete SR2020", costituita da tutte le figure, posizioni e funzioni che partecipano alla gestione del Programma (più di 50 referenti), nei confronti della quale specifiche attività di informazione/formazione sono state realizzate nella fase di preparazione e avvio del PSR e proseguiranno per tutta la durata della programmazione, come richiamato anche nel capitolo 15.6 Assistenza tecnica. Si provvede ad <u>integrare</u> in tal senso anche il paragrafo 5.5.</p>	Integrazione paragrafo 5.5
47	<p>Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013, la Regione è invitata a fornire ulteriori chiarimenti sulle attività specifiche che dovranno essere condotte dall'amministrazione allo scopo di garantire un'assistenza e un sostegno adeguati agli interventi per l'innovazione. La Regione è peraltro invitata a presentare informazioni supplementari sugli accordi attuali e futuri stretti per incentivare la partecipazione attiva dei consulenti alle attività dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione.</p>	<p>Accolta, con integrazione testo. Nel prendere atto della considerazione, si ritiene di poter confermare che le attività evidenziate nel capitolo 5.5 rappresentano un'ampia gamma di iniziative e strumenti, in grado di raggiungere i target interessati, anche in relazione agli obiettivi di innovazione. Per quanto riguarda la seconda considerazione, si precisa che non risultano allo stato attuale disposizioni particolari in questo senso alle quali fare riferimento. In ogni caso, la Regione tiene in diretta considerazione i solleciti operati dalla Commissione, anche attraverso una specifica <u>integrazione</u> del paragrafo 5.5.</p>	Integrazione paragrafo 5.5
48	<p>Si invita, peraltro, la Regione a fornire informazioni, nel capitolo 5.5, sulla formazione (prevista dall'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013) delle persone che saranno impegnate nelle attività contemplate dalla misura 10.</p>	<p>Accolta, con integrazione testo. Nel paragrafo 5.5 è confermato che si intende perseguire anche quanto proposto dall'articolo 28 (4) per la formazione dei beneficiari, soprattutto con riguardo ai tipi di impegno previsti, anche di nuova introduzione (es. prati ricchi di specie, pascoli ricchi di specie, impegni per il mantenimento dello stato ecologico in corsi d'acqua minori...) e agli interventi che prevedono una maggiore necessità di conoscenze tecniche da parte del soggetto beneficiario (introduzione e mantenimento delle tecniche di agricoltura conservativa, introduzione di impegni di riduzione degli input di fertilizzanti e di acqua irrigua). Viene pertanto <u>integrato</u> il paragrafo 5.5.</p>	Integrazione paragrafo 5.5
VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE (CAPITOLO 6)			

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
49	<p>In generale, le informazioni fornite in questo capitolo non sono sufficienti a dimostrare l'effettivo soddisfacimento di ciascuna condizionalità ex-ante applicabile. In molti casi, la tabella inserita al paragrafo 6.2 non fa che fornire un elenco delle iniziative previste dalla Regione nell'area interessata dalla condizionalità ex-ante o un elenco degli atti giuridici adottati o dei riferimenti all'AP. A tale riguardo, la valutazione dovrebbe fornire, per ciascuna condizionalità ex-ante applicabile, una descrizione chiara e precisa, nonché una giustificazione del perché la condizionalità ex-ante sia considerata soddisfatta o meno alla data di presentazione del PSR. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per quanto riguarda le condizionalità ex-ante G3.b), G6.b), P6.1.b) e P6.1.c), non sono offerti ragguagli in merito agli atti giuridici o agli altri documenti pertinenti a dimostrare il soddisfacimento del criterio; • per quanto riguarda la condizionalità G5.a), le informazioni fornite sulle azioni da intraprendere a livello nazionale/regionale devono essere coerenti con l'AP e le azioni da intraprendere devono essere chiaramente definite e descritte; si rammenta inoltre alla Regione che è necessario spiegare in che modo le azioni, una volta chiaramente identificate, consentano di soddisfare il criterio; • Per quanto riguarda la condizionalità ex-ante P5.2(a), il PSR indica che questo criterio è soddisfatto. Ciò non sembra essere il caso. A tale riguardo, la Regione dovrebbe considerare l'esigenza di modificare la politica di tarifficazione regionale per l'irrigazione passando da un sistema essenzialmente basato su tariffe ad ettaro (indipendentemente dai volumi idrici realmente utilizzati) a un sistema teso a incentivare un uso efficiente della risorsa. La Regione dovrebbe considerare l'introduzione delle azioni seguenti nel piano d'azione per il soddisfacimento di questa la condizionalità ex-ante: <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di fornitura dell'acqua, l'estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sulla misurazione della risorsa effettivamente utilizzata e su un prezzo legato al volume utilizzato; - nel caso di estrazione individuale dell'acqua, l'introduzione di prezzi incentivanti basati sulla misurazione della risorsa effettivamente utilizzata e su un prezzo legato al volume utilizzato; - l'agricoltura dovrebbe contribuire in maniera adeguata al recupero non solo dei costi operativi, ma anche di quelli di investimento, di manutenzione, ambientali e di risorsa legati al prelievo dell'acqua. • la Commissione sottolinea che l'esistenza del Piano d'azione con le attese informazioni aggiuntive non preclude la decisione della Commissione, in corso d'adozione del programma e in linea con l'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, di sospendere tutti o parte dei pagamenti intermedi alla priorità/all'aspetto specifico pertinenti del programma, al fine di evitare un pregiudizio significativo per l'efficacia e l'efficienza nel raggiungimento degli specifici obiettivi della priorità/dell'aspetto specifico interessati. 	<p>Accolta, con modifica testo. Si accoglie l'osservazione relativa al criterio G3.b, G6.b, P6.1b, P6.1c con le opportune integrazioni di testo.</p> <p>Accolta, con modifica testo. Si accoglie l'osservazione relativa al criterio G5.a con le opportune integrazioni di testo.</p> <p>Accolta, con modifica testo. Si accoglie l'osservazione relativa ai criteri P5.2a, con le opportune integrazioni di testo.</p> <p>Si rinvia alle risposte ai punti precedenti</p>	<p>Integrazione Cap 6.2</p> <p>Integrazione Cap. 6.2 e 6.2.1</p> <p>Integrazione Cap. 6.2 e 6.2.2</p>
DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI (CAPITOLO 7)			
50	<p>Le autorità regionali sono invitate a proporre indicatori di output alternativi per quanto riguarda le priorità dell'Unione 3e 4 allo scopo di garantire l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 215/2014, secondo cui gli indicatori di output di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione devono corrispondere ad oltre il 50% della dotazione finanziaria assegnata a ciascuna priorità dell'Unione.</p>	<p>Accolta con modifica testo. L'aumento rilevante delle risorse nelle misure agroambientali ha consentito di rispettare il limite del 50% per la Priorità 4. Per la Priorità 3 è stato aggiunto un indicatore aggiuntivo (tappa di attuazione principale) che consente di rispettare il limite del 50%.</p>	<p>Integrazione Cap. 7.1 e 7.2</p>

	Osservazione	Risposta	PSR errata/corrige
N.	descrizione	testo definitivo	riferimento paragrafo PSR
51	È opportuno che sia proposta una tappa di attuazione principale per quanto riguarda la priorità dell'Unione 6 per completare il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione [nella versione corrente del PSR il numero di operazioni per migliorare i servizi (TIC, aspetto specifico 6C) ha una tappa impostata sullo 0%].	La richiesta viene accolta con l'inserimento di un indicatore aggiuntivo (tappa di attuazione principale) riferito alle operazioni avviate, che tiene conto delle modalità di attuazione previste a livello nazionale.	Integrazione Cap.7.2
52	Il 6% delle risorse destinate al PSR dev'essere assegnato alla riserva di efficacia di attuazione in ottemperanza all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013.	La richiesta è accolta con l'assegnazione della riserva di performance per ciascuna priorità, che complessivamente ammonta al 6%	Integrazione Cap. 7.3
53	Per quanto riguarda le priorità 3, 5 e 6 deve essere altresì garantita la conformità con la percentuale minima del 5%, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. La quota-parte della rete rurale nazionale dovrebbe inoltre essere presa in considerazione per il calcolo della percentuale di riserva di efficacia dell'attuazione per ciascuna priorità.	La richiesta è accolta con l'assegnazione della riserva di performance per ciascuna priorità nel rispetto del limite minimo per priorità del 5%, e complessivamente pari al 6%. La quota parte delle Rete Rurale nazionale è presa in considerazione nel calcolo per ciascuna priorità.	Integrazione Cap. 7.3
DESCRIZIONE DI CIASCUNA DELLE MISURE SELEZIONATE (CAPITOLO 8)			
DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI APPLICATE A PIÙ DI UNA MISURA (CAPITOLO 8.1)			
54	Il capitolo 8.1 dovrebbe fornire un elenco di tutti i requisiti di condizionalità menzionati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013.	Accolta, con integrazione testo. Nell'ambito del capitolo 8.1, ad integrazione delle informazioni riportate nel paragrafo Baseline e regole di condizionalità, viene <u>inserita</u> un'apposita Tavola che riassume le regole di condizionalità pertinenti al Programma.	Integrazione Capitolo 8.1, inserimento Tavola specifica
55	Secondo quanto indicato al capitolo 8.1, per talune misure la Regione intende far uso di strumenti finanziari. A questo proposito, si rammenta alle autorità regionali che il fabbisogno di strumenti finanziari deve essere trattato e descritto nell'analisi SWOT/strategia e nella valutazione ex-ante del PSR. Inoltre, prima che l'autorità di gestione decida di erogare il contributo del programma ad uno strumento finanziario, deve essere stata completata la specifica valutazione ex-ante (prevista dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013).	Condivisibile e confermata. L'analisi SWOT nel paragrafo 4.1.1 evidenzia nel focus dedicato alla "Struttura agricola, organizzazione dei fattori produttivi, efficienza e diversificazione e accesso la mercato", come una delle criticità del sistema sia legata alla difficoltà di accesso al credito, che si è acuita negli ultimi anni a causa della crisi economica e finanziaria. Tale aspetto viene richiamato fra i punti di debolezza identificati nell'area di programmazione (D08) e rappresenta, pertanto, una importante minaccia per lo sviluppo della competitività (M09). L'esito di tale analisi si traduce nella formulazione del fabbisogno 08 "Sviluppo di condizioni atte a promuovere e favorire l'accesso al credito". Si conferma che l'attivazione di strumenti finanziari avverrà solo dopo l'esecuzione dell'analisi ex ante specifica e secondo le procedure previste all'art. 37 del Reg. CE n. 1303/2013.	Nessuna integrazione
56	La Regione deve rispettare pienamente la classificazione nazionale (come stabilita dal Ministero dello sviluppo economico e come descritta nell'AP) delle "zone interne". Ciò non sembra valere per quanto riguarda il Gruppo di Azione Costiera.	Accolta, con integrazione testo. La Regione ha scelto di aderire alla SNAI. Il Comitato interministeriale Aree interne, in collaborazione con la Regione ha attivato il processo per la selezione delle aree in Veneto. I comuni classificati come area interna da parte del MISE-DPS sono stati incrociati con la conoscenza diretta del territorio attraverso un'analisi di indicatori statistici di contesto di tipo socio-demografico ed economico, effettuata dalla Sezione Sistema Statistico regionale. Si è rivelata importante per l'individuazione delle aree progetto anche la preesistenza e la storicità di strumenti di gestione associata di funzioni tra Comuni. Oltre alle variabili di contesto succitate, sono state rilevate anche le potenzialità dei territori analizzati nelle risorse naturali, culturali e del turismo, nella trasformazione del sistema agro-alimentare e nell'importanza dell'artigianato. Come risultato di tale procedura la Regione ha preselezionato quattro "aree progetto" presentandole al DPS il 6 marzo 2014: l'Unione montana Agordina, l'Unione montana Comelico e Sappada, l'Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e il partenariato del Contratto di Foce Delta del PO. L'adesione alla SNAI, le aree pre-selezionate e l'impostazione generale della SNAI in Veneto sono state inserite nelle proposte di Programmi Operativi Regionali FESR e FSE e nel Programma di Sviluppo Rurale FEASR, così come inviate alla Commissione Europea entro la scadenza prevista del 22 luglio 2014. Per quanto riguarda tale strategia, si precisa e conferma che il Programma di sviluppo rurale si limita a recepire ed applicare le disposizioni nazionali e regionali. Coerentemente a quanto indicato dall'AdP (pag. 694) il FEASR interviene solo nelle aree interne che rientrano a pieno titolo nelle aree rurali definite nel PSR e che si caratterizzano per appartenere alla tipologia C (aree rurali intermedie) e D (aree rurali con problemi di Sviluppo). Viene pertanto <u>integrato</u> il paragrafo 8.1 e conseguentemente il paragrafo 4.1.1.	Integrazione paragrafo 8.1 e 4.1.1
57	Si dovrebbe fornire (se del caso) un'indicazione dei costi generali e dei costi tecnici per ogni misura proposta. Se del caso, la quota dei costi generali (in percentuale sul totale della spesa ammessa) potrebbe essere indicata per ogni sotto-misura/operazione.	Accolta, con integrazione testo. Si prende atto dell'osservazione, per quanto riguarda l'esigenza di una miglior indicazione e descrizione delle spese generali e tecniche. Allo scopo di evitare possibili interpretazioni articolate per misura e potenzialmente incoerenti, si ritiene di <u>riportare</u> la descrizione in un richiamo unico ed univoco da inserire nel capitolo 8.1.	Integrazione capitolo 8.1
58	La Regione è invitata a chiarire le modalità e i principi sui criteri di selezione delle aziende agricole che partecipano ai "progetti collettivi" (i progetti integrati di filiera e i progetti integrati d'area).	Accolta, con integrazione del testo. La progettazione integrata prevede la valutazione e la selezione dei progetti. La selezione delle aziende agricole si basa sulla loro adesione e partecipazione agli obiettivi e alla strategia di interventi del progetto proposto e selezionato. Le aziende aderenti al progetto devono comunque soddisfare i criteri di ammissibilità delle singole misure/sottomisure alle quali partecipano in qualità di beneficiari. Viene pertanto <u>integrato</u> il capitolo 8.1.	Integrazione capitolo 8.1
OSSERVAZIONI COMUNI A TUTTE O ALCUNE MISURE			
59	Per consentire una valutazione accurata delle operazioni, le tipologie d'operazione devono essere, in genere, corredate di maggiori particolari e spiegazioni, anche in ordine all'obiettivo della misura.	Accolta, con integrazione testi. Si conferma che, anche in relazione alle ulteriori osservazioni specifiche sulle singole misure, si provvede ad adeguare la descrizione delle operazioni tenendo conto di questa raccomandazione.	Integrazioni diverse, nelle Schede misura

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
60	La descrizione di ogni misura, sotto-misura e operazione dovrebbe contenere i fabbisogni identificati, gli aspetti specifici affrontati e le modalità con cui essi sono stati affrontati. Il contributo al raggiungimento dei tre obiettivi trasversali dovrebbe essere descritto esaurientemente a livello di misura e sotto-misura.	Accolta parzialmente, con integrazione testi. Nel richiamare le precisazioni operate nell'amitto delle risposte alle osservazioni precedenti, per quanto riguarda il percorso metodologico adottato per la predisposizione della strategia e del quadro degli interventi (swot > fabbisogni > obiettivi > misure), si conferma che la risposta ai fabbisogni viene concepita prioritariamente attraverso la definizione del quadro complessivo dei conseguenti obiettivi/FA da perseguire (cap. 5.1-5.2), cui corrisponde la conseguente definizione del quadro delle misure/interventi atti a raggiungere gli obiettivi medesimi. Tale percorso pare corrispondere anche dalle indicazioni operative e linee guida generali e specifiche per SFC2014. Gli obiettivi della strategia, che implementano di fatto le priorità e FA dello sviluppo rurale, sono stati individuati sulla base dei fabbisogni di sviluppo rilevati a livello regionale; gli interventi conseguenti sono stati definiti in funzione del perseguimento degli obiettivi e, quindi, della risposta complessiva all'insieme dei fabbisogni, più che ai singoli fabbisogni. Ciò premesso, si provvede ad <u>integrare</u> parzialmente la descrizione delle misure, con il richiamo ai fabbisogni intercettati dagli obiettivi/FA cui concorre ciascuna misura.	Integrazione paragrafi "Descrizione generale della misura"
61	Le sotto-misure e operazioni devono essere corredate, se del caso, di un esplicito riferimento, per le spese sostenute con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e con gli altri Fondi strutturali e d'investimento dell'Unione europea, per i contratti/concessioni pubbliche, al rispetto da parte delle autorità nazionali e regionali delle norme dell'UE sugli appalti pubblici e, segnatamente, (1) le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, (2) le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE così come trasposte nel diritto nazionale, 3) le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, e (4) i principi generali che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici derivati dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	Accolta, con integrazione testo. Confermata la massima attenzione da parte della Regione rispetto alla questione proposta dall'osservazione, come rilevabile in generale dagli ulteriori richiami presenti nel Programma, si prende atto della richiesta per quanto riguarda l'esplicitazione di una chiara ed univoca indicazione relativa all'ottemperanza alle norme sugli appalti pubblici. A tale scopo, si ritiene di <u>riportare un richiamo</u> unico ed univoco nel capitolo 8.1.	Integrazione capitolo 8.1
62	Per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le misure 1 e 2, il processo di selezione dei beneficiari deve avvenire conformemente alle norme nazionali sugli appalti pubblici e i beneficiari selezionati sono quelli che presentano il migliore rapporto tra la qualità e il prezzo del servizio.	Accolta, con integrazioni testo. La richiesta trova diretta corrispondenza per quanto riguarda gli specifici richiami presenti ed <u>integrati</u> nelle Misure interessate. Per la Misura 20-Assistenza tecnica, si conferma che ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, la Regione applicherà la normativa vigente in materia di contratti pubblici (Dlgs n. 163/2006), attraverso l'affidamento a ditte selezionate tramite procedure di gara d'appalto, l'acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ed il sistema delle convenzioni Consip. Tali sistemi garantiscono l'applicazione dei principi europei sugli appalti pubblici e la ragionevolezza dei costi dei beni e servizi acquisiti con il criterio del prezzo minore o della convenienza economica (rapporto qualità/prezzo).	Integrazione Schede misura 1 e 2 e capitolo 15.6
63	Si ricorda alla Regione che non è possibile applicare l'opzione dei costi semplificati alle misure attuate tramite procedura d'aggiudicazione, a seguito di una gara di appalto pubblico.	Condivisibile e confermata. Si concorda con l'osservazione, confermando che il Programma non prevede l'applicazione di opzioni relative a costi semplificati alle misure la cui attuazione è soggetta a procedura d'aggiudicazione, a seguito di gara di appalto pubblico.	Nessuna integrazione
64	Laddove vengano introdotte condizioni nazionali/regionali di ammissibilità, occorre che tali criteri addizionali siano chiaramente descritti e che siano giustificati dall'analisi SWOT, dalla strategia e dalla natura della sotto-misura. Occorre dimostrare che siano giustificati, trasparenti, pertinenti, controllabili e che evitino un'inutile complessità e non conducano ad un incremento del tasso d'errore.	Condivisa e confermata. Si conferma che le condizioni di ammissibilità previste dal Programma derivano prioritariamente da norme nazionali (es: IAP) e che la congruità e coerenza della loro applicazione nell'ambito delle singole misure è stata, comunque, condivisa e validata anche dal Partenariato. Tutte le condizioni di ammissibilità sono state oggetto di verifica e valutazione congiunta AdG-Avepa, in merito alla verificabilità e controllabilità delle misure	Nessuna integrazione
65	Per quanto riguarda le singole operazioni, i principi proposti per la definizione dei criteri di selezione dovranno essere coerenti con la strategia del programma, con l'analisi SWOT (ad esempio riguardo alle problematiche territoriali, strutturali e settoriali, i gruppi speciali, ecc.), con la valutazione ex-ante e, ove del caso, con le esperienze passate, e dovrebbero consentire l'identificazione di criteri di selezione misurabili. I criteri di selezione dovrebbero essere basati su un sistema di punteggio e prevedere un punteggio minimo come soglia al di sotto della quale le domande sono escluse dalla selezione.	Condivisa e confermata, con parziali integrazioni. Si conferma ed assicura che i principi proposti dal Programma sono coerenti con la fase di analisi ed i relativi risultati e con l'impostazione strategica del Programma. La loro conseguente traduzione in corrispondenti criteri di selezione, in assoluta coerenza con i principi definiti dal PSR, sarà necessariamente sottoposta al Comitato di sorveglianza, ai sensi del regolamento (art. 74), preliminarmente all'attivazione dei bandi. Analogamente a quanto realizzato nella programmazione 2007-2013, la Regione prevede specifici livelli e standard di punteggi minimi da applicare alle misure interessate. Parziali integrazioni sono state apportate, a livello di singole misure/interventi, per assicurare la massima omogeneità e coerenza delle diverse formulazioni.	Parziali integrazioni, a livello di misura/intervento (paragrafi "criteri di selezione").
66	La Commissione condivide la proposta di garantire una rispondenza tra i tre obiettivi trasversali (soprattutto quello dell'innovazione) e i principi che sottendono la scelta dei criteri di selezione. La Commissione ricorda che, in fase d'attuazione del PSR, il comitato di sorveglianza deve garantire che il principio sia tradotto in precisi criteri operativi che consentano una valutazione obiettiva e trasparente delle domande d'aiuto pervenute.	Condivisa e confermata. Si prende atto della segnalazione, condividendone in generale i principi. Si conferma che le indicazioni relative alla trasposizione dei principi di selezione in criteri operativi che consentono una valutazione obiettiva e trasparente delle domande di aiuto sono alla base del sistema di gestione e di governance assicurato dalla Regione anche nella fase di programmazione 2007-2013.	Nessuna integrazione
67	La sezione sulla valutazione complessiva di alcune misure prevede che i particolari della misura, tra i quali le tipologie di beneficiario, le condizioni di ammissibilità, gli impegni e i criteri di verificabilità e controllabilità, siano dettagliati nei bandi. La Regione è invitata a specificare che tali particolari sono coerenti e discendono, tra l'altro, dalle informazioni sulle tipologie di beneficiario, le condizioni di ammissibilità, gli impegni e i criteri di verificabilità e controllabilità di cui alla rispettiva scheda di misura.	Condivisa e confermata. Nel confermare e assicurare la massima coerenza applicativa di tutte le norme e indicazioni richiamate dall'osservazione, si precisa che tutte le verifiche operate a livello regionale, anche in sede di controllo e di audit da parte di organi esterni nel corso della programmazione 2007-2013, hanno rilevato e validato la totale coerenza della fase attuativa regionale.	Nessuna integrazione
DESCRIZIONE PER MISURA (CAPITOLO 8.2)			

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)		
68	Secondo l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, le condizioni di ammissibilità di cui alle sotto-misure 1.1 e 1.2 devono far riferimento alle risorse adeguate degli organismi prestatori di servizi (personale qualificato e formazione regolare).	Condivisibile e confermata. Si rassicura che l'accreditamento degli organismi di formazione richiede il possesso di specifici requisiti (adeguata sede operativa, dotazione finanziaria, dotazione di risorse umane e strumentali, esperienza nel settore). Il mantenimento dei requisiti di accreditamento viene periodicamente verificato dalla Regione. I docenti devono dimostrare il possesso di specifici titoli di studio e di comprovata esperienza.	Nessuna integrazione
69	I servizi della Commissione auspicano che siano fornite informazioni sulle modalità di selezione dei gruppi di destinatari (produttori agricoli o altri soggetti previsti dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014, ai quali sarà diretta la formazione professionale e l'acquisizione di competenze) in relazione alla valutazione dei fabbisogni, all'analisi SWOT e, se del caso, all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.	Condivisibile e confermata. Il target è costituito dai soggetti (imprenditori agricoli loro coadiuvanti e partecipi familiari, detentori di aree forestali, dipendenti agricoli e forestali): a) per i quali la vigente normativa impone un obbligo formativo (esempio nitrati, fitofarmaci, ...); b) che partecipano a Progetti integrati di filiera o aziendale o di cooperazione ai sensi del PSR 2014-2020. La verifica della sussistenza dei requisiti di cui al gruppo target b) viene effettuata incrociando i beneficiari delle singole Misure del PSR con i partecipanti alle iniziative formative/informative. Di converso la verifica dei requisiti del gruppo target A verrà effettuata incrociando le informazioni delle specifiche banche dati nazionali e regionali (esempio anagrafe zootecnica per le imprese soggette all'obbligo formativo in materia di direttiva nitrati,)	Nessuna integrazione
70	Le sotto-misure 1.1 e 1.2 comprendono un criterio di ammissibilità per i beneficiari (i beneficiari devono figurare nell'elenco regionale degli organismi accreditati), che potrebbe avere un effetto potenzialmente discriminatorio per i nuovi beneficiari o i beneficiari di altre regioni/Stati membri. A questo proposito, si chiede alla Regione di garantire in ogni momento la registrazione dei nuovi eventuali organismi (anche non appartenenti alla Regione Veneto) e di riconoscere come beneficiari ammissibili gli organismi registrati in forza di un regime simile in altre regioni/Stati membri.	Condivisa e confermata. Al fine di consentire ogni possibilità di partecipazione ai bandi da parte degli organismi di formazione accreditati presso un'altra Regione/SM, è appositamente prevista una procedura semplificata di iscrizione all'elenco regionale degli organismi accreditati. Pertanto detti organismi, come qualsiasi altro soggetto non accreditato, possono partecipare ai bandi, presentando contestualmente richiesta di iscrizione al citato elenco.	Nessuna integrazione
	1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze		
71	La Regione è invitata a fornire maggiori informazioni sulla tematica della formazione e a includere informazioni sulla durata prevista anche nella descrizione dell'operazione (come per le informazioni fornite per le condizioni di ammissibilità).	Accolta, con integrazione testo. Si concorda con l'osservazione. La sottomisura 1.1 sostiene iniziative orientate al trasferimento di conoscenze e dell'innovazione, con riferimento esplicito agli aspetti e alle tematiche connesse con le focus area perseguite dal programma. In particolare, saranno finanziate iniziative per le quali la vigente normativa pone l'obbligo, in capo alla Regione, di assicurare attività di formazione ai soggetti titolari di imprese dei settori agricolo, alimentare e forestale (esempio obblighi derivanti dalla direttiva nitrati, dai pagamenti agro climatici ambientali, dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari,). Inoltre, per promuovere l'innovazione, la crescita economica e lo sviluppo delle zone rurali, saranno finanziati progetti integrati di filiera o aziendale o da progetti volti allo sviluppo della cooperazione che potranno prevedere l'attivazione della Misura 1. I corsi di formazione e aggiornamento in presenza, in aula e in campo, e a distanza, avranno durata massima di 200 ore, il coaching di 100 ore. Viene integrato il testo dei paragrafi 8.2.1.3.1.1 e 8.2.1.3.1.6.	Integrazione paragrafo 8.2.1.3.1.1 e paragrafo 8.2.1.3.1.6
	1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione		
72	La Regione è invitata a specificare che un partecipante non può ricevere il sostegno due volte per la stessa formazione (come previsto dalla sotto-misura 1.1).	Accolta, con integrazione testo. Viene integrata la scheda misura per la sottomisura 1.2 al paragrafo 8.2.1.3.2.1, come previsto dalla sottomisura 1.1.	Integrazione paragrafo 8.2.1.3.2.1
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.15)		
	2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza		
73	I principi dei criteri di selezione devono essere definiti in maniera tale da garantire che l'assistenza sia fornita in via prioritaria ai beneficiari che offrono il servizio migliore. Nel caso di "prestazione di servizi in-house" è opportuno che l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul prestatore "in-house" un controllo paragonabile a quello esercitato sui propri uffici e che l'entità "in-house" svolga la parte essenziale delle sue attività con l'amministrazione aggiudicatrice che la controlla.	Accolta, con integrazione testo. Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la priorità del sostegno ai beneficiari che saranno in grado di fornire il servizio di consulenza più efficiente e qualificato, in rapporto alla economicità dell'offerta. Nell'ipotesi di affidamento in house, si assicura che ci si avvarrà di Enti regionali che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione e sui quali si attua un controllo analogo. Sulla base di queste considerazioni viene pertanto integrato il testo del paragrafo 8.2.2.3.1.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione."	Integrazione paragrafo 8.2.2.3.1.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione."
	2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti		
74	In linea con l'AP, il PSR deve specificare che l'aggiudicazione dei contratti "in-house" avvenga a seguito della valutazione della migliore offerta di mercato in termini di qualità del servizio, disponibilità di competenze professionali e costi. Inoltre, come per la sottomisura 2.1, l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul prestatore "in-house" un controllo paragonabile a quello esercitato sui propri uffici e che l'entità "in-house" svolga la parte essenziale delle sue attività con l'amministrazione aggiudicatrice che la controlla. Essendo l'Amministrazione l'unico beneficiario della sotto-misura 2.3, è opportuno che la Regione giustifichi debitamente la sua scelta.	Accolta, con integrazione testo. Gli Organismi di formazione pubblici e/o privati sono individuati con le procedure previste dalla normativa sugli appalti pubblici sulla base della qualità del servizio, disponibilità di competenze professionali ed economicità dell'offerta. Nell'ipotesi di affidamento in house, si assicura che ci si avvarrà di Enti regionali che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione e sui quali si attua un controllo analogo. Viene integrato in tal senso il paragrafo 8.2.2.3.2.4. relativo ai beneficiari.	Integrazione paragrafo 8.2.2.3.2.4. "Beneficiari"
	M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)		

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
75	Potrebbe essere valutata la possibilità di introdurre un'etichetta di qualità e un sistema di certificazione "rispettoso del clima" per i prodotti che riducono le emissioni di gas a effetto serra o per i prodotti resilienti agli impatti dei cambiamenti climatici.	Non accoglibile. L'analisi SWOT non ha rilevato fabbisogni di certificazioni con impatto sul cambiamento climatico dei prodotti agricoli e alimentari da soddisfare.	Nessuna integrazione
3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità			
76	Come data a partire dalla quale è possibile aderire ai regimi di qualità è stato indicato il 1° gennaio 2012. Questo non è conforme alle finalità della sotto-misura, che si propone di incoraggiare gli agricoltori (che non hanno ancora aderito ad un regime di qualità) ad aderire al regime. La descrizione della sotto-misura dovrebbe pertanto indicare che il sostegno per un massimo di cinque anni è limitato agli agricoltori che, successivamente alla domanda, aderiscono per la prima volta ad un regime di qualità. Gli agricoltori che già aderiscono ad un regime di qualità al momento della presentazione della domanda di sostegno non possono ricevere sostegno nell'ambito della sotto-misura 3.1.	Accolta, con integrazione testo. Viene <u>integrato</u> il testo della scheda sottomisura 3.1 del PSR al paragrafo 8.2.3.3.1.5 "Costi ammissibili"	Integrazione paragrafo "Costi ammissibili" con il seguente testo: "La data di prima iscrizione al sistema di controllo deve essere successiva alla data di presentazione della domanda per il primo anno di aiuto".
77	Il RDP dovrebbe precisare le modalità di erogazione del sostegno (a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il cui importo sarà determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi).	Accolta, con integrazione testo. Viene <u>integrato</u> il testo della scheda sottomisura 3.1 del PSR al paragrafo 8.2.3.3.1.8 "Importi e aliquote di sostegno".	Integrazione paragrafo "Importi e aliquote di sostegno" con il seguente testo: "L'aiuto viene erogato in forma di pagamento annuale calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, previa presentazione dei titoli di spesa quietanzati e dei relativi giustificativi di pagamento".
78	Come beneficiari ammissibili siano stati indicati solamente le associazioni di agricoltori. Il PSR dovrebbe includere tra i beneficiari ammissibili anche i singoli agricoltori (articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013).	Non accoglibile. L'esperienza negativa, in Italia e in altri Stati membri dell'Unione, della misura 132 durante la programmazione 2007-2013 ha indotto la Regione a individuare le forme associative degli agricoltori quali unici beneficiari della sottomisura 3.1. Tale scelta è coerente con l'obiettivo dell'integrazione di filiera previsto dalla Priorità 3, Focus area 3A, alla cui realizzazione contribuisce la sottomisura 3.1.	Nessuna integrazione
79	Il PSR deve riportare la descrizione dei regimi nazionali (di cui ai punti 7-8 del capitolo sulle condizioni di ammissibilità) che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.	Accolta, con integrazione testo. Viene <u>integrato</u> il testo delle schede sottomisura 3.1 e 3.2 al paragrafo "Informazioni specifiche della misura" con l'elenco delle principali disposizioni di riferimento riguardanti il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata e il Sistema di qualità nazionale zootecnica (competenza: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali) e la descrizione del Sistema di qualità "Qualità Verificata" (competenza: Regione del Veneto).	Integrazioni varie al paragrafo delle schede sottomisura 3.1 e 3.2 "Informazioni specifiche della misura".
3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno			
80	Il PSR dovrebbe assicurare che tutti i materiali informativi e promozionali utilizzati nel contesto dell'attività sostenuta rispettino il diritto dell'Unione e il diritto nazionale applicabile negli Stati membri in cui sono svolte tali attività informative e promozionali.	Accolta con integrazione testo. Viene <u>integrato</u> il testo della scheda sottomisura 3.2 del PSR, al paragrafo 8.2.3.3.2.6 "Condizioni di ammissibilità".	Integrazione paragrafo "Condizioni di ammissibilità" con il seguente testo: "Tutto il materiale informativo e promozionale redatto nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi della sottomisura 3.2 deve essere conforme alle norme dell'Unione e nazionali applicabili negli Stati membri in cui le azioni di informazione e promozione vengono realizzate"
81	In conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il sostegno ai sensi della sotto-misura 3.2 può coprire i costi derivanti dalle attività informative e promozionali realizzate dalle associazioni di produttori relativamente ai prodotti rientranti in un regime di qualità che beneficia del sostegno ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.	Condivisibile e parzialmente accolta, con modifica testo. Viene <u>integrato</u> il testo della scheda sottomisura 3.2, ai paragrafi "Descrizione del tipo di intervento", "Beneficiari" e "Condizioni di ammissibilità", tenuto conto di quanto stabilito dal Comitato Sviluppo Rurale del 18/02/2015.	Integrazione paragrafi 8.2.3.3.2.1, 8.2.3.3.2.4 e 8.2.3.3.2.6.
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)			

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
82	Per quanto riguarda sotto-misura 4.1, la possibilità di aumentare l' aliquota di sostegno del 20% per i giovani agricoltori è espressamente prevista all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013. Vale anche per i giovani agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti alla domanda di sostegno. In quest'ultimo caso, i richiedenti devono soddisfare - al momento della presentazione della domanda - tutti i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (inclusi i requisiti d'età), salvo quello di essersi insediati per la prima volta.	Accolta, con integrazione testo. L'osservazione viene accolta <u>modificando</u> il testo del paragrafo 8.2.4.3.1.8 ed esponendo in modo tabellare le categorie di beneficiari e le relative percentuali di contributo in relazione alla tipologia di investimento (investimenti per la trasformazione/commercializzazione e altri investimenti) e alla zona (zona montana e altre zone).	Integrazione par. 8.2.4.3.1.8
83	La misura 4 potrebbe considerare più specificamente le problematiche di adattamento ai cambiamenti climatici per quanto riguarda le operazioni ammissibili e i principi dei criteri di selezione. Potrebbero essere promossi gli investimenti per ridurre l'esposizione delle aziende agli impatti dei cambiamenti climatici (ad esempio realizzando riserve idriche in loco per i periodi di siccità o sistemi di irrigazione ad alta efficienza, ecc.). Inoltre, si incoraggia la Regione ad evidenziare meglio il potenziale contributo della misura 4 al rafforzamento della capacità di adattamento al clima delle comunità rurali.	Accolta, con integrazione testo. I paragrafi 8.2.4.3.1.6 e 8.2.4.3.1.7 evidenziano come tali tipologie di investimento siano considerati rilevanti. Infatti i criteri di selezione fanno specifica menzione a tali investimenti le cui condizioni di ammissibilità vengono proposte nello specifico paragrafo. In quest'ultimo si richiama la coerenza degli investimenti con le previsioni del regolamento. In particolare, per l'efficiente utilizzo della risorsa idrica sono riservati 25 milioni di euro come riportato nella tabella 11.2 del Programma (Mis. 4, Focus Area 5A). Viene pertanto <u>integrato</u> il paragrafo interessato.	Integrazione par. 8.2.4.3.1.7
84	La valutazione complessiva di ciascuna sotto-misura non sembra prendere in considerazione i risultati dei controlli del precedente periodo di programmazione, né rivela se la sotto-misura abbia o meno soddisfatto i requisiti per essere verificabile e controllabile (la dichiarazione generale in tal senso non è corredata di una specifica analisi su come siano stati soddisfatti i requisiti di cui sopra). Alla Regione si rammenta peraltro che deve prestare particolare attenzione affinché si evitino errori.	Non condivisibile. Nella redazione della misura si sono analizzati gli aspetti positivi e le criticità emerse nel periodo di programmazione 2007-2013 al fine di massimizzare gli impatti della misura. Tali valutazioni scontano anche l'esperienza dei diversi audit svolti in Veneto dalla Corte dei Conti di Lussemburgo (vedi Relazione speciale sulla misura 121 n.8/2012). In ogni caso, nelle singole schede di sottomisura vengono valutati i rischi e le azioni di mitigazione per l'implementazione della misura svolte anche con l'ausilio dell'Organismo Pagatore (Avepa).	Nessuna integrazione
85	I riferimenti all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero essere inclusi per tutte le sotto-misure.	Accolta, con integrazione testo. Apposito riferimento relativo agli investimenti viene <u>inserito</u> nel capitolo 8.1.	Integrazione paragrafo 8.1
	4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole		
86	La descrizione della sotto-misura 4.1 non sembra includere il sostegno agli investimenti per l'irrigazione, nonostante il capitolo sulle condizioni di ammissibilità stabilisca che gli investimenti effettuati per rendere più efficiente l'uso dell'acqua sono ammissibili ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Si invita la Regione a chiarire se gli investimenti per l'irrigazione possono fruire del sostegno di cui alla misura 4.1. Qualora questi investimenti siano inclusi dalla sotto-misura 4.1, le autorità regionali devono descrivere con precisione come l'operazione sostenuta soddisfi ciascuno dei requisiti per gli investimenti nell'irrigazione previsti dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (per esempio il risparmio idrico minimo, la misurazione dell'acqua, ecc.).	Accolta, con integrazione testo. Gli investimenti per l'irrigazione rientrano nella categoria degli investimenti strutturali e dotazionali volti alla riduzione del consumo idrico. Viene <u>integrato</u> in tal senso il paragrafo 8.2.4.3.1.5. "Costi ammissibili". Inoltre, come già evidenziato nella risposta all'osservazione 83, è stata riservata una specifica dotazione finanziaria per l'uso efficiente della risorsa idrica. In relazione all'ultimo capoverso dell'osservazione, saranno previsti esclusivamente gli interventi che assicurano la compliance con i dettami dell'articolo 46 del Reg. UE 1305/2013 in termini di risparmio idrico minimo e misurazione dei consumi. A riguardo, viene <u>integrato</u> il testo del par. 8.2.4.3.1.6. "Condizioni di ammissibilità". Dal 2007 la Regione non concede aiuti agli agricoltori che non rispondono alle prescrizioni della Direttiva Nitrati riguardo al dimensionamento adeguato degli stoccaggi. Nella scheda misura, paragrafo 8.2.4.3.1.5, viene esplicitamente indicato che non sono, comunque, ammissibili le spese per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori.	Integrazione paragrafi 8.2.4.3.1.5. e 8.2.4.3.1.6.
87	La descrizione dell'operazione non chiarisce a sufficienza in che modo l'investimento migliorerebbe la sostenibilità globale dell'azienda agricola. La Regione è altresì invitata a chiarire come le problematiche ambientali, quali quelle connesse all'intensificazione delle attività agricole (menzionate anche nell'analisi SWOT) siano considerate e affrontate nell'ambito di tali investimenti e in che modo il PSR garantisce che gli investimenti non conducano ad ulteriori problemi ambientali.	Accolta, con modifica testo. La sostenibilità globale dell'azienda agricola sarà declinata in termini economici mediante l'incremento del reddito dell'azienda a seguito degli investimenti (competitività) e in termini qualitativi mediante la riduzione dell'impatto ambientale attraverso, per esempio, la produzione aziendale da fonti rinnovabili di energia per autoconsumo, la riduzione del consumo di acqua ecc. Per quanto riguarda la mitigazione degli impatti ambientali determinati dagli investimenti si rileva che l'osservanza delle norme cogenti in materia ambientale e del benessere animale è un prerequisito di ammissibilità e si ritiene che un ulteriore aggravio della procedura sia contraria alla finalità della misura e che tale previsione non appare esplicitamente richiesta nella normativa sullo sviluppo rurale. Viene pertanto <u>integrato</u> il paragrafo interessato.	Integrazione paragrafo 8.2.4.3.1.6
88	La sotto-misura 4.1 (per quanto riguarda l'aspetto dell'energia rinnovabile) non sembra riflettere sufficientemente il potenziale e i benefici che lo sviluppo rurale può trarre da un maggiore uso delle rinnovabili, compresa l'intera gamma di tecnologie per le rinnovabili (tra le quali le tecnologie per l'energia solare, geotermica ed eolica, le quali possono contribuire in maniera significativa allo sviluppo del settore agricolo).	Accolta, con integrazione testo. L'importanza degli interventi in questione è ampiamente riconosciuta. Sono infatti elencati nei costi ammissibili e vengono individuati nell'ambito dei principi di selezione. La consapevolezza dell'importanza di questa tematica ha determinato la riproposizione del sostegno agli interventi nelle energie rinnovabili nella misura, nonostante il limite di produzione sino all'autoconsumo posto nella programmazione 2007-2013 dagli indirizzi della Commissione. Vengono pertanto <u>integrati</u> i paragrafi 8.2.4.3.1.5. e 8.2.4.3.1.7.	Integrazione paragrafi 8.2.4.3.1.5. e 8.2.4.3.1.7

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
89	Risultano inoltre poco chiare le indicazioni fornite per le operazioni a sostegno di una maggiore diffusione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Per poter effettuare una valutazione appropriata, i servizi della Commissione necessitano di un più ampio dettaglio sui settori e sulle tecnologie interessate.	Accolta, con integrazione testo. Tra i criteri di selezione della sottomisura è indicata anche la valenza strategica degli interventi fra cui quelli collegati ai cambiamenti climatici come quelli gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Stante la dinamicità tecnologica in materia, non si ritiene opportuno fissare aprioristicamente le tecnologie ma indicare le fonti energetiche rinnovabili. Viene <u>integrato</u> pertanto il testo dei paragrafi 8.2.4.3.1.5 "Costi ammissibili" e 8.2.4.3.1.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione". L'intervento di sostegno delle energie da fonti rinnovabili è considerato strategico, in modo trasversale, per tutti gli ordinamenti produttivi. Le azioni previste risultano in sintonia con quanto definito nell'Accordo di Partenariato nazionale in relazione all'OT 4: Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.	Integrazione paragrafi 8.2.4.3.1.5 e 8.2.4.3.1.7
90	La Regione è invitata a chiarire ulteriormente il ruolo delle associazioni di agricoltori nell'ambito degli investimenti in agricoltura (ad esempio, per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013).	Accolta, con integrazione testo. Il termine è derivato dalla norma comunitaria. Trattasi di associazioni di agricoltori che, in base alla normativa nazionale, possono assumere la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Nel caso specifico si fa riferimento alle società cooperative agricole di produzione che svolgono attività di coltivazione del terreno e/o allevamento di animali. Vengono <u>integrati</u> i paragrafi Beneficiari e Importi e aliquote di sostegno (applicabili).	Integrazione par. 8.2.4.3.1.4. e 8.2.4.3.1.8
91	Dovrebbero essere ulteriormente precisati i costi ammissibili ai sensi dei punti 1 e 2 (quali il miglioramento delle strutture dei depositi per effluenti, la ristrutturazione e la costruzione di edifici per gli allevamenti di animali con tecnologie nuove ed efficaci per ridurre le emissioni di gas a effetto serra).	Accolta, con integrazione testo. Viene <u>modificato</u> il paragrafo 8.2.4.3.1.5 "Costi ammissibili". In particolare, si precisa che per miglioramento fondiario si intendono, ad esempio, le seguenti tipologie di intervento: sistemazioni fondiari e idraulico-agrarie; impianti colture arboree da frutto; miglioramento di prati e pascoli.	Integrazione paragrafo 8.2.4.3.1.5.
92	Il termine "dimensione economica minima" deve essere ulteriormente definito e giustificato.	Accolta, con integrazione testo. La dimensione economica minima viene espressa in termini di Produzione Standard. Viene definito un livello minimo di accesso pari a 15.000 € per azienda. In zona montana tale limite è abbassato a 12.000 €. Vengono pertanto <u>integrati</u> i paragrafi 8.2.4.3.1.4 e 8.2.4.3.1.6.	Integrazione paragrafi 8.2.4.3.1.4 e 8.2.4.3.1.6
93	Devono essere evitate le condizioni di ammissibilità che possono condurre ad una potenziale discriminazione. A tale riguardo, il PSR non dovrebbe escludere gli agricoltori per ragioni di età (al di sopra dei 65 anni). Tale limite potrebbe essere discriminatorio e non in linea con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Accolta, con integrazione testo. Individuare un limite di età pari a 65 anni per l'accesso ai contributi di misura 4.1, coincidente con l'età pensionabile e il riconoscimento dell'assegno di quiescenza, rappresenta una scelta strategica della Regione. Il progressivo invecchiamento della forza lavoro in agricoltura rende necessario rivolgere particolare attenzione al sostegno di aziende dinamiche e concorrenziali in grado di sostenere il confronto con il mercato. Si intende infatti favorire le aziende condotte da imprenditori che assicurino la conduzione delle aziende beneficiarie per un congruo numero di anni favorendo l'ammodernamento e l'introduzione di innovazione del settore agricolo (F10) al fine di consentire un miglioramento della competitività aziendale (FB06) e la redditività delle aziende. Tutto ciò al fine di massimizzare l'efficacia della sottomisura. Vengono pertanto integrati i paragrafi interessati.	Integrazione paragrafi 8.2.4.3.1.4. e 8.2.4.3.1.7
94	Per quanto riguarda la limitazione del sostegno a impianti con una capacità massima di 1 MW, si chiede alla Regione di fornire valide giustificazioni per permettere ai servizi della Commissione di accettare detta restrizione. La definizione della capacità massima consentita dovrebbe risultare da una valutazione degli aspetti di natura socio-economica, ambientale e in relazione al cambiamento climatico. L'analisi dovrebbe altresì affrontare la necessità di impedire che si introducano condizioni discriminatorie e ostacoli allo sviluppo del mercato delle energie rinnovabili.	Accolta, con modifica testo. Si accoglie l'osservazione eliminando il limite di 1 MW. Viene pertanto <u>integrato</u> il paragrafo interessato.	Modifica testo paragrafo 8.2.4.3.1.6
95	Si rammenta alla Regione che deve essere garantito il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione. A tale riguardo, si invita la Regione a definire ulteriormente la percentuale minima di energia termica da utilizzarsi nella produzione di energia elettrica da biomassa (nell'attuale formulazione, la Regione si riferisce molto genericamente ad "una parte").	Accolta, con integrazione testo. Si ritiene opportuna l'osservazione della Commissione e pertanto si propone di fissare una quota minima di utilizzo dell'energia termica cogenerata (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 75%. Tale valore sarà calcolato sulla base dei contenuti della scheda tecnica del motore e del numero di ore annue di esercizio dell'impianto, asseverate dai tecnici progettisti. Per gli impianti di sola produzione di energia termica vale il limite minimo fissato con decreto incentivante (D. MISE del 18 dicembre 2013), pari all'85%	Integrazione paragrafo 8.2.4.3.1.6.
96	Alla Regione si chiede, peraltro, di spiegare in che modo gli investimenti programmati a sostegno della ristrutturazione delle aziende agricole siano mirati in relazione alle risultanze dell'analisi SWOT eseguita in relazione alla priorità dell'Unione 2, come richiesto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Occorre che sia fornita una spiegazione sulle modalità di indirizzo del sostegno (ad esempio, in termini strutturali (dimensione), settoriali o territoriali dell'azienda agricola).	Accolta, con integrazione testo. I principi di selezione per la sottomisura 4.1 sono individuati in relazione alle evidenze emerse nell'ambito dell'analisi SWOT ed esplicitate nella strategia regionale volta a rispondere ai fabbisogni individuati. In accordo con tali assunti, la sottomisura sostiene prioritariamente le imprese condotte da giovani imprenditori, quelle che attuano interventi strategici, quelle ubicate in talune zone geografiche, quelle orientate verso la qualità delle produzioni e l'aggregazione dei produttori, quelle caratterizzate da determinate dimensioni economiche. Viene, pertanto, <u>integrato</u> il paragrafo 8.2.4.3.1.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione".	Integrazione paragrafo 8.2.4.3.1.7.

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
97	Il criterio di selezione "qualità della produzione" non sembra riguardare propriamente la sotto-misura 4.1. Si suggerisce, pertanto, alle autorità regionali di utilizzare piuttosto il criterio "qualità della proposta di investimento".	Condivisa e confermata. Si conferma che per la Regione del Veneto risulta strategica la valorizzazione delle produzioni aderenti a regimi di qualità riconosciute da sistemi di certificazione europei, nazionali o regionali, espressione dell'alto grado di affidabilità dei diversi comparti produttivi e della trasformazione in cui il Veneto eccelle. Anche il Position paper riconosce l'importanza degli schemi qualitativi dei prodotti (P. 2.2, pag 21), concetto ripreso nell'Accordo di Partenariato (Ob. 3 strategia politiche di sviluppo pag. 183), intesi come potenzialità tipicamente italiane in quanto espressione della cultura e delle biodiversità territoriali da perseguire in un contesto d'innovazione avente carattere distintivo. L'alto numero dei prodotti a DO e IGT riconosciuti in Veneto (Tab 4.1.1.51) deve essere valorizzato e costituisce, tra gli altri proposti, uno dei criteri di selezione dei progetti di sviluppo aziendale. La qualità, pertanto, si ritiene possa costituire un utile strumento per il miglioramento della competitività e concorrenzialità delle aziende venete. Circa la qualità degli investimenti si ribadisce quanto indicato anche all'osservazione 87 in merito alla strategicità degli interventi.	Nessuna integrazione
4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli			
98	L'aliquota di sostegno del 10% a favore delle imprese di grandi dimensioni è molto bassa. La Regione è invitata a spiegare come un'aliquota di sostegno così bassa possa avere un effetto incentivante.	Non accoglibile. Le grandi imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono oggetto di particolare attenzione per il loro rapporto con il mercato e con la possibilità di determinare effetti distorsivi della concorrenza paragrafo 2.2 ("Ambito di applicazione") degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01). Per loro caratteristiche strutturali, economiche, finanziarie e organizzative sono assimilabili alle grandi imprese di altri settori, in cui l'effetto incentivante del contributo pubblico assume interesse a livelli equiparabili a quelli indicati nella misura del PSR (10%). Si ritiene che l'intensità di aiuto proposta sia coerente con quanto sopra e conforme a quella prevista per la trasformazione in prodotti non agricoli fissata appunto al 10% dagli Orientamenti per gli aiuti di stato nei settori agricolo forestale e nelle zone rurali.	Nessuna integrazione
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura			
99	La descrizione delle misure dirette a migliorare l'infrastruttura idrica è troppo generica e non permette di identificare le tipologie di operazioni previste e di comprendere gli eventuali effetti potenzialmente negativi sulle risorse idriche. Il PSR dovrebbe inoltre chiarire se tali investimenti siano destinati all'irrigazione e in tal caso dovrebbe indicare come evitare una sovrapposizione con la sotto-misura 4.1 (qualora gli investimenti nell'irrigazione siano inclusi ai sensi della sotto-misura 4.1), nonché dimostrare l'osservanza di tutti i requisiti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Infine, la descrizione dell'operazione dovrebbe escludere la possibilità di un sostegno sia da parte del PSR nazionale che da parte del PSR regionale e garantire che quanto indicato sia coerente con le indicazioni incluse nell'AP.	Accolta, con integrazione testo. Si conferma che l'intervento proposto serve per garantire l'approvvigionamento idrico delle malghe e degli alpeggi di montagna con la realizzazione di infrastrutture al servizio di una pluralità di soggetti. La salvaguardia dell'ambiente è garantita dal fatto che ogni intervento è subordinato a tutte le autorizzazioni previste dalle norme statali regionali comunitarie. Gli investimenti non sono per uso irriguo. Viene in tal senso <u>integrato</u> il testo del paragrafo 8.2.4.3.3.5. "Costi ammissibili".	Integrazione par. 8.2.4.3.3.5
100	Alla luce dei problemi individuati dall'analisi SWOT in termini di pressioni sulla biodiversità, la Regione potrebbe valutare l'impatto delle nuove strade sulla frammentazione degli habitat rurali e forestali.	Condivisibile e confermata. Apposito riferimento relativo è inserito nel capitolo 8.1 'Investimenti' dove si precisa che gli investimenti e le relative spese ammissibili devono rispettare le disposizioni previste dall'articolo 65 del Reg. CE n. 1303/2013 "Ammissibilità" e dall'articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2013. Inoltre il PSR è stato assoggettato a livello di programma a procedura Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) ai sensi della Direttiva Habitat.	Nessuna integrazione
101	Si ricorda alla Regione che il sostegno non può essere utilizzato per finanziare interventi di ordinaria manutenzione. A tale riguardo, si invita la Regione a chiarire il carattere straordinario dei costi di manutenzione previsti ai sensi della sotto-misura 4.3.	Accolta, con modifica testo. Viene <u>modificato</u> il testo del paragrafo 8.2.4.3.3.5 "Costi ammissibili".	Integrazione par. 8.2.4.3.3.5
102	Si consiglia alla Regione di precisare se l'acquisto di attrezzi e macchinari di seconda mano sia un costo non ammissibile (analogamente alle sotto-misure 4.1 e 4.2). Se l'acquisto di macchinari e attrezzature di seconda mano è consentito, si applicano le condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione.	Non condivisibile. La sottomisura non prevede l'acquisto di macchinari. L'acquisto di attrezzatura viene comunque trattato nel capitolo 8.1 in cui verranno esclusi gli acquisti di materiale usato.	Nessuna integrazione
103	Per quanto riguarda le strade di accesso alle zone forestali (selvo-pastorali), si invitano le autorità regionali a fornire informazioni su quale sia l'attuale livello di densità e quale sia il livello di densità desiderato per siffatta infrastruttura forestale. Tale aspetto può essere considerato anche per i criteri di selezione, la designazione degli obiettivi di questa misura e la descrizione del contributo all'aspetto specifico 5A, come richiesto in passato dalla Corte dei conti in materia di investimenti forestali.	Accolta con integrazione testo. Viene <u>integrato</u> il testo dei paragrafi interessati della Sottomisura 4.3.	Integrazione paragrafi interessati della Sottomisura 4.3

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
104	La Regione è invitata a definire la percentuale minima di utilizzo dell'energia termica per la produzione di energia elettrica da biomassa.	Non condivisibile. Si conferma che la sottomisura non finanzia impianti di produzione di energia elettrica.	Nessuna integrazione
105	La Regione è invitata a fornire ulteriori chiarimenti e giustificazioni relativamente alla scelta delle aliquote di sostegno e al diverso trattamento a seconda che il soggetto sia privato o pubblico.	Accolta, con integrazione testo. Viene integrato il testo del paragrafo 8.2.4.3.3.8 "Importi e aliquote di sostegno".	Integrazione par. 8.2.4.3.3.8
	4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali		
	4.4.1 Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti montani/collinari abbandonati/degradati		
106	La tipologia dell'operazione è descritta in termini troppo generali. Non è affatto chiaro quali siano gli interventi concreti previsti ai sensi di questa sotto-misura. Questa sottomisura dovrebbe riguardare solo gli investimenti non produttivi finalizzati al raggiungimento di scopi connessi all'agricoltura e collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli investimenti non collegati a tali obiettivi non sono ammissibili ai sensi di questa sotto-misura. È inoltre necessario rispettare la demarcazione tra l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013.	Accolta con modifica testo. Si premette che l'intervento 4.4.1. fa riferimento esclusivamente a "superfici agricole abbandonate" e non a superfici forestali. La presente proposta trova fondamento nella misura 216 azione 6 "Recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati", approvata nel PSR nel 2010 con la riforma dell'health check che, nei tre anni di programmazione (2010-2011 e 2012) ha coinvolto in Veneto oltre 1200 ettari di superfici recuperate (per una spesa complessiva richiesta pari a circa € 4.780.000,00). Con il PSR 2014-2020 è stata riproposta la misura, come uscita dalla fase di negoziazione del 2010 che segnalava il vincolo pluriennale di destinazione a funzione non produttiva delle superfici oggetto di recupero (es. divieto di pascolo e divieto di sfalcio con finalità produttive). In considerazione dell'analoga natura degli investimenti qui proposti (art. 17 (1) (d) Reg UE 1305/2013), la criticità che emerge è che qualsiasi impegno agroambientale sotteso alla superficie recuperata va giustificato in termini di maggiori costi e mancati redditi sulla base del presupposto che il beneficiario su quella superficie eserciti "un'attività minima". Infatti, in base all'art. 28 del Reg. UE 1305/2013, comma 3, "i pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma". Al punto iii), il Regolamento 1306/2013 definisce "attività agricola", oltre ai punti i) e ii), lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Sulla base della peculiare natura delle superfici agricole recuperate con la proposta di misura in argomento (superfici abbandonate e, per questo, degradate) e di quanto riportato dai regolamenti comunitari in termini di baseline, si chiede se sia possibile attivare una misura agroambientale pluriennale, considerando coerenti con la definizione di "attività minima" le superfici agricole recuperate dall'abbandono. In tal caso le operazioni che possono trovare rendicontazione riguardano tutte le attività manutentive che permettano il consolidarsi del cotico erboso recuperato. Viene pertanto <u>integrato</u> il paragrafo 8.2.4.3.4.1.	Integrazione par. 8.2.4.3.4.1
107	La Regione è invitata a definire il termine "investimenti non produttivi".	Accolta, con modifica testo. Si tratta di interventi su superfici un tempo "agricole" volti a contenere il deterioramento, naturalistico e paesaggistico di prati e pascoli ora in stato di abbandono. Queste operazioni di recupero riguardano ambiti classificati ad "alto" o "molto alto" valore ecologico, progressivamente compromesse dall'invasione di infestanti. Tali interventi sono proposti nell'ambito degli investimenti non produttivi poichè non comportano alcuna utilità economica al soggetto che li esegue. Vengono <u>integrati</u> i paragrafi "Descrizione del tipo di intervento", "Informazioni specifiche della misura" relativi all'intervento 4.4.1 e i paragrafi "Informazioni specifiche della misura" relativi all'intervento 4.4.2 e 4.4.3	Integrazione Intervento 4.4.1 par. 8.2.4.3.4.1; 8.2.4.3.4.11; Intervento 4.4.2 par. 8.2.4.3.5.11; intervento 4.4.3 par. 8.2.4.3.6.11
108	Occorre specificare i costi ammissibili.	Accolta, con integrazione testo. Il paragrafo 8.2.4.3.4.5 "eligible costs" è stato opportunamente <u>integrato</u> riportando, con maggior dettaglio rispetto a quanto già inserito, le operazioni necessarie per il recupero delle superfici abbandonate a prato. Per ogni eventuale ulteriore precisazione è possibile fare riferimento al <u>pertinente capitolo nell'Allegato A "calcoli economici"</u> .	Integrazione par. 8.2.4.3.4.5
109	Si rammenta alla Regione che i costi di manutenzione non sono ammissibili ai sensi di questa sotto-misura.	Accolta con modifica testo. Sono stati tolti dal tipo di operazione proposta ed integrati a seconda di quanto risultante dagli esiti del quesito 108.	Integrazione par. 8.2.4.3.4.5
110	Nella descrizione della sotto-misura 4.4.1 il PSR rimanda all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013. A questo proposito, la Regione è invitata a chiarire le forme di cooperazione che possono godere del sostegno e le norme ad esse sottese (in termini di responsabilità).	Accolta con modifica testo. Il paragrafo 8.2.4.3.4.1 è stato opportunamente <u>modificato</u> secondo le integrazioni proposte.	Integrazione par. 8.2.4.3.4.1

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
111	La Regione è invitata a chiarire l'aspetto relativo al "recupero della biodiversità" relativamente all'intervento sostenuto ai sensi della sotto-misura 4.4.1.	Accolta con modifica testo. L'intervento 4.4.1 non supporta finanziariamente il recupero della biodiversità, che peraltro diviene effetto indiretto e sostanziale externalità positiva delle operazioni di ripristino ambientale che vengono compiute. In relazione all'obiettivo sottolineato dalla presente sottomisura, di conservare la biodiversità delle specie e degli habitat e valorizzarne in termini di pubblica utilità le aree Natura 2000, è stata infatti proposta questa operazione, che non comprende interventi riconducibili in senso stretto ad immobilizzazioni materiali, ma azioni di ripristino di ecosistemi prativi ad alto valore naturalistico a rischio di scomparsa, a causa dell'avanzamento progressivo del bosco. Tali investimenti non produttivi si contretizzano, soprattutto, nell'apporto di manodopera, fondamentale per riportare le aree prative nelle condizioni precedenti allo stato di progressivo degrado, causato dall'importante presenza di specie erbacee ed arbustive alloctone/invasive. Si tratta di un intervento una-tantum, dunque non riconducibile alle fattispecie definite dagli impegni pluriennali agro-climatico-ambientali, che vede come risultato la "ripristinata" presenza dell'habitat stesso. Viene pertanto <u>integrato</u> il <u>paragrafo 8.2.4.3.4.1</u> .	Integrazione par. 8.2.4.3.4.1
112	Considerando che la misura riguarda investimenti collegati al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientali, l'unità di sostegno (ettari) non sembra adeguata.	Accolta, con modifica testo. Si propone l'unità di misura in ettari perché il risultato di quanto posto in essere tramite l'operazione 4.4.1 è la presenza di un habitat, evidentemente caratterizzato da una determinata superficie e rispetto al quale sono stati valutati i costi standard. Viene pertanto integrato il paragrafo 8.2.4.3.1.8.	Integrazione par. 8.2.4.3.1.8.
4.4.2. Introduzione di infrastrutture verdi			
113	La Regione è invitata a chiarire il ruolo delle associazioni di aziende agricole in relazione agli investimenti sui terreni agricoli e il ruolo degli organismi pubblici e privati che gestiscono le reti idriche quali beneficiari, visto che gli investimenti dovrebbero principalmente riguardare terreni agricoli.	Accolta, con modifica testo. Si evidenzia che le domande di aiuto possono essere attuate in forma collettiva, ossia una domanda singola che raggruppa più soggetti, comunque, caratterizzati da titoli di possesso su una superficie agricola. Le associazioni di agricoltori possono partecipare come beneficiario singolo, qualora si qualificano, anche formalmente, sulla base di un fascicolo aziendale come "GESTORI DI SUPERFICI". Diversamente, possono operare nell'ambito di un progetto collettivo come soggetto coordinatore di una domanda che accomunerà più domande singole. Il testo relativo ai beneficiari viene riformulato.	Integrazione par. 8.2.4.3.2.4. Beneficiari
114	Si rammenta alla Regione che gli investimenti non produttivi in ambito forestale sono esclusi da questa sotto-misura (rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1305/2013).	Accolta, con modifica testo. Gli ambiti di intervento riguardano esclusivamente superfici agricole. In questo caso, non si tratta di investimenti forestali, ma di investimenti finalizzati alla riqualificazione nel senso di un incremento della naturalità diffusa e di una diversificazione del paesaggio agrario, come anche evidenziato dagli studi effettuati per la valutazione in itinere del psr 2007-2013. Vengono <u>integrati</u> i paragrafi 8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento e 8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità.	Integrazione par. 8.2.4.3.5.1. e 8.2.4.3.5.6.
115	Le autorità regionali sono invitate ad indicare le unità applicabili alle aliquote di sostegno per quanto riguarda gli investimenti di cui alle lettere b), c) e d).	Accolta con modifica testo. Si tratta di un refuso. Si precisa che l'unità di misura a cui si riferiscono per gli interventi b) c) d) è l'ettaro, unità di misura che non era stata riportata al punto 8.2.4.3.5.8	Integrazione par. 8.2.4.3.5.8
116	La descrizione deve includere maggiori dettagli sugli investimenti legati all'istituzione di nuovi boschetti al fine di aumentare il livello di biodiversità.	Accolta con modifica testo. Viene <u>integrato</u> il testo di descrizione dell'intervento 4.4.2 con maggiori dettagli relativi alla realizzazione dei boschetti, al paragrafo 8.2.4.3.5.1.	Integrazione par. 8.2.4.3.5.1
4.4.3 Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica			
117	Questa operazione può svolgere un ruolo importante nella salvaguardia della biodiversità, ma la dotazione stanziata non sembra adeguata per affrontare questo bisogno ambientale. Considerando che dall'analisi SWOT è emerso anche un depauperamento dell'avifauna e che, nel complesso, gli agro-ecosistemi e la fauna selvatica devono essere preservati, per migliorare i risultati ambientali è opportuno prendere in considerazione un aumento degli stanziamenti previsti.	Condivisibile e confermata. La possibilità di un aumento degli stanziamenti previsti è stata presa in considerazione, ma si è deciso di contribuire alla salvaguardia della biodiversità principalmente attraverso gli schemi ambientali della misura 10, che può produrre risultati meglio misurabili e su ampie superfici. All'intervento 4.4.3 è conferito un ruolo di sostegno a interventi con caratteristiche ed estensioni più particolari.	Nessuna integrazione
118	L'imposizione di un tetto pari a 10 000 EUR per la creazione delle zone umide potrebbe essere d'ostacolo alla loro realizzazione. La Regione è invitata a giustificare la decisione di imporre tale tetto.	Accolta con modifica testo. Osservazione condivisa. Il massimale di 10.000€ deriva dalle esperienze promosse nelle passate programmazioni dove si è dimostrato congruo con le iniziative messe in atto dalle aziende agricole aderenti. Peraltro, al fine di incrementare il possibile raggiungimento degli obiettivi ambientali della sotto-misura proposta, è proposto un aumento del limite massimo a 20.000 €/ha. Viene pertanto <u>integrato</u> il <u>paragrafo 8.2.4.3.6.8</u> .	Integrazione par. 8.2.4.3.6.8
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)			
119	La valutazione della verificabilità e controllabilità della misura è molto generica. L'azione di mitigazione (come indicata) è descritta in maniera insufficiente e non sembra affrontare correttamente il rischio identificato. La Regione è invitata a fornire ulteriori informazioni in merito.	Accolta, con integrazione testo. La verifica dell'eventuale indennizzo proveniente da altre forme assicurative attivate dal beneficiario viene effettuata in sede di ammissibilità della domanda di aiuto, presso il sistema assicurativo agricolo nazionale istituito ai sensi delle norme nazionali di riferimento (Dlgs 102/04 e PSR nazionale 2014-2020 misura gestione del rischio). Alla luce di queste considerazioni viene <u>integrato</u> il paragrafo 8.2.5.3.1.9.2. "Misure di attenuazione", nonché i paragrafi 8.2.5.3.1.9.1. "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure" e 8.2.5.3.1.9.3. "Valutazione generale della misura"	Integrazione par. 8.2.5.3.1.9.2, 8.2.5.3.1.9.1. e 8.2.5.3.1.9.3
5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici			
120	Deve essere incluso un riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Accolta, con integrazione testo. Viene <u>inserito</u> un apposito riferimento relativo agli investimenti nel capitolo 8.1.	Integrazione cap 8.1
121	Qualora gli organismi pubblici rientrino tra i beneficiari ammissibili, deve essere chiarito il nesso tra l'investimento effettuato da tali organismi e il potenziale produttivo agricolo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.	Condivisibile e confermata. Non sono e non saranno previsti tra i beneficiari gli enti pubblici in quanto eventualmente ammissibili nella sottomisura 5.1 non attuata	Nessuna integrazione

	Osservazione	Risposta	PSR errata/corrige
N.	descrizione	testo definitivo	riferimento paragrafo PSR
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)		
122	La Regione è incoraggiata a considerare l'opportunità di aggiungere un ulteriore principio per i criteri di selezione, che dia priorità ai progetti che dimostrino di avere migliori prestazioni ambientali.	Non condivisibile. La sottomisura 6.1 viene attivata all'interno di un pacchetto integrato che prevede anche la sottomisura 4.1 nell'ambito della quale tra i criteri di selezione vi è una focalizzazione sugli investimenti considerati prioritari fra cui quelli ambientali rivestono un ruolo preminente.	Nessuna integrazione
123	Per quanto riguarda le sotto-misure 6.1 e 6.3, devono essere definite le soglie superiori e inferiori (previste dall'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013) d'accesso al sostegno per le aziende agricole ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, in termini di potenziale produttivo, misurato in produzione standard (ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1242/2008) o equivalente.	Accolta, con modifica testo. In analogia a quanto previsto per la sottomisura 4.1, le imprese che aderiscono alla sottomisura 6.1 devono avere una dimensione economica aziendale minima superiore a 15.000 € di Produzione Standard. In zona montana tale limite è ridotto a 12.000 € di Produzione Standard. La dimensione economica aziendale massima per poter beneficiare dei contributi previsti dalla sottomisura è pari a 250.000 € di PS.	Integrazione paragrafo 8.2.6.3.1.6.
	6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori		
124	Nel programma deve essere data una definizione precisa del termine "insediamento" prendendo in considerazione le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, al regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione.	Accolta con modifica testo. Per primo insediamento si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata. In caso di insediamento in compagine societaria, il giovane può essere: a) socio amministratore di una società di persone, avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola; deve possedere la maggioranza delle quote societarie e nell'atto costitutivo non dovrà essere escluso dalla ordinaria e straordinaria amministrazione; b) socio amministratore di società di capitale avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Nelle società di capitale il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurarli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria. Come evidenziato nel paragrafo 8.2.6.3.1.6, il giovane agricoltore dovrà soddisfare la definizione di agricoltore attivo (Reg. n. 1307/2013 art. 9) entro 18 mesi dalla data di insediamento e acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (D.Lgs. 99/2004) entro 36 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno. Il giovane dovrà essersi insediato per la prima volta da meno di 12 mesi prima della data di presentazione della domanda. Viene <u>integrato</u> il testo del paragrafo 8.2.6.3.1.4. "Beneficiari".	Integrazione paragrafo 8.2.6.3.1.4.
125	Nel caso di un sostegno ai sensi della sotto-misura 6.1, laddove il piano aziendale faccia riferimento all'utilizzo di altre misure di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, e l'approvazione della domanda di sostegno dia anch'essa accesso al sostegno previsto da tali misure, la Regione deve assicurare che la domanda di sostegno rechi le informazioni necessarie a valutare l'ammissibilità ai sensi di tali misure (conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).	Accolta, con modifica testo. Viene <u>integrato</u> il testo del paragrafo 8.2.6.3.1.2. "Tipologia di sostegno"	Integrazione par. 8.2.6.3.1.2.
126	Le condizioni specifiche per i giovani agricoltori che non si insediano come unico capo dell'azienda dovrebbero essere integrate con informazioni supplementari. Secondo l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, se il giovane agricoltore non si insedia nell'azienda come unico capo della stessa, gli Stati membri devono fissare ed applicare condizioni specifiche per l'accesso al finanziamento. La condizione di ammissibilità (includere nel PSR del Veneto) "o come socio paritario di altro agricoltore o agricoltori sotto i 40 anni di età" non è sufficiente ad assicurare che il giovane agricoltore o i giovani agricoltori esercitino l'effettivo controllo.	Accolta con modifica testo. La condizione di "unico capo azienda" del giovane agricoltore viene assicurata dalle condizioni di ammissibilità previste per l'insediamento in ambito societario che dovranno alternativamente prevedere: 1) socio amministratore di una società di persone, avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola. Il giovane deve possedere la maggioranza delle quote societarie e nell'atto costitutivo non dovrà essere escluso dalla ordinaria e straordinaria amministrazione; 2) socio amministratore di società di capitale avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Nelle società di capitale il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurarli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria. Viene pertanto integrato il testo al paragrafo 8.2.6.3.1.4. "Beneficiari".	Integrazione par. 8.2.6.3.1.4.
127	Dovrebbe essere fornita una spiegazione più dettagliata su come il giovane agricoltore eserciterà l'effettivo e durevole controllo nei casi in cui la domanda di sostegno riguarda un'azienda agricola di proprietà di una persona giuridica (articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione).	Accolta, con modifica testo. La condizione di "unico capo azienda" del giovane agricoltore viene assicurata dalle condizioni di ammissibilità previste per l'insediamento in ambito societario: a) socio amministratore di una società di persone, avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola; il giovane deve possedere la maggioranza delle quote societarie e nell'atto costitutivo non dovrà essere escluso dalla ordinaria e straordinaria amministrazione; b) socio amministratore di società di capitale avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Nelle società di capitale il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurarli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria. Viene <u>integrato</u> il testo del paragrafo 8.2.6.3.1.4. "Beneficiari".	Integrazione paragrafo 8.2.6.3.1.4.
128	Non è indicata la durata del regime. Occorre ricordare che il sostegno di cui alla sottomisura 6.1 è erogato in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni.	Accolta, con modifica testo. La durata del piano aziendale viene prevista in 36 mesi come riportato nel paragrafo 8.2.6.3.1.6. Viene, inoltre, <u>integrato</u> il testo del paragrafo 8.2.6.3.1.8	Integrazione paragrafo 8.2.6.3.1.8.

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
129	Devono essere definite le capacità professionali e le competenze.	Accolta, con modifica testo. La competenza professione è dimostrata mediante: a) titolo di studio attinente le materie agrarie; b) frequenza di un corso di formazione (150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente. Viene <u>integrato</u> il testo del paragrafo interessato.	Integrazione par. 8.2.6.3.1.4.
130	Il sostegno ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 è erogato sotto forma di versamento forfettario concesso a condizione che il piano aziendale sia stato attuato correttamente. Non è previsto il rimborso di specifici costi ammissibili. Considerando che il sostegno non ha carattere di investimento (è infatti erogato ai beneficiari per stimolarli all'attuazione del piano aziendale), la definizione di costi ammissibili non è appropriata. L'aiuto viene indirizzato per il tramite dei criteri di selezione e può essere ulteriormente indirizzato specificando i contenuti richiesti del piano aziendale.	Accolta, con modifica testo. Il premio verrà erogato, in due tranches, in relazione all'implementazione e alla realizzazione del piano. Viene <u>eliminato</u> dal testo il riferimento e l'elenco delle spese ammissibili e non ammissibili nel paragrafo 8.2.6.3.1.5.	integrazione par. 8.2.6.3.1.5.
131	Per la definizione dell'importo del sostegno si deve illustrare chiaramente in che modo si sia tenuto conto della situazione socio-economica nella zona di programmazione, come richiesto dall'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.	Accolta, con modifica testo. Il premio erogato per l'insediamento dei giovani imprenditori è lo strumento per consentire l'iniziale sviluppo delle aziende nel momento della loro costituzione. Si indica in € 40.000 il premio forfettario da erogare in quanto correlato al valore del reddito medio annuo pro capite regionale pari a 13.376 € (fonte IRPEF pro capite 2011 Regione Veneto, ultimo dato disponibile). Infatti, considerando il periodo di grazia di 36 mesi concesso al giovane per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale, il premio indicato risulta adeguato a garantire, nei primi anni di avvio dell'attività, un sufficiente sostegno economico al giovane imprenditore. Viene <u>integrato</u> il testo del paragrafo 8.2.6.3.1.8.	Integrazione par. 8.2.6.3.1.8.
132	Il PSR deve fissare l'importo del sostegno. Qualora la Regione decidesse di differenziare il sostegno, essa lo può fare stabilendo importi fissi diversi (con una descrizione delle condizioni ritenute per i diversi importi di aiuto da concedere), allo scopo di chiarire ai futuri beneficiari il sostegno ottenibile. L'aliquota di sostegno nell'ambito di tale differenziazione non può variare tra un minimo e massimo (come invece prevede il PSR corrente del Veneto). La Regione deve quindi fornire una giustificazione fondata in merito alla differenziazione del sostegno in diversi importi fissi, nonché un chiarimento su come i diversi livelli di sostegno siano calcolati, inclusi i requisiti associati ad un qualsiasi livello di sostegno.	Accolta, con modifica testo. Il premio verrà erogato in cifra fissa secondo le modalità indicate in scheda per la sottomisura 6.1 al paragrafo 8.2.6.3.1.8. "Importi e aliquote di sostegno" che viene pertanto <u>integrato</u> .	Integrazione par. 8.2.6.3.1.8
133	Taluni degli elementi obbligatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione non sembrano essere stati inclusi a titolo di requisito del piano aziendale (ad esempio, le tappe essenziali per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, i particolari delle azioni inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse).	Accolta, con modifica testo. Viene <u>integrato</u> il testo del paragrafo 8.2.6.3.1.6 "Condizioni di ammissibilità" con la descrizione dei contenuti del piano aziendale.	Integrazione par. 8.2.6.3.1.6.
134	Il piano aziendale dovrebbe prevedere che il giovane agricoltore si conformi alla definizione di agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data di insediamento ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.	Accolta, con modifica testo. Viene <u>integrato</u> il testo del paragrafo 8.2.6.3.1.6 "Condizioni di ammissibilità" con l'aggiunta, fra i contenuti del piano, dell'impegno a diventare agricoltore attivo (art. 9 Reg. UE 1307/2013) entro 18 mesi dall'insediamento.	Integrazione paragrafo 8.2.6.3.1.6.
135	Occorre indicare con chiarezza che l'ultima rata da versare al beneficiario è subordinata alla corretta attuazione del piano aziendale, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013. La versione corrente del PSR del Veneto menziona unicamente l'attuazione del piano aziendale.	Accolta, con modifica testo. Viene <u>integrato</u> il testo del paragrafo 8.2.6.3.1.8 in questo senso, presupponendo quindi un' istruttoria finale dell'ufficio preposto che verifichi la realizzazione di quanto previsto nel piano.	Integrazione par. 8.2.6.3.1.8.
136	Dopo un opportuno esame, la Regione dovrebbe altresì garantire che il PSR 2014-2020 tenga correttamente conto delle risultanze delle attività di controllo riferite al periodo di programmazione 2007-2013, nonché delle cause di errori identificati nei piani d'azione nazionali relativamente ai tassi d'errore per misure identiche o similari.	Accolta con integrazione testo. Nella redazione della misura sono stati analizzati gli aspetti positivi e le criticità emerse nel periodo di programmazione 2007/2013 al fine di massimizzare gli impatti e garantire la durata permanenza nel settore agricolo dei giovani neoinsedati. La proposizione della misura nell'ambito dei progetti integrati aziendali (Pacchetto Giovani) è stata considerata positivamente anche nel corso della visita d'informazione svolta dalla Corte dei Conti di Lussemburgo nel mese di aprile 2011 in esito all'audit precedentemente condotto per la mis 121 (vedi Relazione speciale n.8/2012). Viene pertanto <u>integrato</u> il paragrafo 8.2.6.3.1.1.	Integrazione par. 8.2.6.3.1.1.
6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole aziende agricole			

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
137	In linea di principio, la sotto-misura 6.3 del PSR del Veneto non sembra essere in linea con le indicazioni dell'AP relativamente al fabbisogno di evoluzione strutturale delle aziende agricole.	Accolta, con modifica testo. Viene eliminata la Sottomisura 6.3.	Eliminazione della sottomisura 6.3
138	La sotto-misura 6.3 riguarda lo sviluppo delle aziende agricole già esistenti e non può essere utilizzata per l'insediamento di piccole aziende agricole nuove. Devono essere pertanto eliminati tutti i riferimenti o elementi del contenuto della sotto-misura (inclusa la tipologia dell'operazione e del sostegno, i costi e le condizioni ammissibili e l'aliquota di sostegno) che prevedono o si applicano all'insediamento di piccole aziende agricole nuove.	Accolta, con modifica testo. Viene eliminata la Sottomisura 6.3.	Eliminazione della sottomisura 6.3
139	La sotto-misura 6.3 non ha carattere di investimento e non è limitata ad alcuna categoria di costi ammissibili. Il sostegno è erogato ai beneficiari allo scopo di stimolarli all'attuazione del piano aziendale.	Accolta, con modifica testo. Viene eliminata la Sottomisura 6.3.	Eliminazione della sottomisura 6.3
140	Le condizioni di ammissibilità del PSR non dovrebbero escludere gli agricoltori sulla base di un limite di età (età non superiore ai 55 anni). Tale limite potrebbe risultare discriminatorio e non in linea con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Accolta, con modifica testo. Viene eliminata la Sottomisura 6.3.	Eliminazione della sottomisura 6.3
141	Deve essere incluso un riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Accolta, con modifica testo. Viene eliminata la Sottomisura 6.3.	Eliminazione della sottomisura 6.3
142	Alcuni degli elementi obbligatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione non sembrano essere stati indicati chiaramente a titolo di requisito nel piano aziendale (quali gli aspetti delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, che potrebbero favorire il conseguimento della redditività, quali investimenti, formazione, collaborazione).	Accolta, con modifica testo. Viene eliminata la Sottomisura 6.3.	Eliminazione della sottomisura 6.3
143	La Regione è invitata a specificare il criterio relativo all' "applicazione locale" (come menzionato al punto 6 del capitolo sui principi concernenti la definizione dei criteri di selezione).	Accolta, con modifica testo. Viene eliminata la Sottomisura 6.3.	Eliminazione della sottomisura 6.3
6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole			
144	La tipologia di diversificazione delle aziende agricole ai sensi delle sottomisure 6.4 appare essere più limitata rispetto all'AP che, di contro, sottolinea l'importanza della diversificazione delle aziende in relazione ai settori innovativi.	<p>Non condivisibile. Si conferma che, in riferimento alle possibilità arretrate dall'articolo 19 comma 1 lettera b "Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra agricole", in coerenza con quanto indicato dall'PA nelle linee di indirizzo strategico dell'obiettivo 3 da pagina 180 a 181, il programma prevede due tipologie di operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una specifica (6.4.1) per la diversificazione delle attività delle imprese agricole in attività non agricole, peraltro ambito specificatamente richiamato a pagina 183/184 del PA, ove si rileva l'attivazione nell'ambito dell'intero territorio regionale con priorità alle zone C e D. Sempre nelle linee di indirizzo strategico dell'obiettivo tematico 3 pag 180/181 del PA, nell'ambito della descrizione delle misure più mirate viene specificato che "... dovrebbero essere sviluppate iniziative di valorizzazione del paesaggio rurale inteso come valore aggiunto non riproducibile dalla concorrenza, ma funzionale insieme al benessere ed alla competitività dei territori, soprattutto quando abbinato ai prodotti tipici e al turismo ..." tale specifica supporta la volontà regionale di sviluppare la multifunzionalità dell'impresa agricola verso attività agrituristiche e di turismo rurale le quali portano un innegabile legame tra luogo di produzione e prodotto. Sempre nell'ambito della strategia dell'obiettivo tematico 3 si prevede "inoltre" che il "supporto alle iniziative di diversificazione nelle aree periurbane (aree B) dovrà essere indirizzato prioritariamente (quindi come criterio di selezione) verso progetti innovativi ovvero progetti che consentano il recupero/valorizzazione di territori o risorse lavorative" per tutto il territorio regionale. - una più generale (6.4.2) rivolta alla diversificazione delle attività economiche nelle aree rurali promossa in un ampio spettro di settori e attività, limitati, nella scheda, per garantire la non sovrapposizione con l'azione di altri fondi comunitari. <p>Nella lettura dell'PA non si ritiene che l'azione rivolta all'imprenditoria extra agricola sia inequivocabilmente vincolata ai settori innovativi, tanto che in più parti lo stesso PA si riferisce a settori non innovativi: "In via prioritaria si dovranno perseguire azioni congiunte sia sul fronte degli incentivi alla creazione di piccole e medie imprese in attività extra agricole (start-up e/o progetti di investimento), sia sul fronte dei servizi alle persone in relazione alle opportunità occupazionali femminili e giovanili, nonché ai fabbisogni dell'assistenza all'infanzia e agli anziani incentivando anche in questo campo la creazione di nuove imprese nei servizi, necessaria per l'inadeguatezza dell'offerta esistente nelle singole aree".</p>	Nessuna integrazione

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
	6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole		
145	La Regione è invitata a fornire ulteriori chiarimenti riguardanti l'attività di "servizio ambientale" per quanto riguarda ciò che verrà ricompreso e sostenuto nell'ambito di tale attività.	Accolta, con modifica testo. Si specifica che con il termine di servizi ambientali si prevede di dare l'opportunità alle aziende agricole di strutturarsi per l'erogazione di alcuni servizi ambientali alla comunità per la pulizia stradale anche attraverso lo sgombero della neve. A tal riguardo è stata <u>modificata</u> , al paragrafo 8.2.6.3.3.1. nella descrizione dell'operazione, l'attività di servizio ambientale con attività di servizio di cura e manutenzione dell'ambiente, di interesse pubblico al paragrafo interessato.	Integrazione par. 8.2.6.3.3.1
146	Dovrà essere inserito un riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Condivisibile e confermata. Si conferma che, il riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n 1303/2013, viene richiamato al par 8.1 "descrizione delle condizioni generali applicate a più misure ..." in modo da fornire un'omogenea interpretazione dei contenuti nell'applicazione a più misure.	Nessuna integrazione
147	L'aiuto ai sensi della sotto-misura 6.4 andrà accordato a micro e piccole imprese e persone fisiche situate in aree rurali così come ad agricoltori o coadiuvanti familiari, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1305/2013. L'ambito di applicazione della sotto-misura 6.4 relativamente ai beneficiari potenziali (quali previsti dal PSR del Veneto) risulta troppo stretto e non conforme alla disposizione legislativa di cui sopra. La Regione viene invitata a giustificare la propria scelta sulla base della analisi SWOT.	Condivisibile e confermata. La giustificazione alla decisione regionale di prevedere due operazioni distinte sulla misura 6.4, una delle quali limitatamente agli imprenditori che diversificano l'attività agricola trova una base nell'AP in riferimento alle linee di indirizzo strategico dell'obiettivo tematico 3. In relazione all'analisi Swot si precisa che tale scelta è giustificata dall'incontro dei seguenti punti di Forza (F), Debolezza (D), Opportunità (O) e Minacce (M): Come punti di forza l'analisi Swot ha evidenziato: - F 01, F13, F16, F26, F27, F28, F30,F60, F62 Come punti di debolezza l'analisi Swot ha evidenziato: - D71, D68, D74, D75 Come punti di opportunità l'analisi Swot ha evidenziato: - O 23, O 36, O37, O47, O48, O49, O50 Come punti di opportunità l'analisi Swot ha evidenziato: - M 04, M 06, M08, M10, M 39 Tali punti generano quanto indicato nel riquadro 5.1 per la FA 6a, che viene riferito alla tavola 5.1.7 dove tra i fabbisogni indicati per la priorità 6a si segnalano i FB 06 FB25 e FB 32. Infatti il fronte delle opportunità rilevate, per quanto riguarda in particolare la possibilità di valorizzare le peculiarità del territorio e del ruolo multifunzionale dell'agricoltura e delle foreste, la disponibilità di nuove politiche regionali in tema di turismo, diversificazione e agricoltura sociale, in presenza di una crescente domanda di servizi sociali, collettivi, alla persona, tende a consolidare in maniera tangibile anche le possibilità di effettivo aumento del reddito agricolo (FB 06) e dell'occupazione più in generale. Il tutto è poi sostenuto nel paragrafo 5.2.6.1.2 "Combination and justification of rural development measures" dove si precisa: "In relazione alla possibilità di migliorare le condizioni economiche ed occupazionali che per consolidare in maniera progressiva e duratura la razionale gestione delle risorse e dei territori rurali, si agirà differentemente incidendo sulle imprese agricole e sulle imprese in generale."	Nessuna integrazione
148	Relativamente alla restrizione dell'aiuto ad una capacità pari o inferiore ad 1 MW, si richiede alla Regione di fornire valide giustificazioni (ad es. in termini di efficienza e di sostenibilità ambientale) per permettere ai servizi della Commissione di accettare detta restrizione.	Condivisibile e confermata. L'attuale sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche disincentiva gli interventi sopra la soglia di 1 MW e indirizza gli investimenti verso la microgenerazione che ha due indiscutibili vantaggi: non stravolge l'indirizzo produttivo dell'azienda agricola, mantenendo un ruolo sul mercato delle produzioni food, e garantisce bassi impatti ambientali sia in termini di emissioni in atmosfera sia sugli impatti del traffico locale.	Nessuna integrazione
149	Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, si invita la Regione a definire ulteriormente la percentuale minima di energia termica da utilizzarsi nella produzione di energia elettrica da biomassa (nell'attuale formulazione, il PSR si riferisce molto genericamente ad "una parte").	Accolta, con modifica testo. Si condivide l'osservazione della Commissione e pertanto viene fissata una quota minima di utilizzo dell'energia termica cogenerata (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 75%. Tale valore sarà calcolato sulla base dei contenuti della scheda tecnica del motore e del numero di ore annue di esercizio dell'impianto, asseverate dai tecnici progettisti. Per gli impianti di sola produzione di energia termica vale il limite minimo fissato con decreto incentivante (D. MiSe del 18 dicembre 2013), pari all'85%. Viene pertanto integrato il paragrafo 8.2.6.3.4.6.	Integrazione par. 8.2.6.3.4.6.
150	Al fine di permettere la verifica delle disposizioni "de minimis" andrà dichiarato il massimo importo dell'aiuto per beneficiario e periodo.	Accolta con modifica testo. Viene integrato il paragrafo 8.2.6.3.3.8	Integrazione par. 8.2.6.3.3.8
	6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali		
151	Una definizione delle "attività extra agricole" andrà ricompresa nella descrizione (in maniera analoga alla sotto-misura 6.4.1).	Accolta con modifica testo. Viene integrato il paragrafo 8.2.6.3.4.1	Integrazione par. 8.2.6.3.4.1
152	Si invita la Regione a chiarire le ragioni del legame stabilito tra la direttiva Habitat e la conservazione dei siti Natura 2000 rispetto alla tipologia di operazioni da sostenere.	Condivisa e confermata, con parziale integrazione. Il richiamo è inserito nell'ambito di tutte le misure potenzialmente interessate, in relazione agli adempimenti e alle indicazioni emerse in sede di valutazione ambientale del programma. In particolare, si intende evidenziare, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva "Habitat", gli obblighi ed i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, che prevedono per queste aree, qualora interessate da un investimento materiale, l'acquisizione di specifiche autorizzazioni di progetto e la conseguente valutazione d'incidenza mediante l'attivazione della procedura Valutazione d'incidenza prevista dal DPR 357/1997 e s.m.i. Viene pertanto <u>integrato</u> il paragrafo interessato.	Integrazione par. 8.2.6.3.4.1.

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
153	Dovrà essere inserito un riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n.°1303/2013.	Condivisibile e confermata. Si conferma che, il riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n 1303/2013, viene richiamato al par 8.1 "descrizione delle condizioni generali applicate a più misure ...", in modo da fornire un'omogenea ed univoca interpretazione dei contenuti nell'applicazione a più misure.	Nessuna integrazione
154	Occorre indicare chiaramente che i beneficiari ammissibili (micro e piccole imprese e persone fisiche) dovranno essere situati in aree rurali, come disposto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.°1305/2013.	Accolta con modifica testo. Si conferma che il riferimento all'ammissibilità degli interventi è nelle zone rurali B, C, D e che tale informazione viene integrata nella scheda misura	Integrazione par. 8.2.6.3.4.4
155	Il PSR prevede che i servizi all'agricoltura siano beneficiari di aiuti ai sensi della sottomisura 6.4. Detta attività non è prevista dall'AP e di conseguenza non risulta conforme all'AP, né sembra essere ricompresa nelle attività innovative.	Condivisibile e confermata. In relazione alla funzione di orientamento dell'AP si sostiene che lo stesso, non entrando nel dettaglio delle attività finanziabili, non limita gli ambiti, demandando alle analisi di contesto regionale e alle politiche di gestione dei fondi un maggiore dettaglio sui settori ed attività utili per lo sviluppo territoriale. In relazione all'innovazione che possono presentare le aziende dei contoterzisti si riferisce che tale ambito è una delle tipologie di attività extra agricole a cui si riconosce un importante ruolo di modernizzazione dei sistemi agricoli regionali anche grazie all'applicazione di macchinari innovativi, che non risultano ammortizzabili dalla pluralità delle aziende presenti in regione, atti ad aumentare l'efficienza delle operazioni agronomiche e quindi minimizzare l'impatto ambientale delle lavorazioni del terreno. A tal riguardo l'intervento 6.4.2 prevede al paragrafo 8.2.6.3.4.5 eleggibilità dei costi la non ammissibilità dei costi per macchinari riguardanti le normali operazioni agronomiche ma solamente le attrezzature per la corretta distribuzione dei fitofarmaci in attuazione del PAN fitofarmaci e per l'adozione di tecniche di agricoltura conservativa e di dispositivi finalizzati all'agricoltura di precisione.	Nessuna integrazione
156	Le norme relative agli aiuti "de minimis" non possono essere verificate perché non sono forniti l'ammontare massimo e il periodo.	Accolta con modifica testo. Viene intanto <u>integrato</u> il paragrafo 8.2.6.3.3.8.	Integrazione par. 8.2.6.3.3.8
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)			
157	Si invita la Regione a fornire informazioni sulla quota delle proprie aree Natura 2000 che sono dotate di Piano di Gestione. Nell'eventualità che non tutte le aree ne siano dotate, o sia necessario un aggiornamento, si incoraggia la Regione ad utilizzare tale misura per favorire il completamento dei Piani di Gestione.	Condivisa, confermata. La Regione ha deciso di non attivare questo intervento in quanto la redazione dei piani di gestione per le aree Natura 2000 è in corso di redazione ed è sostenuta da specifici finanziamenti.	Nessuna integrazione
158	Si invita la Regione ad illustrare le ragioni della propria scelta di limitare gli investimenti infrastrutturali di piccola entità alla somma di 100 000 EUR e di fornire giustificazioni su come detta somma possa consentire di raggiungere gli obiettivi di cui alla misura 7.	Accolta, con integrazione testo. Per la definizione di questa tipologia di investimento, la Regione ha considerato le informazioni ed i risultati finora ottenuti da interventi/progetti con le medesime caratteristiche realizzati o in corso di completamento nella Programmazione 2007-2013. Rispetto alle informazioni contenute nel documento PSR trasmesso lo scorso mese di luglio, è stato possibile affinare l'indagine conoscitiva in quanto il progressivo completamento della fase di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di tali progetti ha reso disponibili ulteriori dati definitivi molto utili e soprattutto determinanti per formulare una valutazione più equilibrata. L'importo medio che emerge da quest'ultima verifica per questa tipologia di investimento è di 200.000,00 euro. A questo punto, accogliendo a pieno l'osservazione della Commissione e al fine di dare un'immagine quanto mai realistica del contesto in cui si va ad operare, si ritiene opportuno <u>aggiornare la definizione</u> di "infrastruttura su piccola scala" elevando la spesa ammissibile a quest'ultimo importo. Per quanto riguarda gli obiettivi di questa Misura, la Regione intende dare la possibilità a tutti i territori svantaggiati di uscire dal loro isolamento e avviarsi verso uno sviluppo economico e sociale in linea con quello di altre aree regionali.	integrazioni paragrafo 8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura
7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online			
159	Si ricorda alla Regione che i soli investimenti nelle aree rurali sono ammissibili ai sensi della sotto-misura 7.3. Gli investimenti di tipo B e C (quali descritti dal PSR) non sembrano riguardare gli investimenti nelle aree rurali.	Accolta, con modifica testo: come <u>indicato</u> nel paragrafo 8.2.7.3.1.11, il FEASR interverrà solo nelle aree rurali C e D. Per maggior chiarimento, viene <u>introdotta</u> la specifica demarcazione "aree rurali C e D" anche nel paragrafo 8.2.7.3.1.6.	Integrazione par. 8.2.7.3.1.11 e 8.2.7.3.1.6.
160	Il PSE prevede specifiche deroghe ammettendo l'aiuto a infrastrutture di maggiori dimensioni per investimenti nella banda larga. A tale riguardo, va richiamato l'articolo 20 paragrafo 2, del regolamento (UE) n.°1305/2013: la Regione è tenuta a stabilire precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione, al fine di evitare una duplicazione dei finanziamenti.	Accolta, con modifica testo: viene <u>introdotta</u> nel paragrafo 8.2.7.3.1.11 una più chiara demarcazione rispetto agli analoghi interventi finanziati dal FESR.	Integrazione par. 8.2.7.3.1.11
7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala			
161	Si invitano le autorità regionali a fornire chiarimenti sulle ragioni per cui si sia stabilito un legame tra la direttiva Habitat e la conservazione dei siti Natura 2000 rispetto alla tipologia di operazioni da sostenere.	Condivisa e confermata, con parziale integrazione. Il richiamo è inserito nell'ambito di tutte le misure potenzialmente interessate, in relazione agli adempimenti e alle indicazioni emerse in sede di valutazione ambientale del programma. In particolare, si intende evidenziare, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva "Habitat", gli obblighi ed i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, che prevedono per queste aree, qualora interessate da un investimento materiale, l'acquisizione di specifiche autorizzazioni di progetto e la conseguente valutazione d'incidenza mediante l'attivazione della procedura Valutazione d'Incidenza prevista dal DPR 357/1997 e s.m.i. Viene pertanto <u>integrato</u> il paragrafo "Descrizione della Misura".	Integrazione paragrafo "Descrizione Misura", Misura 07

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
162	Relativamente all' aliquota di sostegno pari al 100% prevista dalla sottomisura, si ricorda alla Regione che in caso di operazioni che generano entrate nette troverà applicazione l' articolo 61 del regolamento (UE) n.°1303/2013.	Condivisa e confermata, con parziale integrazione. Si conferma che l' aspetto richiamato, relativo alle eventuali "entrate nette", viene considerato, a livello generale, nell' ambito del capitolo 8.1, opportunamente <u>integrato</u> , in quanto afferibile a più misure, in funzione della conseguente applicazione pratica, che viene definita in fase di attuazione degli interventi.	Integrazione cap. 8.1
	7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente		
163	Si rammenta alla Regione che i costi di manutenzione non possono essere finanziati ai sensi della misura 7. A tale proposito, si richiede alle Autorità regionali di chiarire la natura della "manutenzione straordinaria" di cui alla sotto-misura 7.6.	Condivisibile, con integrazioni del testo. Premesso che le finalità dell' intervento sono concepite con esplicito riferimento ai "principi" enunciati dalla sottomisura 7.6 ("manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio"), che comprendono quindi lo specifico richiamo alla "manutenzione", si provvede comunque a migliorare i riferimenti richiamati dall' osservazione, confermando che gli investimenti materiali previsti dall' intervento riguardano il "recupero, restauro e riqualificazione" di strutture ed infrastrutture, entro i limiti stabiliti dalle normative nazionali vigenti richiamate dalla scheda (8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative). Si conferma ed assicura che tali investimenti non possono essere quindi limitati ad interventi ed operazioni di semplice manutenzione ordinaria.	integrazione Scheda intervento 7.6.1
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)		
164	Circa il 40% degli stanziamenti della misura 8 è destinato ad investimenti nelle tecnologie e nelle produzioni forestali (sotto-misura 8.6 operazione 8.6.1) che potrebbe non apportare significativi benefici ambientali. Nel contempo, le somme stanziare per le sotto-misure 8.1 e 8.4 (che potrebbero apportare benefici di natura ambientale) risultano ridotte rispetto al precedente periodo di pianificazione. Si invita la Regione a fornire giustificazioni a tale proposito.	Accolta, con integrazione testo. La disponibilità finanziaria della misura 8.1 è relativa essenzialmente a garantire i trascinamenti della vecchia programmazione e per il futuro non si ritiene che ci sia un grande tiraggio per gli imboschimenti in Pianura. La misura 8.4 dedicata al ripristino delle foreste danneggiate interessa, in questa programmazione, le sole foreste effettivamente distrutte da eventi meteorici e benchè l' anno 2013/2014 abbia visto molti schianti e danni da neve/vento, tali fenomeni si ripetono con tempi di ritorno di più anni e quindi si ritiene che le risorse messe a disposizione siano coerenti. Per quanto riguarda la Misura 8.6 si evidenzia che dalla analisi SWOT, benchè non espresso in modo esplicito, ci sia una carenza di innovazione anche tecnologica nei macchinari anche forestali. Tale tendenza emerge con chiarezza dall' analisi svolta dal settore forestale con la DGR 1645/2013 in cui emerge la presenza di un parco macchine invecchiato e non performante in termini ambientali, sicurezza e produttività. Si CONFERMA IL PIANO FINANZIARIO PROPOSTO. Viene <u>integrato</u> il paragrafo 8.2.8.3.5.1 "Descrizione del tipo di intervento" relativo all' intervento 8.6.1.	Integrazione e modifica paragrafo 8.2.8.3.5.1.
165	Andrà inserito un riferimento alle strategie forestali dell' UE e ad altri eventuali impegni internazionali in ambito forestale. Saranno gradite indicazioni su come le strategie forestali dell' UE siano state prese in considerazione ai fini della formulazione del PSR.	Accolta, con integrazione testo. Viene <u>integrato</u> il testo dei paragrafi interessati della Misura 08.	Integrazione paragrafi 8.2.8.3.1.3, 8.2.8.3.2.3, 8.2.8.3.3.3, 8.2.8.3.4.3 e 8.2.8.3.5.3 "Collegamento altre norme" di tutti gli interventi della M08
166	La dimensione minima delle aziende (100 ha.) oltre la quale è richiesta la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente ai sensi dell' articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1305/2013 andrebbe indicata chiaramente nel PSR per tutte le sotto-misure (e non solo per le sotto-misure 8.4 e 8.5). La Regione è tenuta, inoltre, a dimostrare che la soglia (quale determinata nel PSR) riguarda la maggior parte della superficie forestale.	Accolta, con integrazione testo. Si condivide l' osservazione e viene <u>integrato</u> il testo dei paragrafi interessati della scheda misura 08.	Integrazione paragrafi interessati della Misura 08
167	Si invita la Regione ad aggiungere un esplicito requisito nelle sotto-misure relativamente alla differenziazione delle specie, in modo da offrire, di fatto, un valore aggiunto in termini di biodiversità.	Accolta, con integrazione testo. Si condivide l' osservazione e viene <u>integrato</u> il testo dei paragrafi interessati della scheda misura 08.	Integrazione paragrafi interessati della Misura 08
	8.1 Sostegno per i costi d' impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all' imboschimento		
168	Si ricorda alla Regione che non possono essere previsti pagamenti per mancati redditi per specie a crescita rapida. Inoltre, il ciclo di raccolta deve essere definito ai sensi dell' articolo 6, lettera b, del regolamento delegato (UE) n.°807/2014 della Commissione.	Accolta, con integrazione testo. Viene accolta l' osservazione ed <u>integrato</u> il testo del paragrafo 8.2.8.3.1.1 "Descrizione del tipo di intervento".	Integrazione paragrafo 8.2.8.3.1.1.
	8.2 - Sostegno per l' impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali		
169	Si invita la Regione a descrivere ulteriormente la tipologia di operazioni coperte dalla sotto-misura 8.2 (in particolare in termini di tipologia di terreno - agricolo o forestale - e l' impatto ambientale atteso dalle differenti tipologie di intervento).	Accolta, con integrazione testo. Gli interventi per la creazione di sistemi silvopastorali vengono realizzati solo all' interno di superfici boscate un tempo pascolate, in cui il bosco viene diradato per far convivere sulla stessa superficie l' uso pascolivo sotto un bosco poco denso. Gli interventi per la creazione di seminativi arborati avvengono solo nei terreni agricoli, in cui le superfici coltivate a seminativo sono utilizzate in consociazione alla piantagione di una o più specie arboree. Da questi investimenti ci si aspetta un impatto ambientale positivo in quanto entrambi mirano alla creazione di fasce ecotonali e/o corridoi ecologici di transizione tra superfici agricole e neo formazioni forestali. In sede di bando si provvederà in merito. Alla luce di queste considerazioni , viene <u>integrato</u> il testo dei paragrafi 8.2.8.3.2.6 "Condizioni di ammissibilità" e 8.2.8.3.2.1."Descrizione del tipo di intervento".	Integrazione paragrafo 8.2.8.3.2.6 Integrazione paragrafo 8.2.8.3.2.1

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
170	La somma stanziata risulta relativamente contenuta (200 000 EUR), così come l'area di riferimento (100 ha); ci si chiede, pertanto, come tale sotto-misura possa condurre a risultati ambiziosi dal punto di vista ambientale	Condivisibile e confermata. La sottomisura è simile alla misura 222 "Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli" del PSR 2007-2013 che ha avuto uno scarso successo. Infatti, a seguito dei tre bandi regionali attivati, sono state approvate solo 2 domande per un contributo di circa 30 mila euro. Inoltre la creazione di sistemi silvopastorali, prevista dall'attuale sottomisura, ha carattere innovativo e sperimentale e quindi si ritiene che le limitate risorse stanziate e gli obiettivi fissati siano congrui all'analisi effettuata e sostanzialmente raggiungibili nel corso della programmazione 2014-2020.	Nessuna integrazione
8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici			
171	La Regione deve assicurare che le operazioni di ripristino da incendi e da malattie siano conformi al rispettivo piano di protezione forestale nazionale/regionale. Il PSR non sembra fare riferimento a piani di protezione forestale (stabiliti dallo Stato membro o dalla Regione) relativamente alle calamità naturali, minacce biotiche e non biotiche.	Accolta, con integrazione testo. La misura è coerente con il programma quadro per il settore forestale "PQSF" approvato dalla Conferenza stato-regioni del 18/12/2008 ed è in linea con il Piano Regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale 2013 (DGR 1645/2013) espressamente dedicata alla problematica del PSR 2014-2020. In tale documento la problematica degli incendi forestali non emerge tra i punti di debolezza del sistema, quindi non è stato oggetto di trattazione all'interno della sottomisura. Per quanto riguarda le minacce biotiche da parte di organismi, nocivi il paragrafo 8.2.8.3.3.11 richiama un riferimento scientifico specifico come richiesto nel Reg. 1305/2014 art.24 comma 2. Gli investimenti contemplati nella presente sottomisura risultano conformi alle linee di intervento sviluppate nel PQSF ed in particolare con quanto riportato nella Parte 2 – Principali priorità di settore (6. 2 Priorità nazionali di intervento) dove viene prevista la tutela dal degrado degli ecosistemi forestali soprattutto in relazione a fattori di perturbazione biotici e abiotici. Per quanto attiene alla problematica degli incendi boschivi - non oggetto comunque della presente sottomisura - lo stesso PQSF evidenzia l'esiguità del fenomeno incendi in Veneto che con appena 67 ha percorsi dal fuoco, interesserebbe appena lo 0,016 % della superficie delle foreste venete censite dall'Inventario nazionale dei boschi in 397.889 ha. Tuttavia si evidenzia che le modalità operative nella realizzazione degli interventi di ripristino delle foreste danneggiate da eventi biotici e abiotici saranno conformi, qualora pertinente, anche ai criteri individuati nel Piano Regionale Antincendi Boschivi (L.R. 24 gennaio 1992, n. 6, articolo 2) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 30 giugno 1999, n. 43. In accordo con queste considerazioni, viene <u>integrato</u> il paragrafo 8.2.8.3.3.3. "Collegamenti con altre normative" inserendo il riferimento al "PQSF", approvato dalla Conferenza stato-regioni del 18/12/2008 DGR 1645/2013 ed il paragrafo 8.2.8.3.3.1. "Descrizione del tipo di intervento".	Integrazione paragrafo : 8.2.8.3.3.3 e 8.2.8.3.3.1
172	Potrebbe essere aggiunto un riferimento alle specie vegetali utilizzabili. Detto riferimento potrebbe fornire informazioni rilevanti per indirizzare le scelte alle specie autoctone che risultano essere più adatte ad affrontare la causa specifica del danno occorso o per aumentare la stabilizzazione dei pendii in caso di instabilità idrogeologica.	Accolta, con integrazione testo. L'osservazione viene condivisa e viene <u>integrato</u> il testo del paragrafo 8.2.8.3.3.5 "Costi ammissibili".	Integrazione paragrafo 8.2.8.3.3.5
173	Nel PSR la Regione dovrebbe fornire dettagli sul metodo di calcolo dei danni (in relazione al requisito di una misura minima del 20% del potenziale forestale relativo interessato ai fini del sostegno delle attività di ripristino).	Accolta, con integrazione testo. L'osservazione viene accolta e viene <u>integrato</u> il testo del paragrafo 8.2.8.3.3.6 "Condizioni di ammissibilità".	Integrazione paragrafo 8.2.8.3.3.6
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali			
174	Si invita la Regione ad elaborare la descrizione della sotto-misura 8.5 (riguardo in particolare alla natura dei lavori da effettuarsi ai sensi di tale sotto-misura).	Accolta, con integrazione testo. Viene <u>integrato</u> il testo del paragrafo 8.2.8.3.4.1 "Descrizione del tipo di intervento".	Integrazione paragrafo 8.2.8.3.4.1
175	I servizi della Commissione richiamano l'attenzione della Regione sul fatto che tale sottomisura è finalizzata al sostegno di investimenti di natura non produttiva, ivi comprese azioni una tantum specifiche per il settore forestale (quali gli sfoltimenti e le potature citati). Pertanto, gli interventi di manutenzione ordinaria o i costi di gestione non sono ricompresi nell'ambito di applicazione del sostegno di cui a tale sotto-misura. Per interventi di manutenzione rilevanti dal punto di vista ambientale, nel caso in cui essi esulino dagli obblighi posti dalla legge e/o dalle pratiche abituali, potrebbe essere impiegata la misura 15.	Condivisibile e confermata. Si conferma che la sottomisura prevede interventi generalmente a macchiatico negativo (costi di trasformazione maggiori del ricavo), cioè interventi che non sono remunerativi. Tali interventi rivestono comunque carattere di straordinarietà e "una tantum", non solo perchè devono avere cadenza pluriennale (maggiore di 5 anni) ma anche perchè, qualora il piano di gestione sia necessario, devono essere chiaramente individuati nei piani di gestione forestale sotto forma di opere di "miglioramento boschivo" in modo da distinguerli dalla gestione ordinaria della vendita dei lotti boschivi.	Nessuna integrazione
176	Si ricorda altresì alla Regione che il sostegno ai sensi di tale sotto-misura non dovrebbe condurre a nessun incremento significativo nel valore o nella redditività dell'azienda forestale. Certamente, il sostegno non potrà escludere la possibilità di benefici di natura economica nel lungo termine. L'aumento del valore economico della foresta dovrà tuttavia avere valenza marginale in confronto all'aumento del valore ambientale o di pubblica utilità.	Condivisibile e confermata. Come riportato al paragrafo 8.2.8.3.4.11 "Informazioni specifiche della misura", gli interventi selvicolturali previsti dalla sottomisura 8.5 hanno sostanzialmente obiettivi di pubblica utilità finalizzati ad assicurare la resilienza del bosco e garantire l'erogazione di servizi ecosistemici multipli (ambiente, paesaggio e biodiversità).	Nessuna integrazione

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
177	Si raccomanda che i progetti ammissibili siano conformi al piano di protezione forestale pertinente con riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e altri rischi naturali o biotici e alle relative strategie, programmi e piani sopraccitati di livello adeguato. Andrà dedicata un'attenzione specifica alla selezione delle superfici.	Condivisibile e confermata. Le attività previste dalla sottomisura sono coerenti con il programma quadro per il settore forestale "PQSF" approvato dalla Conferenza stato-regioni del 18/12/2008 ed è in linea con il Piano Regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale 2013 (DGR 1645/2013) espressamente dedicata alla problematiche del PSR 2014-2020. In tale documento la problematica degli incendi forestali non emerge tra i punti di debolezza del sistema e quindi non è oggetto di intervento nella sottomisura. La definizione degli interventi avverrà in relazione a quanto individuato nei piani di gestione forestale come opere straordinarie di miglioramento boschivo in relazione allo stato dei popolamenti descritti nel Piano. Per quanto riguarda la scelta delle aree di intervento, si rimanda a quanto esplicitato al paragrafo 8.2.8.3.3.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione", relativamente al criterio di selezione "investimenti in aree con svantaggi stazionali, orografici e strutturali".	Nessuna integrazione
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste			
178	Andrebbe chiaramente indicato che i costi di gestione e manutenzione, così come le attività relative alla rigenerazione successiva al taglio definitivo, esulano dal sostegno.	Non condivisibile. Si conferma che la sottomisura non prevede interventi selvicolturali, né interventi di semplice sostituzione di macchinari se non per adeguamento alle norme di sicurezza, di minor impatto ambientale, o di maggior capacità produttiva, di innovazione o per obsolescenza dei macchinari aziendali, ecc.	Nessuna integrazione
179	Ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, dovrebbe essere aggiunta una chiara prescrizione relativa alla necessità di limitare l'impatto ambientale degli investimenti di natura protettiva.	Condivisibile e confermata. Apposito riferimento relativo agli investimenti è inserito nel paragrafo 8.1 'investimenti' in cui si precisa che gli investimenti e le relative spese ammissibili devono rispettare le disposizioni previste dall'articolo 65 del Reg. CE n. 1303/2013 "Ammissibilità" e dall'articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2013. Inoltre il PSR è stato assoggettato a livello di programma a procedura Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) ai sensi della Direttiva Habitat.	nessuna integrazione
180	Al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale. A tale proposito, la Regione dovrebbe definire la differenza tra "trasformazione industriale" e "precedente la trasformazione industriale". In generale, il taglio industriale viene considerato il primo stadio della trasformazione industriale.	Accolta, con integrazione testo. L'osservazione viene accolta e viene <u>integrato</u> il testo dei paragrafi 8.2.8.3.5.6 "Condizioni di ammissibilità" e 8.2.8.3.5.5 "Costi ammissibili".	integrazione paragrafi 8.2.8.3.5.6 e 8.2.8.3.5.5
181	Con riguardo ai macchinari per la trasformazione (prima trasformazione del legno) occorre assicurare che la capacità dell'impianto sia compatibile con il livello "pre-industriale", ad es. macchinari di taglio o spaccalegna mobili o fissi. Per tale misura, potrebbe essere presa in considerazione la capacità di segherie fisse o mobili di "piccola taglia". A tal proposito, la produzione di pellet o di schegge di legno o altre attività quali l'asciugatura dovranno essere adeguate alla misura della capacità produttiva di dette segherie di piccola taglia.	Accolta, con integrazione testo. Si conferma che gli investimenti riguardano attività realizzate su piccola scala come definita dal Quadro nazionale delle Misure forestali nello Sviluppo Rurale (FEARS) 2014-2020 (Art.26 - punto n. 3 - pag. 88), precisando che per piccola scala si intendono gli investimenti/interventi inferiori a 2 milioni di euro. In sede di bando si definirà la spesa massima ammissibile avendo riguardo a garantire la piccola scala dell'intervento secondo quanto definita nel commento. Si provvede pertanto ad <u>integrare</u> il testo del paragrafo 8.2.8.3.5.6. "Condizioni di ammissibilità".	Integrazione paragrafo 8.2.8.3.5.6.
182	La Regione dovrà assicurarsi che il sostegno sia efficace ed incrementi effettivamente il valore economico delle aree forestali in cui viene effettuato l'investimento stesso. Per valutare l'incremento realizzato nel valore economico delle foreste, l'AG dovrà imporre ai beneficiari di fornire informazioni adeguate circa il valore previsto della loro area forestale sia precedentemente che successivamente all'investimento sovvenzionato	Condivisibile e confermata. L'analisi della relazione della Corte dei Conti (special report n.8/2013) evidenzia, nel caso della misura 122 del PSR 2007-2013, che il valore economico di una foresta comprende essenzialmente il valore del terreno e il valore dello stock di legno che cresce su di esso. Inoltre il valore di mercato di un terreno boscato può variare notevolmente a seconda di determinati fattori quali: la fertilità del suolo, la composizione della foresta, l'età e la posizione del popolamento. Tutto ciò fa ritenere oggettivamente che l'aumento del valore economico della foresta sia direttamente connesso al tipo di intervento selvicolturale e alla presenza o meno di viabilità silvopastorale atta a consentire l'accesso al bosco. Nel periodo 2007-2013 tali interventi sulla foresta e sulla viabilità erano oggetto di finanziamento nella misura 122 per i quali era possibile dimostrare il requisito di aumento del valore economico delle foreste. Alla luce del citato report della Corte dei Conti l'osservazione 182 (letta congiuntamente anche con la osservazione n. 185) relativa alla necessità di assicurare l'effettivo incremento del valore economico delle foreste oggetto dell'investimento, stimando il valore del bosco prima e dopo l'investimento medesimo, sembra riferirsi ad investimenti effettuati direttamente a carico della foresta, ovvero agli interventi selvicolturali oggetto di possibile inclusione nella presente sottomisura. Si precisa pertanto che la Regione del Veneto, nella sottomisura 8.6.1, ha deciso di non finanziare interventi selvicolturali, ma solo investimenti legati all'acquisto di macchine forestali, alla realizzazione/recupero di piazzali di deposito o stoccaggio presso l'azienda o in luoghi strategici e decentrati ed elaborazione/revisione di Piani di Gestione Forestale. In tale contesto, visto che la sottomisura non finanzia gli interventi selvicolturali, si ritiene non pertinente in parte l'oggetto della osservazione. L'unico investimento atto ad assicurare l'incremento del valore economico delle foreste, sia pur potenzialmente, è la redazione dei piani di riassetto forestale, in quanto il piano rappresenta un presupposto essenziale per la programmazione degli interventi selvicolturali e viari oggetto di finanziamento nelle specifiche sottomisure.	Nessuna integrazione
183	Il sostegno relativo all'aumento del valore economico delle foreste potrà comprendere investimenti per macchinari e pratiche di raccolta compatibili con la tutela del suolo e delle risorse.	Condivisibile e confermata. Si conferma che nei criteri di selezione delle domande è già presente un principio che privilegia gli investimenti volti a diminuire gli impatti ambientali nelle operazioni boschive (riferimento paragrafo 8.2.8.3.5.7 punto 3.).	Nessuna integrazione
184	Nei casi in cui i macchinari acquistati sono destinati al servizio di numerose aziende forestali, ciò andrà dichiarato in maniera chiara nella domanda per il sostegno.	Accolta, con integrazione testo. L'osservazione viene accolta e viene <u>integrato</u> il testo del paragrafo 8.2.8.3.5.6. "Condizioni di ammissibilità".	Integrazione paragrafo 8.2.8.3.5.6.

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
185	Si dovrà effettuare una chiara distinzione tra prodotti agricoli e forestali. Ad esempio, le castagne andranno considerate prodotti forestali se cresciute in ambiente selvatico e raccolte nelle foreste. Ma se la castagna (o altri prodotti simili) cresce in coltivazione, essa è generalmente considerata prodotto agricolo e pertanto esclusa dal sostegno dell'Unione nell'ambito delle misure forestali.	Accolta, con integrazione testo. La misura non prevede interventi selvicolturali su castagneti, né sostiene interventi a carico delle formazioni forestali e agrarie. Si evidenzia che gli interventi straordinari sulle formazioni forestali a carico dei castagneti avvengono nella misura 8.5 che opera esclusivamente in bosco. Quindi nella misura 8.5 verranno finanziati interventi sui castagneti solo se costituiscono bosco e non frutteto. Al fine di chiarire la differenza tra formazioni forestali e agrarie, al paragrafo 8.2.8.7 "Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura" è stata esplicitata la definizione di bosco.	Integrazione paragrafo 8.2.8.7
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)			
186	La Regione dovrà fornire, ai sensi dell'allegato 1, parte 1, punto 8(d) (iii) del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, una tabella che espliciti la relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le metodologie per la loro verifica e controllo. La tabella dovrà altresì illustrare il rischio di errori e la probabile gravità degli stessi. Si ricorda altresì alle autorità Regionali che un impegno non può essere approvato quale parte di una misura agro-climatico-ambientale qualora non sia verificabile e controllabile, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.	Si rinvia alla risposta relativa all'osservazione n. 3.	Integrazioni di cui alle osservazione n.3
187	Per le misure di natura agro-climatico-ambientale non sono richiesti i criteri di selezione. La Regione ha facoltà di accordare un accesso preferenziale a determinate aree ove l'attuazione della misura è di particolare importanza. Tuttavia, le condizioni di detto accesso dovranno avere, in ogni caso, una natura ambientale connessa agli obiettivi della misura. A tal proposito, si invita la Regione a rivedere i principi per i criteri di selezione (quali proposti nel PSR) affinché sia soddisfatta la condizione di cui sopra.	Accolta, con integrazione testo. Viene adeguata la formulazione dei criteri di selezione nell'ambito della misura 10, per rendere maggiormente evidente il carattere ambientale legato agli obiettivi della misura ed esplicitare gli ulteriori richiami indicati sottoforma di esempi, premettendo quindi il riferimento "ad esempio" dove necessario. Nel paragrafo "8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" degli interventi da 10.1.1 a 10.1.7 sono <u>inseriti</u> principi di carattere esclusivamente territoriale/ambientale, sulla base dei quali potranno essere derivati criteri di selezione coerenti da sottoporre al Comitato di sorveglianza.	Integrazione paragrafo 8.2.9.3.1.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" degli interventi da 10.1.1 a 10.1.7
188	Qualora la Regione Veneto intenda utilizzare alcune delle proprie operazioni agroclimatico-ambientali in condizioni di equivalenza per l'inverdimento, dette operazioni dovranno comprendere esattamente le pratiche di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013.	Condivisa e confermata. La proposta delle linee di intervento 10.1 non prevede l'attivazione delle pratiche equivalenti con il greening ai sensi dell'allegato IX del Regolamento 1307/2013. La loro descrizione, infatti, non risulta presente nel calcolo economico dei pagamenti agro climatico ambientali, nel quale per ogni specifico intervento, vengono invece calcolate le quote di pagamento da sottrarre in termini di "greening di base" per le tre diverse componenti "diversificazione, prati permanenti, ecological focus area	Nessuna integrazione
189	Si invita la Regione ad indicare per ciascuna sotto-misura se i premi vadano a risarcire in tutto o in parte il mancato guadagno e i costi addizionali derivanti dagli impegni assunti. Un parziale risarcimento per il mancato guadagno e i costi supplementari connessi agli impegni agro-climatico-ambientali è possibile solo nel caso in cui il risarcimento parziale non vada a compromettere l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi.	Condivisa e confermata. Nelle specifiche/tabelle inserite nel Box "(Applicable) amounts and support rates" di ciascun intervento, è indicata l'entità del pagamento da corrispondere al beneficiario con e senza applicazione del greening. Per ognuno degli importi esposti, è possibile verificare all'interno dell'Allegato A-calcoli economici, l'entità del pagamento calcolato e l'eventuale discrepanza fra quest'ultimo e il pagamento riconosciuto. Lo sforzo messo in atto dalla Regione per definire il calcolo dei pagamenti agro-climatico ambientali ha tenuto conto di quanto la Commissione qui osserva, riportando degli importi unitari di pagamento per quanto possibile aggiornati e in linea con quanto già attivato nel PSR 2007-2013 e soggetto ad adeguamento con la notifica dell'allegato 2ter nel 2011. Va peraltro rilevato che la definizione del pagamento comprende anche la possibilità da parte dell'agricoltore beneficiario di vedere sottratta la quota di "greening base" a partire dall'importo calcolato e non da quello riconosciuto dallo specifico intervento. Per quanto sopra esposto si ritiene che comunque permanga la possibilità per l'agricoltore beneficiario di mantenere adeguati i pagamenti agro climatico ambientali ottenibili, rispetto alle profonde modifiche introdotte dalla riforma della PAC sugli aiuti diretti a superficie.	Nessuna integrazione
190	Il PSR stabilisce che alcune delle attività agricole minime sono in corso di definizione da parte dell'autorità nazionale competente. A tale proposito, si invita la Regione a provvedere al completamento delle informazioni mancanti circa dette attività agricole minime successivamente alla loro definizione da parte dell'autorità nazionale.	Accolta, con integrazione testo. Viene <u>integrato</u> il capitolo 8.1 con riferimenti all'attività minima, individuati dal DM 6513 del 18 novembre 2014 (Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013), all'articolo 2 "definizioni", nonché alle ulteriori disposizioni del pertinente decreto esecutivo, che ha superato la verifica da parte della Conferenza Stato Regioni.	Integrazione capitolo 8.1
191	Nei costi ammissibili vengono fornite informazioni sul carattere annuale del pagamento, ma non vi è alcun riferimento alla natura pluriennale dei pagamenti. Sarebbe raccomandabile inserire dette informazioni (ivi compreso un riferimento al sostegno calcolato sulla base degli ettari) nel capitolo relativo alla "tipologia di sostegno" di ciascuna sotto-misura.	Accolta, con integrazione del testo. I paragrafi "Tipo di sostegno" di ciascuna linea di intervento proposta sono stati <u>integrati</u> con l'informazione segnalata.	Integrazione paragrafi "Tipo di sostegno" di ciascuna linea di intervento

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
192	Gli impegni ai sensi di ciascuna sotto-misura dovrebbero essere chiari per quanto riguarda gli obiettivi ed i contenuti, e collegati ad uno o più aspetti specifici. Più nello specifico, la descrizione degli obiettivi dovrebbe indicare se venga perseguito il miglioramento delle pratiche di coltivazione o il mantenimento delle pratiche esistenti (il punto è importante per quanto riguarda gli elementi di riferimento e il calcolo del premio). Nel caso di miglioramenti, beneficiari vengono pagati per i mancati guadagni e i costi supplementari derivanti dalle nuove pratiche (che ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 vanno oltre gli elementi di riferimento stabiliti dalla legge e/o le pratiche agricole ordinarie a livello locale). Nel caso di mantenimento, il sostegno è subordinato ad una duplice condizione: (1) che i benefici ambientali della pratica siano chiari, e (2) che esista un rischio chiaramente dimostrato che la pratica verrebbe abbandonata e sostituita da pratiche agricole meno favorevoli per l'ambiente nel caso in cui non sia previsto alcun sostegno di natura agro-climatico-ambientale.	Condivisa e confermata, con integrazioni testo. Gli impegni sono stati tutti <u>riformulati</u> in maniera più comprensibile, anche in risposta all'osservazione 194. <u>Nelle tavole di concordanza allegate</u> per ciascun impegno, oltre alla definizione della pratica usuale della zona, è presente anche una colonna che identifica, per ciascun impegno dell'intervento il " <u>significato ambientale e agronomico</u> " che l'adozione di tale impegno promuove. Per gli interventi agro climatico ambientali a finalità paesaggistica, la medesima colonna identifica il beneficio in termini di estetica paesaggistica. Nella medesima colonna "significato ambientale agronomico" vengono inserite indicazioni opportune a dimostrare che in mancanza del supporto del PSR tali azioni non vengono sostenute nell'ordinarietà produttiva aziendale della Regione del Veneto.	Integrazione tavole di concordanza per ciascun impegno, colonna "Significato ambientale e agronomico"
193	Andrebbe evitata ogni vaghezza/ambiguità dei contenuti in quanto essa potrebbe condurre ad errori nei pagamenti. Di conseguenza, si invita la Regione a definire la natura di ciascun impegno in maniera da indicare chiaramente gli esatti obblighi posti a carico del beneficiario ai sensi di ciascuna tipologia di operazione agro-climatico-ambientale per potere ricevere un premio.	Accolta, con integrazione testo. Gli impegni sono stati tutti riformulati come richiesto dalla presente osservazione <u>modificando</u> opportunamente il paragrafo "Descrizione del tipo di intervento".	Integrazione paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" di tutti gli interventi
194	Il contenuto degli impegni dovrà essere giustificato dimostrando (ad es. tramite esperienza precedente, prove di campo, casistiche, modelli di impatto quantitativo, rilievi) i probabili benefici ambientali. L'effetto di una determinata tipologia di operazione agro-climatico-ambientale dipende dalle caratteristiche e dai requisiti specifici delle aree di attuazione. Se l'impatto di una determinata pratica non è noto, è praticamente impossibile prevedere se una tipologia di operazione agro-climatico-ambientale possa essere efficace.	Accolta, con integrazione testo. Per ogni impegno agroambientale nella colonna " <u>significato ambientale agronomico</u> " della tavola richiamata all'osservazione 193 vengono <u>inseriti</u> i riferimenti a sperimentazioni regionali, a casi studio, a modelli di impatto quantificati e le evidenze raccolte, riguardo ai possibili benefici ambientali degli interventi proposti. Si segnalano anche fonti bibliografiche riferibili al singolo impegno riportato nella tavola. Sono considerate anche le analisi prodotte in sede di valutazione intermedia del PSR 2007 2013 da parte del valutatore indipendente della Regione del Veneto.	Integrazione tavole di concordanza per ciascun impegno, colonna "Significato ambientale e agronomico"
10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali			
10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale			
195	Nell'ambito delle specifiche tecniche relative agli impegni sulla fertilizzazioni, dovrà essere fornito un riferimento e chiare indicazioni rispetto al concetto di riduzione e alle attività di gestione e controllo collegate alle immissioni di fosfato e alle emissioni di ammoniaca.	Condivisa, confermata. Il limite può essere previsto, ancorché tuttora mancante nella legislazione nazionale ed europea. Per quanto riguarda l'ammoniaca, consapevoli che la letteratura scientifica segnala la difficoltà di quantificare le emissioni di ammoniaca in riferimento alle operazioni eseguite in pieno campo, quanto previsto dall'impegno di misura riguarda l'uso di fertilizzanti azotati, semplici e complessi, le cui minori emissioni di ammoniaca sono certificate alla produzione e riportate in etichetta. L'osservazione è comunque superata per modifica degli impegni.	Nessuna integrazione
196	Il primo criterio di ammissibilità relativo al periodo di cinque anni di mantenimento sembra avere più che altro la natura di un impegno. Ciò potrebbe creare confusione. I criteri di ammissibilità sono fondamentalmente differenti dagli impegni. Qualora un beneficiario non rispetti pienamente i propri impegni agro-climatico-ambientali, l'autorità competente provvede ad applicare una riduzione proporzionale. Nel caso in cui non venga soddisfatto un criterio di ammissibilità, la riduzione o la cancellazione del pagamento è pari al 100%.	Accolta, con integrazione testo. Il primo criterio di eleggibilità è stato <u>inserito</u> nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento", tra gli impegni della misura 10.1.1.	Integrazione paragrafo "Descrizione del tipo di intervento"

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
197	Si invita la Regione a fornire valide giustificazioni (riscontri probatori, presunzioni ecc.) per dimostrare che le tipologie di operazioni selezionate condurranno ai risultati attesi.	<p>Accolta, con parziale integrazione testo. Vengono inseriti i riferimenti ai risultati delle prove già in atto col progetto MONITAMB seguito da Veneto Agricoltura a partire dal 2011, in pieno campo su superfici condotte ad agricoltura conservativa con la misura 214-i-1, confrontate con superfici seminative convenzionali sono stati eseguiti i campioni in una modalità standardizzata per un triennio. Accolta, con parziale integrazione testo. vengono inseriti i riferimenti ai risultati delle prove già in atto col progetto MONITAMB seguito da Veneto Agricoltura a partire dal 2011, in pieno campo su superfici condotte ad agricoltura conservativa con la misura 214-i-1, confrontate con superfici seminative convenzionali sono stati eseguiti i campioni in una modalità standardizzata per un triennio.</p> <p>Viene pertanto <u>integrato</u> il testo del box "APPROFONDIMENTO SUL NO TILLAGE...", nel paragrafo "informazioni specifiche" relativo alla linea di intervento 10.1.1;</p> <p>Vedere inoltre Allegato certificazione calcoli, capitolo 4.1 "tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale" e capitolo 12 "bibliografia", paragrafo 10.1.1; vedi tavola intervento 10.1.1, colonna "Significato ambientale e agronomico", impegno 01-NT, impegno 06-NT, impegno 07-NT, impegno 08-NT, impegno 09-NT, impegno 18-NT, impegno 19-NT, vedi bibliografia da 01 a 16, indicata al termine della medesima tavola di concordanza.</p> <p>Vedere inoltre il Progetto LIFE12 ENV/IT/000578, in cui la Regione Veneto partecipa come partner, che prevede, tra l'altro, misure finalizzate alla validazione di evidenze concrete di tipo agronomico, ambientali e fitoiatrici, in 20 aziende dimostrative distribuite nell'ambito della pianura padana, di cui 5, con oltre 200 ettari di superficie, localizzate in Veneto.</p>	Integrazione paragrafo "informazioni specifiche" della linea di intervento 10.1.1
198	Viene riconosciuta la stessa somma (di 600 EUR/ha) sia per assegnare le aree a un regime di non coltura, sia per mantenere le aree già assoggettate a tale regime dal 2010. Considerando che i mancati guadagni dovrebbero essere più elevati all'inizio del periodo pluriennale di transizione e poi compensati dall'accresciuta fertilità e resistenza ai cambiamenti climatici, si invita la Regione a fornire giustificazioni circa le somme riconosciute per il mantenimento delle aree non soggette a coltura e (qualora necessario) ad aumentare gli obiettivi quantificati per le nuove aree.	<p>Condivisa, con parziale integrazione testo. Il calcolo dei mancati redditi e maggiori costi non ha evidenziato differenze significative tra introduzione e mantenimento. Va sottolineato, altresì, che il periodo di introduzione si protrae ben oltre i 3 anni proposti inizialmente dalla letteratura scientifica inerente le tecniche di non lavorazione, arrivando anche a 10 anni, in relazione alle difficoltà che si riscontrano in questo periodo per l'instaurarsi di un nuovo equilibrio agro-ecologico tra tutte le componenti che contribuiscono ad una positiva affermazione del regime agronomico conservativo. Anche in relazione alla necessità di consolidare, ad esempio, la presenza nelle essenze dei miscugli di cover crops di essenze particolari ma caratterizzate da valore ecologico significativo. Ulteriormente, si può evidenziare che i valori di target raggiungibili tramite la presente sottomisura non sono incrementabili in modo sostanziale se i valori di pagamento vengono ridotti, considerando le difficoltà sopra riportate. In ogni caso, una possibile rimodulazione della proposta viene fatta mantenendo le proporzioni derivanti dal calcolo riportato nell'allegato economico, ossia il mantenimento assume un pagamento pari al 90% dell'introduzione: 600 €/ha/anno mantenimento: 540 €/ha/anno. Viene <u>integrato</u> il paragrafo "importi e aliquote di sostegno".</p>	Integrazione paragrafo "Importi e aliquote di sostegno"
199	L'ammontare del sostegno, pari a 600 EUR/ha, è il medesimo sia nel caso in cui non vi sia, sia nel caso in cui vi sia una riduzione per l'inverdimento, mentre andrebbe ridotto in base a questa distinzione (diversificazione delle colture). Si invita la Regione a fornire ulteriori chiarimenti.	<p>Condivisa, con parziale integrazione. L'importo non è lo stesso, viene <u>modificato</u> il paragrafo "Importi e aliquote di sostegno" inserendo le tabelle che evidenziano la componente greening di base sottratta al premio agro climatico ambientale proposto nel caso di utilizzo delle superfici per l'assolvimento dell'impegno EFA.</p>	Integrazione paragrafo "Importi e aliquote di sostegno"
200	Si invita la Regione a descrivere ulteriormente la natura degli impegni che andranno compensati ai sensi di tale operazione.	<p>Accolta, con integrazione testo. Viene <u>integrata</u> la descrizione degli impegni nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda intervento e si da analitica rappresentazione nella tavola di concordanza allegata.</p>	Integrazione paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" e tavole di concordanza
10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue			
201	Per quanto riguarda la riduzione degli input, i servizi della Commissione rammentano che solo una riduzione completa (utilizzo a livello 0) può garantire una verifica completa degli impegni. Se non applicabile, e solo una riduzione parziale e richiesta, la riduzione dovrebbe tuttavia essere consistente e un forte legame e cooperazione con i servizi di consulenza è necessario per garantire che l'intervento sia ammissibile, controllabile e efficace, tramite adeguati strumenti di controllo (giornali di bordo, ecc.). Ciò include l'identificazione di una chiara riduzione concetto/approccio e della relativa gestione.	<p>Accolta, con integrazione testo. Viene <u>modificato</u> il paragrafo "Descrizione del tipo di intervento". Si precisa che la tipologia di operazione 10.1.2 corrisponde agli impegni della misura 214-i-3 approvata dalla Commissione nel 2012. Per attivare l'intervento, la Regione del Veneto propone anche gli impegni di riduzione degli input, valutando però in sede di calcolo dei relativi premi esclusivamente i costi connessi alla implementazione del sistema di coltivazione e non direttamente conseguenti alla riduzione di resa a seguito della riduzione degli input. Tutto ciò trova rappresentazione analitica nella tavola di concordanza allegata.</p>	integrazione paragrafo "Descrizione del tipo di intervento"

	Osservazione N. descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
202	<p>Un altro impegno si riferisce all'irrigazione e al risparmio dell'acqua e alla microirrigazione e fertirrigazione. Si invita la Regione a chiarire ulteriormente la natura del sostegno offerto ai sensi di detto impegno. Si rammenta alla Regione che le attività assimilabili agli investimenti non possono essere sostenute ai sensi delle misure agroclimatico-ambientali. Le misure agro-climatico-ambientali possono promuovere metodologie di coltivazione specifiche che possono condurre ad un risparmio idrico.</p> <p>Attività quali per esempio la pulizia dei filtri del sistema di irrigazione devono essere considerate una pratica normale per il miglioramento dell'efficienza del sistema e non dovrebbero essere sostenute per mezzo di pagamenti agro-climatico-ambientali.</p>	<p>Condivisibile e confermata. Si riportano, di seguito, gli ulteriori chiarimenti richiesti.</p> <p>Per quanto riguarda gli impegni irrigui, la Regione ha disciplinato con Decreto n. 50/2012 l'attivazione di un sistema esperto denominato IRRIFRAME per il soddisfacimento degli impegni del risparmio idrico stabiliti dalla misura.</p> <p>Tale sistema esperto, di proprietà dell'ANBI (associazione nazionale bonifiche italiane) è disponibile on-line sul sito http://www.irriframe.it.</p> <p>Le modalità di intervento e di attivazione del consiglio irriguo da parte del beneficiario sono disciplinate nell'allegato C al decreto, che si allega in copia, mentre nell'allegato B si dà dimostrazione dello schema di controlli incrociati.</p> <p>In sostanza il beneficiario della misura del Psr deve registrare annualmente gli appezzamenti ad impegno, indicando le colture in essi seminate. Il consiglio irriguo fornito per ogni singola coltura e appezzamento riporta in tempo reale all'utente le indicazioni sul momento di intervento e sui volumi irrigui da impiegare in funzione della modalità distributiva adottata (irrigazione per aspersione o irrigazione a goccia). Il servizio IRRIFRAME opera in tempo reale mettendo in relazione i dati registrati giornalmente dalle capannine agrometeo disposte sul territorio regionale, gli elementi di conoscenza derivanti dalla carta dei suoli, e le disponibilità irrigue presenti all'interno dei consorzi di bonifica operanti nei diversi comprensori regionali.</p> <p>Per quanto riguarda l'attività di pulizia dei filtri dell'impianto di irrigazione, ancorché si tratta di un'attività del tutto gestionale ed estemporanea, non è corrisposto alcun pagamento per l'impegno (vedi tavola di concordanza 10.1.2 impegno 31- colonna "costi aggiuntivi e/o mancati redditi...").</p> <p>Sulla base di tali informazioni e del calcolo del bilancio idrico realizzato dal sistema sulle diverse colture negli appezzamenti aziendali ad impegno, è fornito al beneficiario via sms un messaggio in tempo reale, riguardante i volumi irrigui da distribuire alle colture seminative nel rispetto dell'impegno.</p>	nessuna integrazione
203	Il PSR deve indicare con chiarezza la durata degli impegni	Accolta, con integrazione testo. E' resa esplicita la durata quinquennale dell'impegno integrando il testo del paragrafo "Tipo di sostegno".	Integrazione paragrafo "Tipo di sostegno"
204	<p>Se gli impegni riguardano il divieto dell'uso dei fertilizzanti, i pagamenti non dovrebbero essere erogati allorché detti impegni non vadano oltre i requisiti minimi stabiliti dal Programma di Azione Nitrati del Veneto (periodi chiusi) per le zone vulnerabili ai nitrati.</p> <p>A tale riguardo andrebbero ulteriormente elaborati i riferimenti forniti per l'impegno "4 colture di copertura" (p. 427 del PSR).</p>	<p>Condivisa, confermata. A seconda del tipo di fertilizzante azotato, organico o di sintesi, il Programma d'Azione stabilisce all'interno delle zone vulnerabili periodi di divieto che variano dal 1° novembre al 31 gennaio (concimi azotati), dal 15 dicembre al 31 gennaio nel caso della maggior parte dei letami, e dal 1° novembre al 28 febbraio nel caso della maggior parte dei liquami. In questo quadro generale, sono comunque possibili fertilizzazioni alle colture, in ogni caso fino al 31 ottobre di ogni anno in ZVN. Va peraltro segnalato che il 40% del territorio regionale (tutta la provincia di Belluno ed alcuni ambiti delle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso e Venezia) sono classificati zona ordinaria e, pertanto, soggetti a periodi di spandimento più flessibili di quelli indicati dal Programma d'Azione, e comunque rispondenti a quanto previsto dal decreto ministeriale 7-4-2006, articoli 4 e 5, come recepiti dalla Dgr 2495 del 7 agosto 2006.</p>	nessuna integrazione
10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi			
205	Il PSR deve indicare con chiarezza che gli impegni vanno oltre gli elementi di riferimento (con particolare riguardo alla buona condizione agricola e ambientale per la gestione del suolo).	<p>Accolta, con modifica testo. Al paragrafo 8.2.9.3.3.10 "Informazioni specifiche dell'operazione", opportunamente <u>integrato</u>, e nella tavola di concordanza allegata nella seconda colonna, è indicato il contenuto della baseline e, nella ultima colonna, quanto rendicontato in termini di pagamento agro-climatico-ambientale per ciascun impegno, in quanto superiore alla baseline e alla normale gestione delle superfici agricole a siepe nella Regione del Veneto.</p> <p>Con riguardo al quanto indicato tra parentesi, si precisa che le BCAA di condizionalità che determinano baseline per l'intervento 10.1.3 "infrastrutture verdi" sono la BCAA 1, la BCAA 7, e, fra i CGO, CGO2, CGO3, CGO1, CGO 10.</p> <p>Per come è articolato in Italia il tema "suolo", va detto che le BCAA 4, 5 e 6 non prevedono vincoli specifici attinenti al mantenimento e gestione di infrastrutture ecologiche quali siepi, fasce tampone e boschetti naturalistici.</p> <p>Al fine di dare risposta congiunta anche alle osservazioni 193-194 e 206, gli impegni dell'intervento sono stati maggiormente dettagliati.</p>	Integrazione paragrafo 8.2.9.3.3.10 "informazioni specifiche" e tavole di concordanza

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
206	L'impianto di alberi e siepi non è ammesso ai sensi delle misure agro-climatico-ambientali che possono coprire solamente i costi variabili. Detta attività potrebbe essere sostenuta ai sensi della misura 4.4.	Condivisa e confermata. Già dalla misura 214a del Psr 2007-2013 la Regione del Veneto ha distinto il nuovo impianto di formazioni lineari arboreo-arbustive dal mantenimento di quelle esistenti (misura 216, azione 5). Tale distinzione, pertanto, discrimina fra "nuove realizzazioni" e la "gestione di formazioni esistenti", evolute nel tempo e costituite da alberature governate a ceppaia e a capitozza già adulte. Il principio su cui si basa la manutenzione di tali formazioni lineari è quello della "densità colma", ovvero l'obbligo che le chiome delle piante risultino fra loro a reciproco contatto costituendo un unico corpus. Dal punto di vista ambientale, rinunciare al principio di "densità colma" significa permettere la presenza di fallanze che inficiano sia la capacità filtrante della fascia tampone, sia la sua funzionalità in termini di corridoio ecologico. D'altra parte, dal punto di vista amministrativo e gestionale, risulta del tutto improbabile che un agricoltore formalizzi la richiesta di acquisto delle piantine per il recupero delle fallanze attraverso una specifica azione all'interno della misura 4.4 (la misura 4.4.2 peraltro già prevede questo obbligo nel caso di introduzione di nuove formazioni lineari). Infatti, non è possibile conoscere a priori quante saranno le eventuali fallanze che possono presentarsi annualmente all'interno delle formazioni lineari ad impegno, né quantificare a priori un costo economico che giustifichi l'iter amministrativo di una domanda che prevede comunque una istruttoria specifica, un progetto di investimento, una verifica a saldo tramite collaudo in loco. Peraltro, se questa fosse la proposta, il beneficiario dell'impegno di mantenimento delle infrastrutture lineari esistenti potrebbe, nell'anno di domanda, ritenersi giustificato dal non aver adempiuto all'obbligo di ricostituzione della densità colma della siepe poiché in attesa degli esiti istruttori della domanda di "investimento non produttivo" presentata all'amministrazione. Deve essere inoltre fatto presente che, come argomentato anche nei documenti di valutazione intermedia del PSR 2007-2013, l'intervento 10.1.3 rappresenta un'azione fortemente consolidata all'interno dei pagamenti agroambientali del PSR del Veneto fin dal Regolamento CEE 2078/92. La forza di questa proposta risulta connessa anche all'importante numero di piccoli beneficiari (la dimensione minima è pari a 1.250 mq di impegno) che, diffusi su gran parte del territorio regionale di pianura, ne determinano l'importanza ambientale e paesaggistica quale rete di filtro dei nutrienti dagli appezzamenti coltivati e connessione ecologica per la biodiversità naturalistica degli ambiti di pianura. In tali casi, non troverebbe quasi mai motivazione la richiesta amministrativa di adesione alla misura investimenti non produttivi per il recupero delle fallanze lungo il filare.	Nessuna integrazione
207	Si invita la Regione a specificare ulteriormente gli impegni che saranno oggetto di pagamento.	Accolta, con modifica testi. Gli impegni sono stati più chiaramente descritti nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" e nella tavola di concordanza allegata, dove vengono individuati tutti gli elementi di dettaglio dei costi e dei mancati redditi esposti per la gestione attiva di tali infrastrutture verdi.	Integrazione paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" e tavole di concordanza
10.1.4 Mantenimento di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli			
208	L'ammontare dell'obiettivo quantificato relativo a questa operazione è drasticamente calato rispetto ai precedenti periodi di programmazione, causando preoccupazioni circa l'efficacia dell'operazione nell'assicurare il raggiungimento degli obiettivi in termini di strategia relativa alla biodiversità e nel garantire la gestione adeguata di Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturalistico.	Accolta, con integrazione testo. Sono stati rivisti i target ricercando il mantenimento dello sforzo della programmazione 2007 2013 adeguando la dotazione finanziaria della misura 10 per assicurarne il raggiungimento.	Integrazione capitolo 11
209	Numerosi impegni riguardano il controllo delle specie infestanti (in particolare, i numeri 6, 20 e 21) e nei requisiti minimi relativi si dichiara che lo standard 4.1 richiede il controllo della vegetazione indesiderata solamente nei terreni agricoli "ritirati" dalla produzione. Tuttavia, lo standard 4.1 non specifica l'utilizzo del terreno. La Commissione gradirebbe ricevere chiarimenti su questo punto.	Accolta, senza integrazione testo. E' un errore materiale: ci si riferiva allo Standard 4.2 " Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli", che nella sua formulazione in Italia prevede l'esclusione delle superfici a pascolo permanente come definite ai sensi dell'art. 2 lett. c) del Reg. CE 1220/09. Le precisazioni sulla baseline della linea di intervento 10.1.4, a riguardo, sono ora riscontrabili nella tavola di concordanza per gli impegni 04, 05, 19, seconda colonna.	Nessuna integrazione
210	Uno degli impegni si riferisce al recupero delle attività nei pascoli. Si richiedono alla Regione maggiori spiegazioni circa la natura dell'impegno di cui sopra. Inoltre, si rammenta alla Regione che un impegno legato ad un'attività una tantum non è ammissibile ai sensi della sotto-misura 10.1	Accolta, con rettifica testo. La parola "recupero" è un refuso che viene corretto nel testo e non è compreso nel calcolo dei pagamenti esposti. Segnaliamo una apparente incongruenza fra quanto qui osservato (recuperare una tantum i pascoli con gli investimenti "non produttivi") e quanto contenuto nel testo dell'osservazione 108, formulata per la proposta di intervento 4.4.1. Viene modificato il paragrafo "Descrizione del tipo di intervento".	Integrazione paragrafo "Descrizione del tipo di intervento"
211	Il PSR deve indicare con chiarezza la durata degli impegni.	Accolta, con integrazione testo. E' resa esplicita la durata quinquennale dell'impegno integrando il testo del paragrafo "Tipo di sostegno"	Integrazione paragrafo "Tipo di sostegno"
212	Con riguardo gli elementi di riferimento degli impegni 3, 9, 13, 14, 24 e 27, le affermazioni circa il requisito obbligatorio di gestione 1 (uccelli selvatici) non risultano del tutto corrette e uniformi, in considerazione del fatto che il Programma di Azione Nitrati del Veneto stabilisce periodi chiusi per l'applicazione di fertilizzanti sul terreno. Si invita la Regione a fornire ulteriori chiarimenti su tale punto.	Condivisa e confermata. L'osservazione sembra fare riferimento al CGO 1 "NITRATI": si precisa che il periodo di divieto è rispettoso del Programma di Azione (allegato A - DGR 1150/2011). I periodi di divieto per le zone non vulnerabili sono stati previsti come Requisito Minimo relativo all'uso di Fertilizzanti, indicando la DGR 2495/06 (titoli I-IV). Tali elementi sono indicati anche nella tavola di concordanza allegata.	Nessuna integrazione
10.1.5 Miglioramento della qualità dei suoli agricoli			

	Osservazione N. descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
213	Si richiedono alla Regione maggiori informazioni circa l'utilizzo del letame (in particolare se il letame sia solido o trattasi di liquami e se provenga dalle aziende che effettueranno l'operazione) e su come ciò possa migliorare la materia organica, per permettere ai servizi della Commissione di valutare adeguatamente l'operazione.	Accolta, con integrazione testo. Le operazioni che vengono proposte nella misura 10.1.5 hanno lo scopo di migliorare la qualità dei terreni agrari attraverso l'incremento della sostanza organica, la riduzione del compattamento e la riduzione dell'uso complessivo dell'azoto (perché ottenere un'efficienza più elevata nell'uso dell'azoto organico permette di ridurre la quota complementare di azoto chimico da distribuire alle colture nel rispetto dei limiti imposti dalla Direttiva Nitrati e dal Codice di buona pratica agricola), nonché il concorso alla riduzione delle emissioni di ammoniaca. Per maggior chiarezza gli impegni dell'agricoltore sono stati riformulati ponendo in netta evidenza che si tratta di operazioni gestionali che vanno oltre ai limiti imposti dalla baseline (es. frazionamento della dose di fertilizzante organico distribuito alle colture, l'obbligo di realizzare almeno un intervento di distribuzione con coltura in atto). Nel caso di materiale non palabile è inoltre inserito l'obbligo di distribuire gli effluenti mantenendo in loco i residui e le paglie della coltura che precede. Viene pertanto <u>integrato</u> il paragrafo "Descrizione del tipo di intervento". Tutte le azioni proposte superano le disposizioni di baseline e non sono comprese nella normale gestione delle superfici agricole in ambito regionale come <u>dettagliato</u> nella <u>tabola di concordanza allegata</u> .	Integrazione paragrafo "paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" e tavola di concordanza
214	Si incoraggia altresì la Regione a prendere in considerazione l'utilizzo del compost, essendo l'operazione finalizzata al miglioramento della qualità del terreno.	Accolta, con integrazione testo. La parte descrittiva del capitolo 4.1 SWOT non individua per il comparto suoli alcuna criticità o possibili punti di forza correlati alla utilizzazione agronomica del compost, che in Veneto viene prodotto generalmente tramite trattamento della parte organica dei rifiuti solidi urbani. Ordinariamente, tale attività non risulta presente in modo omogeneo su tutto il territorio regionale e i quantitativi prodotti sono sensibilmente inferiori rispetto a quanto prodotto con gli effluenti di origine zootecnica. Peraltro, i centri di compostaggio, generalmente, mettono a disposizione tale materiale alle aziende agricole presenti nel proprio comprensorio e conferiscono il materiale supportando anche le spese di distribuzione in campo. Non vengono pertanto originarie spese in termini di maggiori costi e mancati redditi da rendicontare per l'impiego di tali materiali nella misura 10.1.5 proposta. Viene <u>integrato</u> il paragrafo "Descrizione del tipo di intervento".	Integrazione paragrafo "Descrizione del tipo di intervento"
215	Nella descrizione dell'operazione si prevede un riferimento alla direttiva 91/676/CEE (direttiva Nitrati). A tale proposito, si rammenta alla Regione che il sostegno agroclimatico-ambientale non è finalizzato al supporto delle aziende agricole per permettere loro l'osservanza dei requisiti obbligatori posti dalla direttiva Nitrati.	Condivisa e confermata. La misura propone azioni di mitigazione che vanno oltre la baseline prescritta dal CGO1 (in ZVN) e dai Requisiti Minimi per i prodotti fertilizzanti (in ZO). E' pertanto già soddisfatto a livello di baseline il necessario rapporto fra superficie oggetto di spandimento e kg/ha di azoto zootecnico distribuibile alle colture nel rispetto del MAS (Maximum Application Standard), ciò viene esplicitato nella tavola di concordanza allegata.	Nessuna integrazione
216	Si invita la Regione a descrivere ulteriormente la natura degli impegni che andranno compensati ai sensi di tale operazione.	Accolta, con integrazione testo. Gli impegni sono stati completamente riformulati <u>modificando</u> il paragrafo "Descrizione del tipo di intervento", inserendo una tabella chiarificatrice delle attività da realizzare per le diverse colture e nelle diverse epoche, a seconda del tipo di materiale impiegato.	Integrazione paragrafo "Descrizione del tipo di intervento"
217	Conservare e migliorare la qualità del terreno mantenendo un livello adeguato di materia organica è sicuramente un tema rilevante dal punto di vista ambientale, ma tale mantenimento è nell'interesse di ogni singolo agricoltore, perché, in via di principio, può influenzare la produttività del suolo e quindi la capacità reddituale dell'azienda. Si invita la Regione a fornire fondate giustificazioni sulla necessità di finanziare questa operazione.	Condivisa e confermata. Le esperienze della programmazione 2007- 2013 con la misura 214/b volta a promuovere l'utilizzo di sostanza organica nelle aziende agricole hanno raggiunto un'efficacia limitata rispetto agli obiettivi programmati dal PSR pari al 33,86% (rapporto di valutazione intermedia, allegato I). Ciò dimostra la difficoltà da parte dell'agricoltore di attuare forme di distribuzione di materiali organici, che ritiene generalmente non convenienti e che richiedono attrezzature ordinariamente non disponibili in azienda. È evidente anche l'incertezza del reperimento con continuità dei materiali organici in tutto il periodo quinquennale d'impegno, nonché la criticità correlata alla corretta tempistica di distribuzione, in funzione dello stadio vegetativo delle colture. La modalità distributiva proposta nella presente linea di intervento permette una uniformità superiore a quella che i mezzi di distribuzione ordinari riescono a garantire, assicurando al contempo un abbattimento delle emissioni in atmosfera variabile dal 20% al 50%, ma ciò impone un incremento dei tempi delle operazioni in campo, in particolare per il frazionamento distributivo. Tutti questi aspetti gestionali non sono compresi nelle attività ordinarie delle aziende agricole venete, vedasi tavola di concordanza, box "relevant usual farming practices".	Integrazione: vedere tavole di concordanza
10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali			
218	La Regione dovrebbe spiegare in che misura lo stanziamento ridotto (lo 0,18% del budget previsto dal PSR e l'1,85% del budget stanziato per la misura 10) possa produrre efficaci benefici ambientali a livello di tutela ambientale e di qualità dell'acqua.	Accolta, con integrazione testo. Sono stati <u>rivisti i target</u> ricercando il mantenimento dello sforzo della programmazione 2007 2013 adeguando la dotazione finanziaria dell'intervento.	Integrazione capitolo 11

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
219	La Regione è altresì invitata a fornire informazioni in merito a quante siano le aree di habitat semi-naturale sostenute rispetto al totale nell'ambito dell'operazione in questione e conformemente all'analisi SWOT.	Condivisa e confermata. Le attività gestionali promosse con la presente linea di intervento puntano ad incrementare elementi di naturalità diffusa che scarseggiano a causa della pressione delle aree ad intensa specializzazione in ambito regionale (vedi punti di debolezza D30, D31, D33 dell'analisi SWOT), inoltre va segnalato che la proposta dell'intervento 10.1.6 ha preso in esame, i risultati ottenuti in termini di superficie finanziata con la misura 214-d del PSR 2007-2013 (522 ettari di superficie nell'arco della programmazione (ALLEGATO I dell'aggiornamento della Relazione di Valutazione intermedia). Se il risultato complessivo può apparire modesto in termini assoluti (ricalcando quanto avvenne già con la programmazione 2000-2006), già allora era stato valutato "qualitativamente coerente in termini di distribuzione territoriale, essendo tali superfici localizzate quasi esclusivamente in pianura, dove si hanno ecosistemi agricoli tendenti all'omogeneità e meno ricchi di risorse per la biodiversità faunistica". Nel rapporto di valutazione intermedia 2000-2006, il Valutatore riconosceva "relativamente consistenti, sia in ragione della distribuzione per piccoli appezzamenti, sia per il carattere particolarmente finalizzato" le azioni promosse a favore della fauna selvatica e della tutela di biotopi e zone umide. Tale impianto risulta rafforzato nei risultati ottenuti dal PSR 2007-2013, laddove la misura 214-d "tutela degli habitat seminaturali" ha anche accompagnato la gestione di nuove zone umide e biotopi realizzate con la misura 216 del PSR. L'attuale proposta, introducendo la gestione di canneti realizzati all'interno dell'alveo della rete idraulica minore per favorire lo sviluppo dei macroinvertebrati e della fauna tipica dell'ambiente acquatico, aggiunge elementi di efficacia ambientale in sinergia con gli indirizzi strategici per la definizione e l'attuazione del programma di misure relative al settore agricolo che possono essere introdotte nel secondo ciclo dei piani di gestione della Direttiva Quadro Acque.	Nessuna integrazione
220	Con riguardo all'operazione di "rimodellazione della costa", si rammenta alla Regione che qualora essa sia un investimento una tantum, dovrà essere sostenuta ai sensi della sottomisura 4.4.	Condivisibile e confermata. Questa operazione, in quanto inserita nell'impegno di mantenimento pluriennale, non può considerarsi tanto come un "una tantum", ma come un obbligo nel momento in cui debba essere manutentata in senso "ordinario" la struttura perimetrale dell'area oggetto di impegno. Diversamente il rischio è quello del crollo degli arginelli di contenimento del flusso d'acqua corrente e la perdita di efficacia nel mantenimento di un habitat idoneo allo sviluppo della popolazione di macroinvertebrati.	Nessuna integrazione
221	Con riguardo all'operazione "manutenzione della rete idrologica" si invita la Regione a fornire ulteriori informazioni su cosa venga esattamente coperto ai sensi di detto impegno. Dette informazioni permetteranno ai servizi della Commissione di verificare adeguatamente se detta azione sia ammissibile ai sensi della misura 10.	Accolta, con integrazione testo. Lo svolgimento delle operazioni relative all'intervento "mantenimento della rete idraulica minore" inserito nella sottomisura 10.1.6 "Tutela ed incremento degli habitat seminaturali" si svolgono a compimento e svolgimento degli obiettivi ambientali riportati all'art. 4 della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, recepita in Italia dal DM 260/2010, e in riferimento alle criticità e debolezze evidenziate dal Distretto idrografico delle Alpi Orientali nel documento preliminare del redigendo Piano di Gestione 2015-2022. Tale documento mette in luce come l'agricoltura sia una dei determinanti più significativi nel distretto delle Alpi Orientali, comprensiva delle attività sia di coltivazione dei suoli che di allevamento. L'attività agricola infatti ricomprende, nelle pratiche ordinarie di coltivazione, l'utilizzo di concimi e agrofarmaci. L'uso diffuso di tali prodotti può comportare ruscellamenti e infiltrazioni nelle acque superficiali e/o sotterranee con alterazione dello stato ambientale. Sempre a carico dell'attività agricola, i documenti di analisi del redigendo Piano di Gestione riscontrano modificazioni della rete idraulica minore (fossi, scoline, canali) e interventi di riduzione delle fasce riparie che alterano e generalmente peggiorano la qualità degli habitat e comportano una banalizzazione del reticolo idraulico superficiale, con conseguenze anche sulla capacità autodepurativa dei corsi d'acqua minori. In questo contesto l'intervento "mantenimento della rete idraulica minore" ha come obiettivo quello di migliorare la qualità ambientale di fossati aziendali ed interaziendali mediante il ripristino delle varie componenti e potenzialità ecosistemiche che caratterizzano l'ambiente fluviale nonché l'incremento della fauna tipica. La piantumazione di vegetazione acquatica e di una fascia riparia lungo l'argine dell'asta idraulica permetteranno infatti lo sviluppo di tutte le componenti faunistiche legate all'ambiente acquatico, in particolare della componente ad invertebrati macrobentonici che costituisce la base della catena trofica. L'intervento consiste nel mantenimento quinquennale di habitat ripari costituiti con la sottomisura 4.4.2 principalmente da canneto ed in particolare da specie elofitiche quali <i>Phragmites australis</i> , <i>Tipha sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , ed altre corredate da specie anfibe quali ad esempio <i>Polygonum sp.</i> , <i>Bidens sp.</i> , <i>Iris pseudoacorus</i> , <i>Ranunculus repens</i> e <i>Lythrum salicaria</i> . Queste fasce costituiscono l'habitat elettivo per molti macroinvertebrati come odonati, coleotteri, eterotteri, gammaridi ed altri crostacei. Sono inoltre utilizzate da avifauna (gallinella d'acqua, cannaieccione, cannaiola, passeriformi, anatidi, ardeidi, ecc...) ed erpetofauna (rane verdi, ramarri, natrice lucertole, tartarughe ecc..) poiché, grazie alla loro compattezza strutturale, costituiscono una barriera protettiva in cui trovano rifugio girini e adulti di anfibi che verrebbero altrimenti predati. Completa l'habitat in questione la presenza e lo sviluppo di macrofite all'interno dell'alveo del corso d'acqua. Le specie che più comunemente si rinvencono sono quelle più tipiche e comuni per questi ambienti come quelle appartenenti ai generi <i>Potamogeton sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Fontinalis sp.</i> , <i>Myriophyllum sp.</i> e <i>Ceratophyllum sp.</i> ed altri. Queste superfici sono fondamentali per la vita di molti organismi macroinvertebrati, pesci ed anfibi da cui traggono alimento e protezione. Viene pertanto <u>integrato</u> il paragrafo "Descrizione generale della misura" relativo alla misura 10, la linea di intervento 10.1.6 "gestione sostenibile della rete idraulica minore" e la descrizione dell'azione c, della sottomisura 4.4.2, paragrafo "descrizione del tipo di intervento".	Integrazione paragrafo "Descrizione generale della misura" relativo alla misura 10, linea di intervento 10.1.6 "gestione sostenibile della rete idraulica minore" e la descrizione dell'azione c, della sottomisura 4.4.2, paragrafo "descrizione del tipo di intervento".
	10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi		
222	La Regione deve garantire che siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che il PSR ne dimostri il soddisfacimento.	Accolta, con integrazione testo. Viene <u>riformulato</u> il paragrafo 8.2.9.3.7.10 "Informazioni specifiche di misura" inserendo i riferimenti descrittivi utili al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 807/2014.	Integrazione paragrafo 8.2.9.3.7.10

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
223	Questa operazione potrà avere migliore efficacia qualora la durata dell'impegno sia corrispondente all'intero periodo di programmazione, rendendo in tal modo possibile uno sforzo di lungo periodo per il miglioramento della biodiversità delle specie animali e vegetali dell'azienda.	Accolta, con integrazione testo. Nella passata programmazione la durata della misura in oggetto è stata di 7 anni; per altre misure di pari durata, però, tale scelta ha comportato diverse problematiche di funzionamento per l'accavallarsi dei pagamenti tra attuale e nuova programmazione. Pertanto, si preferisce attuare, per tutte le misure inserite nel nuovo PSR, un'impegno pari a 5 annualità con eventuali impegni volontari per il 6° e 7° anno. Viene comunque rimodulato il testo prevedendo la riformulare del paragrafo 8.2.9.3.7.1.	Integrazione paragrafo 8.2.9.3.7.1
224	Il PSR deve indicare chiaramente che gli impegni vanno oltre gli elementi di riferimento.	Accolta, con integrazione testo. Si provvede a riformulare il paragrafo 8.2.9.3.7.3	Integrazione paragrafo 8.2.9.3.7.3.
225	Le varietà di cereali e mais da proteggere vanno specificate.	Accolta, con integrazione testo. Si provvede a riformulare i paragrafi 8.2.9.3.7.1, 8.2.9.3.7.6 e 8.2.9.3.7.10.	Integrazione paragrafi 8.2.9.3.7.1, 8.2.9.3.7.6 e 8.2.9.3.7.10.
	10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura		
226	Non sembra che siano stati stabiliti gli impegni per la sotto-misura 10.2 o quantomeno non sono compresi nella descrizione dell'operazione. Si invita la Regione a definire gli impegni in linea con l'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013.	Accolta, con integrazione testo. Si provvede a riformulare il paragrafo 8.2.9.3.8.1, specificando l'impegno sulla base di quanto indicato al paragrafo 9 dell'articolo 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013.	Integrazione paragrafo 8.2.9.3.8.1 Descrizione del tipo di intervento
227	Si invita la Regione a fornire valide giustificazioni (riscontri probatori, presunzioni ecc.) che possano provare che le tipologie selezionate di operazioni produrranno i risultati attesi.	Accolta, con integrazione testo. Si provvede a riformulare il paragrafo 8.2.9.3.8.1, specificando che la misura 10.2 deriva dall'esperienza maturata con la misura 214 sottomisura h "rete regionale della biodiversità" del PSR 2007/2013.	Integrazione paragrafo 8.2.9.3.8.1
228	La tipologia di sostegno indicata alla sotto-misura 10.2 fa riferimento al "conto capitale" ma non fornisce ulteriore specificazione circa la natura del sostegno, che è legata al progetto.	Accolta, con integrazione testo. Si provvede a riformulare i paragrafi 8.2.9.3.8.5 e 8.2.9.3.8.8 al fine di rendere maggiormente comprensibile la tipologia di costi eleggibili e gli importi e tassi di sostegno.	Integrazione paragrafi 8.2.9.3.8.5 e 8.2.9.3.8.8
	M11 - Agricoltura biologica (art. 29)		
229	Occorre prevedere l'obbligo per il beneficiario di fornire un certificato di agricoltura biologica (articolo 29 del regolamento (CE) n. 834/2007 e articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008).	Accolta, con integrazione testo. L'organismo di controllo già inserisce nel sistema informativo nazionale SIAN l'attestato di conformità annuale, risultante dal controllo eseguito in azienda, per quanto previsto dal Reg. 834/2007. Viene integrato il paragrafo "Risk(s) in the implementation of the measures" delle sottomisure 11.1 e 11.2.	Integrazione paragrafo "Risk(s) in the implementation of the measures" delle sottomisure 11.1 e 11.2.
230	Si deve assicurare e indicare chiaramente che il sostegno erogato ai sensi di questa misura si basa sulle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 e le sue norme di attuazione. Impegni diversi da quelli risultanti dal regolamento (UE) n. 834/2007 e dalla pertinente legislazione nazionale/regionale non sono ammessi.	Accolta, con integrazione testo. Viene integrato il paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" relativo ai due interventi inserendo il riferimento al regolamento 834/07 nella definizione degli impegni da mantenere sia nell' 11.1 sia nell'11.2.	Integrazione paragrafi "Descrizione del tipo di intervento" relativi agli interventi 11.1.1 e 11.2.1
231	Dal PSR attuale risulta che la Regione intende aggiungere due ulteriori impegni. Detti impegni non derivano dalle norme sull'agricoltura biologica (UE e/o nazionali/regionali) ma appartengono piuttosto ad una categoria di impegni autonoma (utilizzo di insetti pronubi e utilizzo di colture da sovescio). Basandosi esclusivamente sulla loro denominazione (poiché non vengono forniti ulteriori dettagli), detti impegni supplementari sembrano di natura agro-climatico-ambientale. A meno che la Regione non riesca a dimostrare che detti impegni supplementari siano parte delle disposizioni legali sulle coltivazioni biologiche, essi dovranno essere sostenuti ai sensi della misura 10. In caso di combinazione di impegni, troverà applicazione l'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione.	Accolta, con modifica testo. Gli impegni facoltativi in questione sono stati <u>eliminati</u> dalla misura 11, ai paragrafi "Importi e aliquote di sostegno" di entrambi gli interventi.	Modifica paragrafi "Importi e aliquote di sostegno" degli interventi 11.1.1 e 11.2.1.

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
232	Un parziale risarcimento per il mancato guadagno e i costi supplementari connessi agli impegni di cui alla misura 11 è possibile solo nel caso in cui il risarcimento parziale non vada a compromettere l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi.	Accolta, con integrazione testo. Il calcolo economico esposto nella scheda misura al paragrafo "applicable amounts" e nell'allegato "la certificazione del calcolo dei mancati redditi...", motiva il calcolo del differenziale dei margini lordi per gli agricoltori che intendono seguire il metodo biologico, sia nel caso di introduzione che di mantenimento del metodo. Nel caso dell'introduzione vengono riconosciuti i massimali previsti da regolamento nel caso di vite, fruttiferi e prato stabile biologico, e giustificata l'eccezionalità del pagamento nel caso della voce "colture in serra" e "orticole". Tale proposta di pagamento è analogamente ripresa nel caso degli interventi di mantenimento del metodo biologico, dove la vite non raggiunge più l'importo massimo di regolamento e l'eccezionalità viene analogamente giustificata per le orticole e le colture in serra. Le esperienze della passata programmazione hanno dimostrato la continuità di impegno da parte dei settori viticolo e fruttifero del biologico (vedi punto SWOT : F 20), e le difficoltà di affermazione delle colture in serra e orticole. Per quest'ultimo, già con l'adeguamento dei pagamenti, sulla base dell'allegato 2-ter del Psr 2007-2013, era stato riconosciuto un pagamento motivando l'eccezionalità che nella presente formulazione viene ripreso, consolidato e mantenuto in linea con quanto precedentemente giustificato. Viene <u>integrato</u> il paragrafo "Importi e aliquote di sostegno" delle sottomisure 11.1.1 e 11.2.1 e il paragrafo "Altre importanti osservazioni...", 2 - giustificazione dell'eccezionalità relativa alle colture orticole biologiche (introduzione e mantenimento), 3. giustificazione dell'eccezionalità relativa a colture in serra biologiche (introduzione e mantenimento).	Integrazione paragrafo "Importi e aliquote di sostegno" delle sottomisure 11.1.1 e 11.2.1 Vedi paragrafo "Altre importanti osservazioni...", 2 - giustificazione dell'eccezionalità relativa alle colture orticole biologiche (introduzione e mantenimento), 3. giustificazione dell'eccezionalità relativa a colture in serra biologiche (introduzione e mantenimento).
233	Andrebbero descritte le sinergie con le altre misure a sostegno dell'agricoltura biologica.	Accolta, senza integrazione testo. Se l'osservazione intende la sinergia con altre misure dedicate, ad esempio, alla differenziazione ed alla competitività dell'azienda, si sottolinea che a livello nazionale e regionale non sono presenti fonti alternative al PSR che sostengano lo sviluppo del settore biologico. La presente misura va a riconoscere esclusivamente gli impegni di rispetto dei vincoli agronomici ed ambientali posti dai Regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale sull'agricoltura biologica. Diversamente, le altre misure del PSR vanno a sostenere (priorità 2 e 3) iniziative volte alla diversificazione produttiva, consorzi associativi per la certificazione nel periodo di conversione al metodo.	Nessuna integrazione
234	Non vengono richiesti criteri di selezione per la misura 11. Tuttavia, la Regione potrà accordare un accesso preferenziale (in termine di criteri di selezione) a determinate aree ove l'attuazione della misura rivesta una particolare importanza per l'ambiente e se le dotazioni finanziarie sono limitate. Le condizioni di detto accesso dovranno essere in ogni caso di natura ambientale, connesse agli obiettivi della misura.	Accolta, con modifica testo. Nel paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" degli interventi 11.1. e 11.2 sono stati <u>inseriti</u> principi di carattere esclusivamente territoriale/ambientale, sulla base dei quali potranno essere coerentemente definiti i criteri di selezione da sottoporre al Comitato di sorveglianza.	Integrazione paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione"
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica			
235	Il PSR deve stabilire con chiarezza la durata degli impegni sul mantenimento. Inoltre, andrebbe effettuata una chiara distinzione tra periodo di conversione e periodo di mantenimento.	Accolta, con integrazione testo. La specifica riguardante la durata della conversione è stata <u>inserita</u> nella sottomisure 11.1 nel paragrafo "Tipo di sostegno".	Integrazione paragrafo "Tipo di sostegno" della SM 11.1
236	Alcuni dei pagamenti per la conversione sono pari a quelli per il mantenimento. Si invita la Regione a fornire ulteriori chiarimenti e/o giustificazioni su tale punto.	Accolta, con integrazione testo. Il calcolo dei mancati redditi e maggiori costi non ha evidenziato differenze significative tra introduzione e mantenimento. Va peraltro segnalato che, come già evidenziato dal rapporto di valutazione in itinere del PSR, allegato I, le superfici finanziate con i pagamenti del settore biologico dal PSR nel 2012 erano pari a 6.508ha, su un potenziale regionale 2012 di 17.095 ha (vedi tavola 4.1.1.82 PSR 2014-2020 - Analisi Swot). Ne consegue l'importanza di sostenere coloro che già hanno deciso di aderire al metodo, soprattutto in riferimento alle coltivazioni più specializzate che richiedono maggiori oneri in termini di manodopera (colture orticole, colture in serra, coltivazioni permanenti). Si evidenzia che i target prefissi per la misura appaiono sfidanti per il settore, considerando le inerzie ad una adesione significativa al PSR, come evidenziato anche dal punto di debolezza D45 della SWOT e ciò giustifica il livello di premio. Va peraltro segnalato che i valori del pagamento, esposti nella tabella 5.1.1 e tabella 5.2.1 dell'allegato economico, dimostrano comunque una netta distinzione nel calcolo, e tengono conto di due distinte variabili che differenziano l'importo calcolato: 1) le rese (che sono minori nel periodo di introduzione rispetto al periodo di mantenimento); 2) il prezzo del prodotto ottenuto (in quanto una volta certificato biologico il prodotto può veder riconosciuto un maggior valore nel mercato interno). Importi pari sono dovuti al riconoscere il massimale consentito dal regolamento 1305 pur a fronte di calcoli superiori. Viene pertanto <u>integrato</u> il paragrafo "Importi e aliquote di sostegno" delle sottomisure 11.1.1 e 11.2.1	Integrazione paragrafo "Importi e aliquote di sostegno" delle sottomisure 11.1.1 e 11.2.1
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)			
237	Si invita la Regione a descrivere ulteriormente in che modo la misura possa contribuire ad affrontare anche i fabbisogni di adattamento e mitigazione dovuti ai cambiamenti climatici (ad es. al fine di evitare il rischio dell'abbandono delle terre nelle aree montane o per contribuire alla loro resilienza dal punto di vista idrogeologico e dal punto di vista della biodiversità).	Accolta, con integrazione testo. Viene <u>integrato</u> il testo del paragrafo 8.2.11.2. "Descrizione generale della misura".	Integrazione par. 8.2.11.2.

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
238	Alla luce del fatto che la misura 13 consiste di una singola operazione con uno stanziamento di circa 141 milioni di euro (l'11,9% dello stanziamento complessivo del PSR, con un aumento di circa il 32% rispetto al periodo 2007-2013), si invita la Regione a fornire giustificazioni per aver destinato alla misura 13 il 39% circa dello stanziamento per l'ambiente.	Accolta, con integrazione testo. Nel PSR 2007-2013 l'accesso alla misura era limitato alle sole aziende zootecniche, con densità di bestiame minimo 0.5 UBA/ha e le superfici ammissibili erano rappresentate da prati, pascoli e seminativi per l'alimentazione del bestiame, il premio massimo era di 275 €/ha. Nella nuova programmazione l'accesso è stato esteso a tutte le aziende e a quasi tutte le superfici coltivate (escluso vigneto, vivai) e il limite di UBA/ha è sceso a 0,2. Il premio calcolato in base ai maggiori costi/minori ricavi è più alto (vedasi risposta all'osservazione n. 248). Viene <u>modificato</u> il piano finanziario.	Integrazione/modifica del PIANO FINANZIARIO
239	Si invita altresì la Regione ad indicare in che misura questo intervento interessi le aree Natura 2000 e le altre aree di elevato valore naturalistico.	Accolta, con integrazione testo. Viene <u>integrato</u> il testo del paragrafo "Descrizione generale della misura". Viene inserita nella descrizione generale della misura 13 una tabella che evidenzia l'incidenza delle superfici agricole protette rispetto alla superficie agricola totale per zone altimetriche (montagna, collina, pianura) ed un testo esplicativo. Infine, si vedano gli elementi forniti nelle risposte all'osservazione n. 14 e n. 36.	Integrazione paragrafo "Descrizione generale della misura".
240	Si ricorda alla Regione che l'ammontare minimo del sostegno da accordare è pari a 25 EUR per ettaro/anno sulla media dell'area per la quale il beneficiario riceve il sostegno, ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013.	Accolta, con integrazione testo. Viene <u>integrato</u> il testo del paragrafo 8.2.11.3.1.8. "Importi e aliquote di sostegno".	Integrazione par. 8.2.11.3.1.8.
241	Il criterio di ammissibilità proposto di un minimo di 2 ha di terreno agricolo utilizzato e sito nella Regione Veneto pare avere natura discriminatoria. Si chiede alla Regione di addurre una valida giustificazione alla proposizione del criterio di ammissibilità di cui sopra.	Accolta, con integrazione testo. Al fine di non creare criteri discriminatori in funzione delle differenti dimensioni aziendali si propone di introdurre un livello minimo di premio, pari a 250 € per domanda, in analogia alle scelte nazionali attuative dell' art 10 del Reg 1307/2013 sui "pagamenti diretti" (Art. 4 del DM 18 novembre 2014). Viene <u>integrato</u> il paragrafo 8.2.11.3.1.8. "Importi e aliquote di sostegno".	Integrazione par. 8.2.11.3.1.8.
242	Si rammenta alla Regione che, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.	Non accoglibile. Il riferimento al capitolo 3 del titolo III del regolamento (UE) n 1307/2013 contenuto nel regolamento (UE) n 1305/2013 è errato. Infatti nella measure fiche si fa riferimento ai pagamenti del I pilastro relativi agli aiuti per agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali (NC) che in una bozza del reg UE sui PD erano collocati al titolo III capo III , art. 34, mentre nel testo definitivo del Reg UE n. 1307/2013 sono ora al titolo III capo IV "Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali". Tale aiuto non è stato attivato dallo SM per cui non esiste alcun rischio di sovra compensazione.	Nessuna integrazione
13.1 - pagamento compensativo per le zone montane			
243	Il paragrafo sui "costi ammissibili" non sembra contenere un confronto con le aree esenti da vincoli per quanto riguarda la quantificazione dei premi. Dette informazioni figurano solamente nella descrizione generale della misura 13. Per chiarezza, è consigliabile introdurre tali informazioni, comprese le informazioni sull'area impiegata per il confronto, anche nel paragrafo sui "costi ammissibili" (ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013).	Accolta, con modifica testo. Viene <u>integrato</u> il paragrafo 8.2.11.3.1.5. I dati risultano dalle elaborazioni relative al campione di aziende RICA come descritto nel documento di certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure di cui art. 17, 21, 28, 29 e 31 del reg UE 1305/2013 allegato al programma.	Integrazione par. 8.2.11.3.1.5.
244	Il PSR distingue tra due tipi di imprese agricole (allevamenti ed altre aziende) e prevede indennità diverse per gli agricoltori delle zone montane a seconda della categoria dell'impresa agricola. Le indennità possono essere, in ultima istanza, modulate in funzione dei sistemi agricoli e/o della severità del vincolo. Ma la differenza tra le indennità deve essere giustificata in termini di mancato guadagno e costi aggiuntivi rispetto alle aree non interessate da vincoli naturali.	Accolta, con modifica testo. Il Reg (CE) N. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole, determina l'OTE in funzione dell'incidenza percentuale della produzione standard delle diverse attività produttive dell'azienda rispetto alla sua produzione standard totale, per cui avremo ad esempio le "aziende specializzate in erbivori" (ossia zootecniche) che comprendono tutte le aziende con allevamento ecc. Viene <u>modificato</u> il testo della scheda misura, al paragrafo 8.2.11.3.1.10. "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno".	Modifica par. 8.2.11.3.1.10.
245	Alle due categorie di impresa agricola sono peraltro applicati moduli di regressività diversi (l'aliquota di sostegno scende a zero a partire dai 200 ha e l'aliquota di sostegno per le altre aziende è pari allo 0% a partire dai 20 ha).	Accolta, con modifica testo. Viene <u>integrato</u> il testo del paragrafo 8.2.11.3.1.8 "Importi e aliquote di sostegno".	Integrazione par. 8.2.11.3.1.8.
246	Si invita la Regione a (1) chiarire ulteriormente le ragioni di una differenziazione dell'ammontare dell'indennità, nonché del principio di degressività, tra allevamenti ed altre aziende; (2) giustificare il modello di degressività selezionato; e (3) specificare la tipologia delle altre aziende e la loro incidenza sull'area agricola utilizzata nelle aree montane.	Accolta, con modifica testo. 1) Viene <u>integrato</u> il paragrafo 8.2.11.3.1.8 "Importi e aliquote di sostegno" inserendo una descrizione sintetica di aziende non zootecniche. 2) Viene aggiornata la tabella 3 del medesimo paragrafo introducendo una sola scala di degressività per tutte le aziende. La degressività è conseguenza dell'analisi di costi di meccanizzazione sostenuti dalle aziende, come evidenziato nella scheda misura (informazione specifica della misura) e maggiormente dettagliato nel documento di certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure di cui art. 17, 21, 28, 29 e 31 del reg UE 1305/2013.	Integrazione paragrafo 8.2.11.3.1.8. "Importi e aliquote di sostegno"
M16 - Cooperazione (art. 35)			

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
247	Si invita la Regione a specificare le misure previste per soddisfare i fabbisogni identificati dall'analisi SWOT per il settore agricolo del Veneto relativamente alla riduzione del deflusso di fertilizzanti e pesticidi e l'uso di misure di ritenzione idrica naturale per il ripristino dei corpi idrici sofferenti.	Accolta, con modifica del testo. Il paragrafo 8.2.12.2 è stato <u>completato</u> per specificare come la misura soddisfa alcuni dei fabbisogni identificati dall'analisi SWOT per il settore agricolo del Veneto relativamente alla riduzione del deflusso di fertilizzanti e pesticidi e l'uso di misure di ritenzione idrica naturale per il ripristino dei corpi idrici sofferenti	Integrazione paragrafo 8.2.12.2
248	Si deve fornire la metodologia per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.	Accolta, con integrazione testo. Nella misura sono definiti i costi eleggibili che saranno rimborsati a fronte della rendicontazione delle spese sostenute. È stato definito un ammontare massimo si spesa che è stato ricavato dall'analisi delle spese per progetti simili sostenuti in altre passate programmazioni. Vengono pertanto <u>integrati</u> i paragrafi interessati.	Integrazione paragrafo relativo agli importi, nelle diverse sottomisure
16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura			
249	In generale, la sotto-misura 16.1 non è sufficientemente chiara e ben relazionata alla strategia. Per permettere una buona comprensione del concetto di gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione, i servizi della Commissione gradirebbero fare alcune precisazioni: <ul style="list-style-type: none"> • il partenariato europeo per l'innovazione mira ad un sistema flessibile e aperto per la creazione di molteplici gruppi operativi; • un gruppo operativo del partenariato europeo per l'innovazione si forma intorno ad un progetto innovativo concreto per trovare una soluzione ad una problematica specifica, senza essere necessariamente vincolato ad un territorio specifico o ad una strategia iniziale fissa; • i gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione non sono un tipo di reti finalizzate a coordinare il trasferimento di conoscenza o approvare un programma di attività; • un gruppo operativo del partenariato europeo per l'innovazione si basa su un progetto ed è concepito per essere "operativo": affronta un determinato problema (pratico) o un'opportunità che possa condurre ad una soluzione innovativa; • i gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione sono partner; quali agricoltori, consulenti e ricercatori ecc., che lavorano insieme su progetti concreti; essi sono tenuti a mettere a punto un piano, descrivendo il loro progetto specifico e i risultati previsti del progetto; • può essere riconosciuto un sostegno per la costituzione e la gestione di gruppi operativi, e per l'attuazione dei loro progetti attraverso le azioni citate nell'ambito dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. 	Accolta con modifica del testo. La misura 16.1 è stata ampiamente <u>reformulata</u> anche sulla base dell'osservazione e degli ulteriori approfondimenti intervenuti con la CE.	Integrazione misura 16 e parti del programma collegate
250	Si incoraggia la Regione ad illustrare l'esatta natura delle attività che dovrebbero essere affrontate dai gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione.	Accolta, con modifica del testo. È stato specificato che i GO si dovranno formare attorno a tematiche di interesse e a livello regionale realizzeranno progetti volti a collaudare, modificare o ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie innovativi. Viene <u>integrato</u> pertanto il paragrafo "descrizione del tipo di intervento".	Integrazione paragrafo "descrizione del tipo di intervento"
251	Si rammenta alla Regione che la sotto-misura 16.1 non dovrà essere impiegata quale costo generale per altra(e) sotto-misura(e). A tale proposito andrebbe chiarito il preciso rapporto tra le sotto-misure 16.1 e 16.2.	Accolta e confermata. Si conferma che la sotto-misura 16.1 non sarà impiegata quale costo generale per altre sotto-misure. Vengono pertanto <u>integrati</u> i paragrafi interessati.	Integrazione paragrafi "Costi ammissibili" relativi all'int. 16.1.1
252	Le operazioni (quali descritte alla misura 16.1 del PSR Veneto) riguarderanno sia la "costituzione" (istituzione del gruppo, ricerca dei partner e decisione sul progetto da eseguire) che l'"operatività" (attività finalizzate all'esecuzione del progetto) dei gruppi operativi. Non è chiaro in che modo esse saranno combinate per essere efficaci ed evitare successive problematiche di audit. A tal proposito si incoraggia la Regione a: <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare domande e criteri di selezione distinti per la "costituzione" e l'"operatività"; • fornire maggiori indicazioni sui tempi effettivi previsti per bandi e operatività. 	Accolta con modifica del testo. Per favorire la costituzione dei GO, si prevede la possibilità di sostenere con la Misura 16.1 una prima fase di "innovation brokering" finalizzata all'individuazione dell'idea innovativa, la ricerca dei soggetti da coinvolgere, gli studi di fattibilità e la preparazione del progetto del GO. Il sostegno per questo primo step è funzionale a migliorare la qualità della fase di costituzione del GO e della progettazione del Piano delle attività. Il sostegno è temporalmente limitato alla fase precedente alla selezione dei GO. Non sarà preclusa la possibilità di accedere alla selezione dei GO ai soggetti che non hanno partecipato al primo step. Sono state apportate le conseguenti modifiche alla scheda Sottomisura 16.1 specificando la possibilità del doppio step e altri aspetti (ad esempio, descrizione, beneficiari, condizioni ammissibilità, principi di selezione ecc.). Vengono pertanto <u>integrati</u> i paragrafi interessati.	Integrazione paragrafi interessati Misura 16

	Osservazione	Risposta	PSR errata/corrige
N.	descrizione	testo definitivo	riferimento paragrafo PSR
253	Le tipologie di operazioni a sostegno del partenariato europeo per l'innovazione dovrebbero essere sempre relazionate alla sotto-misura 16.1 (tra l'altro, per ragioni di rendicontazione). Al fine di collegare tutte le operazioni pertinenti al partenariato europeo per l'innovazione e i suoi gruppi operativi alla sotto-misura 16.1, le parti elencate alle sotto-misure 16.2-16.6 pertinenti ai gruppi operativi dovrebbero essere spostate nella sottomisura 16.1. Un'altra opzione consiste nel selezionare sia la 16.1 sia la 16.2 per le operazioni attualmente descritte dalla 16.2 fino alla 16.6 per dichiarare che dette misure sono destinate all'utilizzo da parte di gruppi operativi. Un'operazione descritta alla misura 16.1 può riferirsi alla "costituzione" (istituzione del gruppo) e/o all'"operatività" (attività per dare esecuzione al progetto) di gruppi operativi.	Accolta, con integrazione testo. Si precisa che nell'ambito della misura 16, solo i gruppi operativi sostenuti tramite la 16.1 operano nell'ambito del PEI_AGR1, mediante l'attivazione anche della sottomisura 16.2. Vengono pertanto <u>integrati</u> i paragrafi "descrizione del tipo di intervento" e "costi ammissibili" relativi all'intervento 16.2.1.	Integrazione paragrafo "descrizione del tipo di intervento" "costi ammissibili" Int. 16.2.1
254	È possibile che si debba prevedere un aumento/adattamento del numero di gruppi operativi da sostenere ai sensi della sotto-misura 16.1 (ad es. nella tabella indicatori di prodotto pianificato di cui alla sezione 11).	Accolta, con parziali modifiche testo. La numerosità dei Gruppi PEI è stata rimodulata alla luce della revisione generale degli indicatori. Tuttavia l'importo finanziario non è stato modificato rispetto alla proposta di luglio. Viene pertanto <u>modificato</u> il paragrafo interessato.	integrazioni paragrafo Descrizione dell'intervento
255	La descrizione della sotto-misura dovrebbe indicare chiaramente come sfruttare e convogliare le idee innovative di base nelle attività che saranno sviluppate dai gruppi operativi.	Si rinvia alla risposta all'osservazione n. 254	Integrazioni di cui all'osservazione 254
256	Va dichiarato specificamente che i risultati dei progetti vanno divulgati ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 a livello di area di programmazione per lo sviluppo rurale e in particolare tramite la rete del partenariato europeo per l'innovazione a livello dell'Unione.	Accolta con modifica del testo. Il testo è stato integrato nei paragrafi interessati.	Integrazione nei paragrafi interessati (8.2.12.3.1.1)
257	Si invita le Regione a specificare come i gruppi operativi regionali si relazionino alle attività del partenariato europeo per l'innovazione svolte dalla rete rurale nazionale. Le reti tra gruppi operativi possono essere organizzate ai sensi delle attività di reti rurali nazionali o ai sensi delle specifiche reti di partenariato europeo per l'innovazione finanziate ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013.	Accolta con modifica del testo. Il testo è stato integrato nei paragrafi interessati.	Integrazione nei paragrafi interessati (8.2.12.3.1.6)
258	Un gruppo operativo del partenariato europeo per l'innovazione (già costituito) o almeno due soggetti che collaborino per istituire un gruppo operativo del partenariato europeo per l'innovazione (da costituire), possono essere beneficiari ammissibili ai sensi della sottomisura 16.1. Il PSR non dovrebbe comportare un possibile sovrapposizione delle due categorie al fine di evitare una duplicazione del finanziamento di un determinato gruppo operativo del partenariato europeo per l'innovazione.	Accolta con modifica del testo. Il testo è stato <u>integrato</u> nella sottomisura 16.2 per evitare il doppio finanziamento di un GO del partenariato europeo per l'innovazione costituito nella misura 16.1.	Integrazione Smisura 16.2
259	Alcune condizioni di ammissibilità sembrano più che altro essere dei criteri di selezione (quali la rilevanza dei partecipanti o la descrizione delle attività). Inoltre i principi elencati per i criteri di selezione non risultano in linea con il concetto di gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (come illustrato sopra).	Accolta con modifica del testo. Il paragrafo 8.2.12.3.1.6 è stato <u>reformulato</u> nel senso indicato nell'osservazione.	Integrazione Paragrafo 8.2.12.3.1.6
16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie			
260	Per quanto riguarda i beneficiari ammissibili, il PSR deve evitare un possibile cumulo tra il finanziamento erogato ad un determinato gruppo di cooperazione e quello erogato ai suoi componenti.	Accolta con modifica del testo. Il paragrafo 8.2.12.3.2.4 è stato <u>reformulato</u> nel senso indicato nell'osservazione.	Integrazione paragrafo 8.2.12.3.2.4
261	Si ricorda alla Regione che vanno rispettati i requisiti di cui agli articoli 56, paragrafo 2, e 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 qualora si consideri il sostegno ai gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (successivamente alla <u>reformulazione dei beneficiari ammissibili</u>).	Accolta con modifica del testo. Il paragrafo 8.2.12.3.2.6 è stato <u>reformulato</u> nel senso indicato nell'osservazione.	Integrazione paragrafo 8.2.12.3.2.6
16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali			
262	Si invita la Regione a chiarire la struttura dei gruppi di cooperazione.	Accolta con modifica del testo. Il paragrafo 8.2.12.3.3.4 è stato <u>integrato</u> nel senso indicato nell'osservazione.	Integrazione paragrafo 8.2.12.3.3.4

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
263	Il PSR dovrebbe contenere un riferimento al periodo massimo di sostegno ai sensi della misura 16.4.	Accolta con modifica del testo. Il paragrafo 8.2.12.3.3.8 è stato <u>integrato</u> nel senso indicato nell'osservazione, indicando che le spese possono essere sostenute e rendicontate al massimo entro la fine del 2° anno dall'approvazione della domanda..	Integrazione paragrafo 8.2.12.3.3.8
264	Si invita la Regione ad assicurarsi che, qualora i costi del progetto "rientrino" in un'altra misura, l'intensità/ammontare massimi delle altre misure siano rispettati.	Condivisibile e confermata. Si conferma che i costi imputabili ad altre misure, devono essere oggetto di domanda nelle specifiche misure. Per i costi del progetto che sono compresi anche in altre misure, devono essere rispettati i massimali di aiuto previsti in tali misure.	Nessuna integrazione
	16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso		
265	Si invita la Regione a chiarire la relazione della sotto-misura 16.5 con altre misure di sviluppo rurale e ad assicurarsi che non si verifichino doppi finanziamenti.	Accolta con modifica del testo. Il paragrafo 8.2.12.3.4.5 è stato <u>riformato</u> nel senso indicato nell'osservazione. Analogamente a quanto previsto per la sottomisura 16.1, poiché la sottomisura 16.5 sostiene la creazione della forma di aggregazione, si sono apportate le modifiche necessarie nella paragrafo della descrizione e in quello dei criteri di selezione.	Integrazione paragrafo 8.2.12.3.4.5
	16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali		
266	L'elemento chiave relativo al sostegno ammissibile ai sensi di tale sotto-misura è la "fornitura" (in contrapposizione alla "produzione"). Il fine di tale sotto-misura non è di influenzare le decisioni produttive degli agricoltori, ma piuttosto di aiutarli a lavorare insieme per organizzare la fornitura di biomassa che risulta dalle decisioni produttive comunque prese. Pertanto, ai sensi di questa misura non è ammissibile il sostegno alla cooperazione per la produzione di biomasse.	Accolta con modifica del testo. È stato <u>modificato</u> il titolo e la descrizione dell'intervento sostituendo il riferimento alla produzione di biomassa con il solo approvvigionamento. Inoltre, in linea con il titolo della sottomisura, viene modificata la descrizione implementando con la destinazione a fini alimentari e industriali. Analogamente a quanto previsto per la sottomisura 16.1, poiché la sottomisura 16.5 sostiene la creazione della forma di aggregazione, si apporteranno le modifiche necessarie nella descrizione e nei criteri di selezione.	Modifica titolo dell'intervento e integrazione paragrafi 8.2.12.3.5.1, 8.2.12.3.5.4, 8.2.12.3.5.6, 8.2.12.3.5.7.
267	Il PSR dovrebbe recare le modalità con cui si assicura che il sostegno sia offerto ai soli progetti per la fornitura "sostenibile" di biomassa conformemente all'AP.	Accolta con modifica del testo. Sono state <u>modificate</u> le condizioni di ammissibilità al paragrafo 8.2.12.3.5.6.	Integrazione paragrafo 8.2.12.3.5.6.
268	Va indicato il periodo massimo di sostegno.	Accolta con modifica del testo. Il paragrafo 8.2.12.3.5.8 è stato <u>integrato</u> nel senso indicato nell'osservazione, indicando che la realizzazione del Piano deve avvenire entro due anni dalla concessione dell'aiuto.	Integrazione paragrafo 8.2.12.3.5.8
	16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare		
269	Si invita la Regione a chiarire se i gruppi di cooperazione nell'ambito della sottomisura 16.9 siano gli stessi menzionati per la sotto-misura 16.4.	Accolta, con modifica del testo. Si conferma che non vi è sovrapposizione, il paragrafo 8.2.12.3.6.4 è stato <u>integrato</u> .	Integrazione paragrafo 8.2.12.3.6.4
270	Si ricorda alla Regione che nel caso in cui i costi dei progetti siano compatibili con altre misure, vanno rispettati l'ammontare massimo/l'intensità massima dell'aiuto relativi altre misure.	Condivisa e confermata. Si conferma che i costi imputabili ad altre misure devono essere oggetto di domanda nelle specifiche misure. Per i costi del progetto che riguardano anche altre misure, devono comunque essere rispettate le condizioni ed i massimali di aiuto previsti dalle misure medesime.	Nessuna integrazione
	M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)		
271	L'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 deve essere incluso tra gli elementi obbligatori dell'approccio LEADER/sviluppo locale di tipo partecipativo.	Accolta, con modifica testo. La Regione prende atto che la CE considera l'intervento obbligatorio e conferma, quindi, il suo inserimento nell'ambito del Programma. Si precisa che la proposta di non attivazione, in relazione al riferimento esplicito dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ("where appropriate"), teneva conto degli insegnamenti delle precedenti programmazioni e delle numerose e complesse criticità rilevate anche nel corso del 2007/2013, già segnalate nell'ambito delle Relazioni di esecuzione (carenze progettuali; progetti generalmente ripresi da programmazioni precedenti; ritardi di avvio a livello nazionale; propensione del sistema verso una cooperazione di tipo "intra-regionale" con forte ridimensionamento del n. di partner non veneti, carenze di regia e coordinamento nazionale e unionale). <u>Viene inserita la SM 19.3 ed il relativo intervento 19.3.1, la cui attivazione potrà essere valutata e decisa da parte dei singoli GAL, in funzione delle relative strategie e della coerenza complessiva delle medesime.</u>	Inserimento sottomisura 19.3 e intervento 19.3.1 e conseguente adeguamento di tutti gli schemi e le tabelle relative a sottomisure e interventi del Programma

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
272	La popolazione massima di 250 000 abitanti (quale indicata nel PSR) coinvolta nella strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo non è in linea con le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, né con l'AP (che prevede una deroga per un massimo di 200.000 abitanti). La Regione deve conformarsi al limite di popolazione previsto dall'AP.	Accolta, con modifica testo. La Regione prende atto della segnalazione rispetto al quadro definito dall'AdP approvato successivamente alla presentazione del PSR. Precisa che il limite di 250.000 abitanti, proposto e richiesto anche dai sistemi locali interessati, era considerato rispondente all'effettiva situazione territoriale regionale, in quanto funzionale alla configurazione dei GAL secondo criteri di omogeneità interna, oltre che di coerenza con altri enti programmatori operanti a livello regionale (Intese programmatiche di area), si conferma che il limite superiore viene comunque <u>adeguato a 200.000 abitanti</u> conformemente a quanto previsto nell'AdP. I territori elegibili alla strategia LEADER presentano infatti situazioni diffuse di elevata densità di popolazione (il 25% dei Comuni classificati C e D hanno una densità superiore a 150 ab/kmq coinvolgendo il 54,07% della popolazione residente nelle medesime aree; più del 66% dei Comuni classificati B che hanno partecipato alla programmazione 2007-2013 hanno una densità superiore a 150 ab/kmq coinvolgendo quasi l'81% della popolazione residente in tali aree). Si ritiene che il limite proposto consenta la definizione di aree omogenee da un punto di vista socio economico e l'attuazione efficace delle relative strategie di sviluppo locale, in coerenza con le indicazioni dell'AdP e con la programmazione complessiva territoriale e la relativa governance istituzionale dei medesimi territori (Art. 33.6 del Reg. 1303/2013).	Integrazione paragrafo 8.2.13.6. Informazioni specifiche della misura, box specifico "Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche" e Integrazione Beneficiari intervento 19.4.1.
273	Il PSR dovrebbe indicare a quali altre aree specifiche (oltre all'area 6B) contribuirà secondariamente il LEADER.	Accolta, con modifica testo. Precisa che il contributo esclusivo di Leader alla Focus area 6B riguarda, di fatto, gli aspetti finanziari, in applicazione delle indicazioni operative UE e Mipaaf per la predisposizione del PSR ("LEADER deve essere interamente programmato sotto la focus area 6B per rispettare la sua natura bottom-up"), e preso atto che la richiesta della CE riguarda l'eventuale "contributo qualitativo" di Leader alle altre FA, <u>si conferma</u> che gli ulteriori effetti di "combinazione" e contributo secondario delle misure rispetto alle FA risultano in parte richiamati in diverse sezioni specifiche del Programma, anche attraverso le apposite formule e indicatori richiesti. Ai fini della complessiva ed univoca rappresentazione di tale contributo, anche in termini di adeguata "collocazione", si provvede <u>ad integrare anche la tabella 11.3 del Programma</u> .	Integrazione tabella 11.3.
274	Il PSR deve fare in modo che l'aliquota di sostegno dei progetti possa essere fissata dai gruppi di azione locale (quale parte del loro compito di fissare l'importo del sostegno di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013).	Condivisibile e confermata, con integrazioni. Preso atto che la CE richiede, nell'ambito di questa e di successive osservazioni, riferimenti più dettagliati rispetto alla definizione dei compiti dei GAL, si rinvia, in generale, alla risposta relativa all'osservazione 277, anche in merito all'assetto complessivo delle funzioni AdG/AVEPA/GAL. Considerato il richiamo esplicito all'art. 34 (3) (f), che riguarda la funzione del GAL svolta nell'ambito della fase istruttoria e di selezione dei progetti (domande di aiuto), <u>si conferma</u> che il Programma e le modalità di attuazione della Misura 19 assicurano l'esercizio dello specifico compito del GAL, ai fini della valutazione e selezione delle domande di aiuto e del conseguente accertamento dell'importo di aiuto assegnato alle operazioni selezionate [art. 34 (3) (f)], secondo l'impostazione prevista anche per la programmazione 2007-2013. <u>Specifiche integrazioni</u> sono state previste nell'ambito del capitolo 15.1, nella descrizione della governance complessiva del Programma.	Integrazione del capitolo 15.1.
275	Nel caso in cui siano disponibili altri fondi per il sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo nella Regione Veneto, si chiede alla Regione di fornire informazioni sul coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei previsti a tal fine e di assicurare la conformità con l'AP.	Condivisibile e confermata, con integrazioni. La Regione ha approvato, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 410 del 25.3.2013, l'assetto organizzativo e le modalità di coordinamento della Programmazione Regionale Unitaria (PRU) per i fondi del Quadro Strategico Comune (QSC), individuando anche i soggetti incaricati della gestione e del coordinamento della programmazione comunitaria 2014-2020. Successivamente, con la deliberazione n. 657 del 13.5.2014, ha approvato il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020", che fornisce una rappresentazione complessiva delle direttrici verso le quali sviluppare la programmazione 2014-2020 dei fondi SIE e gli indirizzi per l'integrazione delle relative politiche ed interventi, anche ai fini della necessaria complementarità. Nell'ambito di tale strategia, la Regione ha confermato, in coerenza con il quadro definito dall'AdP, la scelta per l'opzione monofondo, come specificato nei capitoli 14.2 e 15.4 ed opportunamente richiamato anche dalla Scheda Leader (Informazioni specifiche di Misura). Nei suddetti paragrafi vengono anche fornite specifiche informazioni sul coordinamento con gli altri fondi SIE. Allo scopo di esplicitare ulteriormente tali richiami, si provvede comunque ad <u>integrare</u> il box relativo alle informazioni specifiche ed il capitolo 14.2.	Integrazione del paragrafo 8.2.13.6. Informazioni specifiche della misura, box specifico "Coordinamento con gli altri fondi SIE". Integrazione del capitolo 14.2.
276	Il PSR deve descrivere la divisione dei compiti tra l'Autorità di Gestione, l'Agenzia di Pagamento ed i gruppi d'azione locale con riguardo alla messa in pratica di LEADER, ivi compresa una descrizione dei circuiti finanziari.	Accolta, con modifica testo. In coerenza con l'impianto complessivo del PSR e le prescrizioni operative per la sua redazione, relative anche ai limiti di spazio imposti dal sistema SFC2014, la scheda Misura 19 si limita necessariamente a richiamare le coordinate generali del sistema di gestione del Leader e dei correlati compiti e funzioni, in quanto le informazioni sull'assetto e la governance del "sistema PSR", entro il quale si colloca e interagisce anche il LEADER, vengono riportate nell'apposito capitolo 15. Preso atto della richiesta di maggior dettaglio, nel confermare i richiami al capitolo 15 previsti nell'ambito della Misura 19, si provvede ad <u>integrare le indicazioni</u> fornite nell'ambito di quest'ultima sezione del Programma, in relazione anche alle informazioni richieste e fornite per le osservazioni 274 e 277.	Integrazioni al capitolo 15

	Osservazione N. descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
277	Ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, è opportuno che i compiti assegnati ai gruppi d'azione locale siano stabiliti nel PSR.	Accolta, con modifica testo. Si conferma che nell'ambito della Scheda Misura 19 sono presenti una serie di elementi essenziali che contribuiscono a definire e descrivere la gamma dei compiti previsti per i GAL, con richiamo esplicito ai compiti assegnati ai GAL dall'art. 34 del Reg UE 1303/2013. Come precisato nella precedente risposta (276), la Scheda fa riferimento alle coordinate generali della governance del Leader, richiamandone sia la coerenza con i suddetti compiti che la continuità con il sistema di governo, di competenze e di processi consolidati a livello regionale, anche in termini di efficienza ed efficacia, in funzione della riduzione di possibili effetti di sovrapposizione e di ridondanza operativa, con necessario rinvio al capitolo 15 relativo alla gestione e controllo complessivo del Programma. Per quanto riguarda, in particolare, il compito di cui alla lettera e) dell'art. 34, si conferma che l'assetto di governance regionale prevede, fin dalla programmazione 2000-2006, la gestione univoca ed informatizzata delle domande di aiuto del PSR, comprese quelle relative a Leader, gestita direttamente a cura della Regione attraverso apposita delega all'Avepa, come esplicitato nel Programma. Questa forma di gestione delle domande di aiuto assicura l'uniformità e la standardizzazione delle procedure, consentendo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza amministrativa dell'azione regionale, anche in termini di semplificazione e riduzione dei costi. In funzione del Leader, come già sperimentato nel PSR 2007-2013, tale impostazione risponde anche al disegno di concentrare progressivamente le attività del GAL sulle funzioni strategiche di programmazione, animazione, comunicazione, monitoraggio e valutazione, con evidenti vantaggi, riconosciuti a diversi livelli e anche dai GAL, in termini di valorizzazione del ruolo e della presenza sul territorio. In tale contesto, anche l'ulteriore compito del GAL relativo alla selezione delle operazioni, compresa la fissazione dell'importo di aiuto, per l'attuazione della strategia locale (Art. 34.3, lett.f), risulta assicurato e salvaguardato, come per il periodo 2007-2013, attraverso specifiche procedure e strumenti. In particolare, la Commissione tecnica GAL-AVEPA, presieduta da un rappresentante del GAL, detiene e svolge precisi compiti di valutazione, verifica e validazione delle risultanze istruttorie (domande ammissibili e non ammissibili) e delle conseguenti graduatorie delle domande di aiuto ammissibili, rappresentando l'istituto più esplicito di collaborazione e integrazione funzionale, nell'ambito della governance di sistema. Opportune integrazioni vengono inserite nella Scheda e, in particolare, nel capitolo 15, anche sulla base di appositi schemi.	Integrazione Scheda Misura 19 e capitolo 15.1
278	Si invita la Regione a spiegare nel PSR in che modo LEADER possa contribuire all'innovazione e quale sia il ruolo specifico svolto dall'innovazione di LEADER per questo obiettivo trasversale nell'intero PSR.	Accolta, con modifica testo. L'apporto complessivo del Programma rispetto agli obiettivi trasversali, tra i quali l'innovazione, ed il modo in cui saranno perseguiti tali obiettivi vengono valutati e descritti nell'ambito dell'apposita sezione relativa agli "obiettivi trasversali" (capitolo 5.3), con la rappresentazione dei principali "input" e dei relativi "contributi" previsti dal PSR, con riferimento alle diverse focus area e/o misure-interventi. Per quanto riguarda lo specifico contributo di Leader, si ritiene quindi di integrare tale sezione, in relazione alla richiesta formulata, con un esplicito richiamo anche ai connotati di innovatività richiesti, anche dal regolamento, alle singole strategie di sviluppo locale (valutazione dell'"approccio innovativo" della strategia; punto 3-Caratteristiche della strategia proposta), in relazione ai fabbisogni rilevati dai GAL ed alle opportunità e alle scelte individuate dai singoli sistemi di sviluppo locale.	Integrazione del paragrafo 5.3 del PSR.
19.1 - Sostegno preparatorio			
279	Secondo il PSR soltanto i costi occasionati e sostenuti dal beneficiario successivamente all'approvazione del PSR da parte della Commissione europea possono essere considerati quali costi ammissibili. Si rammenta alla Regione che i costi per il supporto preparatorio sono ammissibili a partire dal 1° gennaio 2014. Considerata l'importanza di una disponibilità tempestiva del supporto preparatorio, si consiglia alla Regione di offrire tale possibilità più presto possibile nell'ottica di consentire una solida preparazione delle strategie.	Accolta, con modifica testo. Nel prendere atto dell'osservazione, del tutto condivisibile, si precisa che la riflessione in merito alla disponibilità temporale del supporto preparatorio, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 65 (2), è stata attentamente valutata e condivisa, anche nei confronti del partenariato, ed è supportata da adeguate considerazioni tecnico operative e di opportunità, che tengono conto: a) della sostanziale evoluzione dell'applicazione del Leader a livello regionale, con correlata riduzione delle aree Leader e dei relativi partenariati; b) dell'esigenza di una definitiva e formale validazione della nuova impostazione e territorializzazione, ai fini di una adeguata e coerente attivazione dei territori effettivamente eleggibili; c) dell'esigenza di assicurare condizioni chiare e trasparenti per la razionale demarcazione con gli aiuti e le spese relative alla programmazione 2007-2013; d) dell'opportunità di fornire un quadro attuativo più completo e stabile ai potenziali partenariati e beneficiari, nonché di assicurare la necessaria azione di supporto e assistenza da parte dell'AdG e della Regione; e) di un'attenta analisi delle dinamiche di spesa e di erogazione relative alla programmazione 2007-2013. Anche dal confronto con gli stakeholders, nella fase di consultazione, non sono emerse specifiche richieste di anticipo del termine indicato nella Scheda misura, neppure da parte dei partenariati locali. Peraltro, considerata l'evoluzione del calendario previsto per l'approvazione e l'avvio del PSR, rispetto alle previsioni che sostenevano la proposta in oggetto, la Regione ritiene di dover necessariamente riconsiderare la scelta in questione, valutando quale possibile soluzione di definire ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 1.1.2015. Il paragrafo 8.2.13.3.1.5. "Costi ammissibili", dell'intervento 19.1.1, viene integrato.	Integrazione del paragrafo 8.2.13.3.1.5. "Costi ammissibili", dell'intervento 19.1.1.
280	Si raccomanda di prendere in considerazione l'utilizzo dell'opzione dei costi semplificati.	Condivisibile e confermata. L'opzione dei costi semplificati è stata presa in considerazione anche a livello regionale, nell'ambito della valutazione complessiva dell'applicabilità di questo strumento alle diverse misure del PSR. Anche in funzione della salvaguardia delle specificità delle dinamiche e delle spese previste dalla fase di costituzione dei partenariati e di elaborazione della strategia e tenendo conto dell'esperienza maturata e dei risultati della programmazione 2007-2013, la Regione non ritiene che sussistano, allo stato attuale, le condizioni ed i presupposti per una implementazione immediata ed efficace di tale approccio, assicurando comunque che tutte le ulteriori valutazioni utili saranno oggetto di attenzione e valutazione in fasi di attuazione.	Nessuna integrazione

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
281	<p>Il PSR indica che i beneficiari dovrebbero essere i partenariati pubblico-privato ai sensi degli articoli 32-34 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Detta definizione suggerisce che solamente i partenariati pubblico-privato che soddisfano tutti i criteri previsti per i gruppi di azione locale di cui agli articoli in riferimento possono essere ammessi al supporto preparatorio. L'attenzione della Regione dovrebbe essere indirizzata al fatto che lo scopo del supporto preparatorio è, di fatto, quello di aiutare a costituire un partenariato, a sostanziarne le capacità e a formarlo nella prospettiva di preparare e mettere in pratica una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. Pertanto, il requisito previsto per i beneficiari di soddisfare già i criteri dei gruppi di azione locale selezionati potrebbe essere discriminatorio per i nuovi portatori di interessi. Si consiglia alla Regione di riformulare il requisito al fine di evitare eventuali discriminazioni tra i gruppi di azione locale già esperti e i nuovi partenariati interessati.</p>	<p>Accolta, con modifica testo. Si conferma l'ampia condivisione degli aspetti rilevati e dei suggerimenti formulati, assicurando che le valutazioni operate dalla Regione hanno tenuto in considerazione tali aspetti, configurandoli però nell'ambito della effettiva prospettiva operativa del Leader a livello regionale, degli specifici obiettivi prefigurati e dei relativi livelli di qualità previsti e richiesti. Si conferma che l'accesso all'aiuto non è subordinato al superamento della selezione (prevista dall'intervento 19.4.1), ma alla sussistenza di alcuni requisiti minimi, che sono considerati comunque essenziali per la presentazione di un'adeguata strategia di sviluppo in un'area, come quella regionale, caratterizzata da una lunga e consolidata esperienza in termini di progettazione e programmazione locale e/o integrata, per effetto sia della ventennale esperienza Leader che di altre analoghe istituzioni e formule previste a livello regionale (es: Intese programmatiche d'Area), oltre che delle ulteriori iniziative di aggregazione territoriale sperimentate anche nel corso della programmazione 2007-2013 (es: Progetti Integrati di Area, Progetti Integrati di Filliera...). In ogni caso, viene <u>integrata la descrizione</u> dei beneficiari, per rendere ulteriormente esplicito tale significato.</p>	<p><u>Integrazione</u> dei paragrafi 8.2.13.3.1.4. Beneficiari e 8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità intervento 19.1.</p>
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo			
282	<p>Il PSR concede ai gruppi di azione locale la possibilità di mettere in pratica misure standard per mezzo della "gestione diretta" (gestione diretta dal GAL). Secondo la descrizione, ciò sembra dar luogo ad una domanda diretta di sostegno da parte del gruppo di azione locale ai sensi di un bando per una misura standard. In tal caso, e qualora il sostegno ai gruppi di azione locale fosse corrisposto attingendo allo stanziamento per la relativa misura del PSR, le operazioni non vanno rendicontate ai sensi della misura LEADER.</p>	<p>Condivisibile, confermata con parziale modifica. Si precisa che la formula della "gestione diretta GAL" prevista a livello regionale, e già attivata con esiti positivi nel corso della programmazione 2007-2013, non riguarda la normale partecipazione del GAL ai bandi ordinari attivati dalla Regione per le singole misure e alla conseguente selezione. La formula a gestione diretta prevede invece l'adesione autonoma e diretta del GAL agli aiuti previsti da una o più misure attivate dal GAL nell'ambito della strategia (che prevedano il "partenariato pubblico-privato" quale soggetto beneficiario), sulla base di una domanda di aiuto che viene (necessariamente) istruita dalla Regione ai soli fini della valutazione della relativa ammissibilità. Il relativo budget è riservato al Leader, ossia ai singoli GAL che hanno previsto sia l'adesione alla misura che la relativa spesa programmata nell'ambito -e per i fini specifici ed esclusivi- della strategia di sviluppo locale. L'aiuto interessato risulta quindi finalizzato esplicitamente -ed esclusivamente- al Leader ed ai GAL interessati e, come tale, è attribuito al budget programmato per il Leader. L'accesso a qualsiasi ulteriore bando attivato dalla Regione nell'ambito di misure del PSR che prevedano il GAL, o semplicemente il "partenariato pubblico-privato" o la specifica forma giuridica prescelta dal GAL, è ulteriormente possibile ed ammesso. In questo caso, l'aiuto concesso ed erogato al GAL rientra nell'ambito del budget relativo alla singola misura del PSR. A definitiva conferma, si procede alla <u>parziale rettifica</u> di un refuso presente nel testo (didascalia figura 19.2.1)</p>	<p>Integrazione didascalia figura 19.2.1</p>
283	<p>Il PSR non dovrebbe imporre in blocco alla misura LEADER condizioni di ammissibilità specifiche di altre misure (misure standard di sviluppo rurale da attuarsi nell'ambito di LEADER con esattamente le stesse condizioni delle misure standard nell'ambito del regime ordinario), fatte salve le condizioni applicabili a tutte le misure. Ciò sarebbe contrario all'approccio "bottom-up": le strategie di sviluppo locale vanno concepite ed attuate dai gruppi di azione locale. Anche un approccio restrittivo non sarebbe in linea con la promozione dell'innovazione.</p>	<p>Condivisibile, confermata con parziale modifica. Si conferma la massima condivisione dell'opportunità di assicurare al Leader ed ai GAL gli strumenti più adeguati al perseguimento degli obiettivi della strategia di sviluppo locale, evidenziando che il quadro complessivo delle condizioni attuative determinato dall'insieme delle norme che regolano lo sviluppo rurale comporta la necessaria "contestualizzazione" delle operazioni e delle procedure effettivamente attivabili, anche ai fini del Leader, nell'ambito del Feasr. Il piano di azione previsto dalle strategie di sviluppo locale elaborate dai GAL ai sensi dell'art. 34 (1) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in quanto finanziato dal Feasr, può attivare, necessariamente, misure ed interventi previsti dal relativo regolamento (1305/2013), secondo i margini di flessibilità e adattabilità assicurati dal regolamento medesimo, oltre che dalle ulteriori norme che lo supportano, comprese quelle relative agli Aiuti di Stato. La Regione, come per la fase di programmazione 2007-2013, assicura la disponibilità nell'ambito di Leader di un ampio set di misure, che potranno essere attivate immediatamente dopo l'approvazione del PSR, e senza dover prevedere ulteriori procedure di autorizzazione e notifica degli aiuti, con i margini di flessibilità ed adattamento concessi, appunto, dal quadro normativo di riferimento. Si conferma, a tale scopo, che la Regione intende ricevere ed applicare tutte le possibilità, per i GAL, di intervenire nella definizione/modulazione di: requisiti e condizioni di ammissibilità, livelli di aiuto, criteri di priorità, compatibilmente con gli obblighi derivanti dal Reg UE 1303/2013, in particolare dall'art 74 (a) (parere del Comitato di sorveglianza). Sono state apportate a tale scopo anche alcune <u>integrazioni</u> puntuali nell'ambito della scheda intervento 19.2.1</p>	<p>Integrazione Scheda intervento 19.2.1</p>

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
284	Si incoraggia la Regione a indicare chiaramente il valore aggiunto delle operazioni LEADER (autentico approccio "bottom-up") rispetto a quelle standard (approccio "topdown") attuate nell'ambito delle altre misure. Tale valore aggiunto può essere ottenuto per il tramite di condizioni di ammissibilità specifiche, quali, ad esempio: progetti di piccola scala, progetti integrati complessi, progetti innovativi/sperimentali, progetti basati sull'area, progetti di cooperazione, ecc. Occorre peraltro che siano chiaramente indicate le tipologie di progetto che prevedono come beneficiari i gruppi di azione locale.	Condivisibile e confermata. Nel rispetto dell'approccio bottom-up e in continuità con l'apposita azione di valutazione attivata nel corso della programmazione 2007-2013, rispetto al "valore aggiunto" delle operazioni Leader, in collaborazione con l'organismo valutatore indipendente del PSR 2007-2013 e con gli stessi GAL del Veneto, la Regione ritiene che il valore aggiunto derivi dall'effettivo "grado di integrazione" tra/delle misure che vengono attivate nell'ambito di una strategia di sviluppo multisettoriale elaborata dal partenariato locale sulla base dei fabbisogni rilevati. Per tale motivo il Programma esplicita che tutte le azioni proposte ai fini della singola strategia di sviluppo locale devono essere selezionate dal GAL sulla base di un'adeguata giustificazione di coerenza con gli obiettivi e gli ambiti di interesse della strategia e che, in fase di attuazione, il GAL provvede a verificare che tutte le operazioni proposte siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi della strategia, anche sulla base di apposita attestazione nell'ambito degli atti che ne approvano l'attivazione. Per quanto riguarda la seconda parte dell'osservazione, come già precisato per l'osservazione 282, si conferma che i GAL possono essere beneficiari diretti, oltre che degli aiuti previsti dagli interventi 19.1.1 e 19.4.1, degli ulteriori aiuti previsti dalle misure del PSR che prevedono la specifica categoria di beneficiari (GAL, partenariati pubblico-privati) o, comunque, la categoria corrispondente alla forma giuridica specifica assunta dai singoli GAL. Tra le altre, si richiamano le possibilità di adesione alla Misura 16-Cooperazione, per la quale la Regione assicurerà in fase attuativa la massima partecipazione, diretta ed indiretta, da parte dai GAL.	Nessuna integrazione
285	Il PSR deve descrivere in che modo sia possibile sostenere un progetto innovativo.	Si rinvia alla risposta all'osservazione n. 278.	Integrazioni di cui all'osservazione 278
286	L'ambito del supporto deve essere sganciato dalle misure standard.	Condivisa e confermata, con parziale modifica. La Misura 19 esplicita (paragrafo 8.2.13.3.2.8 Importi e aliquote di sostegno) che la quota di sostegno a supporto dei singoli interventi, come indicato nell'art. 34 (3) (d), viene definita direttamente dal GAL, nell'ambito del piano di azione (PSL), con necessario riferimento al quadro complessivo delle condizioni, limiti, livelli ed entità di aiuto previsti dal PSR, ed entro i limiti stabiliti dal reg UE 1305/2013. Si rileva in proposito la completa coerenza anche con gli "Orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali" (Versione 2-Agosto 2014) che esplicitano che i partenariati (GAL) devono essere in grado di "stabilire l'ammontare del sostegno pubblico" nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento, dal programma e da qualsiasi ordinanza nazionale. Si rinvia inoltre alle conferme fornite nell'ambito dell'osservazione n. 283.	Integrazione paragrafo 8.2.13.3.2.8 Importi e aliquote di sostegno dell'intervento 19.2.1
287	Deve essere inclusa una descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità realizzata rispetto alle operazioni supportate nell'ambito di altre misure di sviluppo rurale.	Condivisibile e confermata. Nella Scheda Leader è presente (8.2.13.6 Informazioni specifiche) il rinvio alla descrizione dei meccanismi di coordinamento prevista nel paragrafo 15.4 del PSR, che evidenzia in particolare le modalità di complementarità tra azione regionale e strategie locali. Si ritiene di <u>integrare</u> il capitolo 15.4. Si rinvia anche alla risposta all'osservazione 275.	Integrazione capitolo 15.4.
288	Potrebbe essere opportuno aggiungere tra i costi ammissibili: i costi di investimento ammissibili ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed eventuali operazioni allineate con le priorità previste per LEADER e la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.	Condivisibile e confermata. Si condivide l'osservazione e si fa presente che il PSR prevede un riferimento univoco e generale, per tutte le misure, agli "investimenti" di cui all'art. 45 del Reg 1305/2013, nell'ambito del capitolo 8.1- disposizioni comuni a più misure, definendo le condizioni e modalità generali da applicarsi a tutte le misure.	Nessuna integrazione
289	Deve essere fornita la descrizione dei compiti dei gruppi di azione locale, come prevista all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Più nello specifico, i gruppi di azione locale devono mettere a punto una procedura di selezione trasparente e criteri oggettivi per la selezione dell'operazione, che evitino conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. La selezione dei progetti potrebbe basarsi su una valutazione documentata che dimostri la fondatezza e l'equità della decisione in termini di criteri coerenti e pertinenti. Il processo di selezione può essere reso pubblico tramite la pubblicazione dei verbali delle riunioni di selezione dei progetti sul sito web del gruppo di azione locale.	Condivisibile e confermata. Si condivide la particolare attenzione al tema del conflitto di interessi. Per tale motivo, la necessità di una procedura trasparente, scritta e in grado di evitare conflitti di interesse è <u>prevista</u> dal Programma a diversi livelli, ossia: a) come requisito essenziale richiesto a tutti i partenariati candidati (il partenariato approva ed attiva specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività ed azione); b) come principio per la selezione; c) come impegno che deve essere assunto da ogni GAL selezionato (ogni GAL elabora ed attiva apposite procedure e criteri di selezione delle operazioni trasparenti, non discriminatori e tali comunque da evitare conflitti di interessi e da accompagnare la selezione mediante procedura scritta e assicura la massima trasparenza di tutti i processi decisionali, garantendo comunque l'osservanza delle principali disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme vigenti in materia di informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda, in particolare, gli atti adottati, la gestione delle risorse, gli interventi attivati e le attività svolte, i compensi erogati, nonché i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione, attivando tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti utili e necessari in tal senso e privilegiando, comunque formule innovative e l'utilizzo delle ICT e della comunicazione Internet). Si <u>conferma</u> che tutti gli elementi e gli aspetti evidenziati dall'osservazione sono stati ampiamente considerati e messi in atto anche nel corso della programmazione 2007-2013 e saranno quindi confermati e consolidati anche nella fase 2014-2020.	Nessuna integrazione
	19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale		
290	Tutti gli elementi del sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo devono essere programmati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Si chiede, pertanto, alla Regione di prevedere disposizioni per il sostegno ai sensi della sottomisura 19.3 (Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione) e di descriverle di conseguenza nel PSR.	Accolta, con modifica testo. La sottomisura 19.3 e relativo intervento 19.3.1 è stata inserita nel PSR. Si rinvia, in proposito, al commento relativo all'osservazione 271	Inserimento sottomisura 19.3 e intervento 19.3.1 e conseguente adeguamento di tutti gli schemi e le tabelle relative a sottomisure e interventi del Programma
	19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione		

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
291	La Regione è invitata a precisare ulteriormente che: • i beneficiari per quanto riguarda i costi di gestione dovrebbero essere i gruppi di azione locale o la struttura (giuridica) chiaramente legittimata ad eseguire i compiti di gestione dei gruppi di azione locale; • i beneficiari per quanto riguarda i costi di animazione dovrebbero essere i gruppi di azione locale o le strutture incaricate chiaramente dei compiti di animazione.	Condivisa e confermata. Si conferma che la Scheda misura precisa che i beneficiari dell'intervento sono direttamente i GAL selezionati, sia per quanto riguarda le spese di gestione che quelle di animazione.	Nessuna integrazione
292	L'aliquota di sostegno proposta è fissata all'80%. Si invita la Regione a chiarire come sia assicurato il finanziamento del rimanente 20%.	Condivisa e confermata. In coerenza con gli obiettivi regionali per il Leader e con i risultati della programmazione 2007-2013, che ha introdotto la compartecipazione finanziaria dei GAL ai costi di gestione-animazione (Misura 431), si conferma che il finanziamento del restante 20% della spesa ammissibile viene garantito direttamente dal GAL selezionato, attraverso risorse proprie reperite secondo le autonome valutazioni e decisioni assunte dal singolo partenariato, secondo la logica del bottom up e della sostenibilità a medio/lungo termine del partenariato. Gli esiti della programmazione 2007-2013 rilevano che ciascun partenariato approva, attraverso i propri organi assembleari e/o decisionali, le modalità di autofinanziamento, ricorrendo generalmente alla istituzione di apposite "quote associative" commisurate alle caratteristiche e alle "dimensioni" dei singoli partner. La Regione è disponibile a fornire tutta la documentazione ed i dati eventualmente utili a conferma di tale percorso, anche ai fini di una opportuna condivisione delle modalità operative attivate nell'ambito dei diversi territori dell'UE.	Nessuna integrazione
293	Si invitano le autorità regionali a chiarire le ragioni della fissazione del costo di gestione ed animazione ad un massimo del 15% della spesa pubblica stanziata per la sotto-misura 19.2 e di includere una descrizione dei principi di valutazione.	Condivisa e confermata, con parziale modifica. La fissazione della quota al 15% della spesa pubblica programmata (per le sottomisure 19.2 e 19.3) è correlata ad opportune valutazioni tecnico-economiche rispetto agli standard gestionali ed operativi richiesti ai GAL del Veneto, in relazione alle funzioni effettivamente assegnate e svolte, con riferimento anche ai risultati della programmazione 2007-2013. Nel corso di tale periodo è stato infatti già approvato ed applicato questo standard gestionale e di spesa con risultati positivi, considerato che la maggior parte dei GAL risultano non aver ancora esaurito le risorse disponibili (Misura 431). Le modalità di verifica vengono opportunamente definite nell'ambito degli aspetti connessi alla "verificabilità e controllabilità" delle misure, anche attraverso le ulteriori integrazioni considerate necessarie. La parziale modifica del paragrafo 8.2.13.3.3.8 si rende necessaria anche in relazione all'inserimento della sottomisura 19.3.	Integrazione paragrafo 8.2.13.3.3.8 dell'intervento 19.4.1.
PIANO DI VALUTAZIONE (CAPITOLO 9)			
294	Nel capitolo 9.3, i principali punti di valutazione descritti in via indicativa dovrebbero coprire (ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione) almeno i seguenti elementi: contributo alle priorità del PSR, valutazione degli indicatori di risultato e di impatto, analisi degli effetti netti, argomenti tematici, tematiche trasversali, rete rurale nazionale, contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, sostegno previsto per la valutazione a livello di gruppo di azione locale.	Accolta, con integrazioni testo. Il testo del cap. 9.3 è stato <u>integrato</u> con le informazioni richieste ed in particolare è stata aggiunta una figura riepilogativa dei principali temi ed attività di valutazione descritti nel Piano (ai sensi dell'all. I del reg. (UE) n. 808/2014).	Integrazione Capitolo 9.3
295	Occorre fornire informazioni specifiche sulle competenze richieste per il comitato di monitoraggio e specificare i processi stabiliti per la valutazione delle attività relative alla mitigazione e all'adattamento agli effetti del cambiamento climatico.	Condivisibile e confermata. All'interno del Comitato di sorveglianza la presenza di specifiche competenze in materia di cambiamenti climatici è assicurata dalla partecipazione dell'Autorità Ambientale designata (Dipartimento Ambiente della Regione del Veneto). A tale riguardo si richiamano, per maggiori chiarimenti, anche le risposte fornite per le osservazioni n. 334 e 335. Nel merito dell'osservazione, si condivide assolutamente la necessità richiamata di stabilire i processi per la valutazione delle attività relative alla mitigazione e all'adattamento agli effetti del cambiamento climatico. E' per questo motivo che in sede di Comitato di Pilotaggio verranno puntualmente e precisamente definiti tali processi ed attività, per la sua competenza specifica sull'argomento e anche conformemente al dettato delle Linee guida della Commissione per la redazione ed attuazione dei Piani di Valutazione, che indicano di "evitare descrizioni troppo dettagliate delle attività di valutazione" e di "non proporre specifici metodi di valutazione per rispondere ai quesiti valutativi e per valutare gli impatti e i risultati" (vedi Parte I, par. 3.3 delle Linee guida).	Nessuna integrazione
296	Il capitolo 9.7 deve includere (ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione) una descrizione delle attività di sviluppo delle capacità amministrative previste per assicurare la completa attuazione del piano di valutazione.	Accolta, con integrazioni testo. Il capitolo 9.7 è stato <u>integrato</u> con la descrizione delle attività di sviluppo delle capacità amministrative previste per assicurare la completa attuazione del piano di valutazione.	Integrazione Capitolo 9.7
PIANO DI FINANZIAMENTO (CAPITOLO 10)			
297	Lo stanziamento combinato delle misure 10 e 11 è pari al 10,9% dello stanziamento totale FEASR, e quindi meno favorevole rispetto al 14,7% previsto da M214 "Indennità Agroambientali" per il periodo di programmazione precedente. Una differenza negativa pari al 3,8% dello stanziamento destinato tra i due periodi di programmazione non sembra compatibile con gli urgenti fabbisogni ambientali della Regione Veneto, chiaramente emersi dall'analisi SWOT (un'agricoltura biologica che presenta una copertura limitata al 2,1% del totale delle aree agricole utilizzate; i bassi livelli di materia organica del suolo in aree collinari e pianeggianti; il declino del numero di uccelli di campagna e la scarsità delle aree agricole ad alto valore naturalistico di alta qualità).	Accolta, con modifica testo. Le risorse complessive per le misure 10 e 11 sono state adeguate al fine di dare risposta concreta ai fabbisogni individuati ed emersi con l'analisi SWOT. Le risorse ora disponibili sono pari a circa il 16% dello stanziamento globale.	Modifica testo: cap. 10 piano finanziario

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
298	Inoltre, l'operazione 10.1.6 non sembra disporre di sufficienti stanziamenti per apportare benefici ambientali effettivi per la conservazione della natura e della qualità dell'acqua.	Accolta, con modifica testo. Nell'ambito della revisione del piano finanziario, anche alla luce di un'attenta valutazione dei risultati della passata programmazione, si prevede di stanziare per il tipo di intervento 10.1.6 2,4 Meuro di risorse FEASR corrispondenti a circa il 3,3% di tutta la misura 10.	Modifica testo: cap. 10 piano finanziario
299	In base alla somma stanziata per contenere gli effetti del cambiamento climatico e ambientale calcolata dai servizi della Commissione, la Regione Veneto non sembra conformarsi all'obbligo di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Detto obbligo impone che almeno il 30% dello stanziamento complessivo del PSR sia destinato ad operazioni di contenimento del cambiamento climatico e ambientale. A tale riguardo si invita la Regione a fornire una tabella con il calcolo dello stanziamento totale destinato al contenimento degli effetti del cambiamento climatico e ambientale. Conformemente all'articolo 59, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai fini del calcolo del 30% deve essere considerato il contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale al programma nazionale, proporzionalmente alla quota di stanziamento nazionale riservata al PSR del Veneto.	Accolta, con modifica testo. Coerentemente con le disposizioni previste dall'art. 59, par. 6 del reg. 1305/2013, si è provveduto ad adeguare lo stanziamento del PSR destinato ad operazioni di contenimento del cambiamento climatico ed ambientale. Di seguito il quadro delle risorse FEASR destinate, per ciascuna misura: M4: 10,8 Meuro + M8: 18,3 Meuro + M10: 71,7 Meuro + M11: 9,4 Meuro + M13: 51,8 Meuro = TOTALE: 171,4 Meuro Lo stanziamento di 171,4 Meuro rappresenta il 30,3%, dell'importo FEASR del programma della regione del Veneto sommato alla quota di contributo FEASR del programma nazionale assegnata al Veneto e pari a 54,6 Meuro.	Modifica testo: cap. 11
300	L'importo della riserva di rendimento delle sezioni 7 e 10 deve essere identico.	Accolta, con modifica testo. Si è provveduto a parificare gli importi indicati.	Modifica testo: cap. 7 e cap. 10
PIANO DEGLI INDICATORI (CAPITOLO 11)			
301	Con riguardo agli aspetti specifici 4A, 4B e 4C, i valori obiettivo sono uguali per i tre aspetti. E necessario chiarire questo punto per assicurare coerenza con il contributo specifico di ciascuna misura ai tre obiettivi (T9, T10 e T12), essendo i valori obiettivo delle tre aree di azione identici.	Accolta, con modifica testo. L'osservazione è accolta con la revisione dei valori obiettivo differenziati in modo da assicurare un quadro coerente con la tabella 11.4.	Modifica testo par. 11.1.4 par. 11.4.1
302	Le misure 1 e 2 non possono essere prese in conto per la priorità dell'Unione 4 (foreste), qualora non sia stato programmato alcun stanziamento di fondi.	Accolta, con modifica testo. L'osservazione è accolta con le modifiche possibili nel software SFC, in modo da assicurare un quadro coerente per la priorità 4-foreste e le misure in questione.	Modifica testo par. 11.1.4
303	Le somme indicate ai capitoli 12 e 13 dovrebbero essere comprese nel piano di indicatori e dovrebbero riflettersi anche nei risultati/obiettivi.	Accolta, con modifica testo. L'osservazione è accolta con l'inclusione delle somme nel piano di indicatori e la revisione conseguente degli indicatori di output e target.	Modifica testo Par. 11.1
304	Tutti gli obiettivi quantificati mancanti, inclusi quelli delle attività forestali ai sensi della priorità dell'Unione 4, devono essere quantificati. Gli obiettivi andrebbero fissati in relazione alla operazione 11.4 (attualmente la relazione non è chiara: i valori degli obiettivi sono identici ma l'operazione 11.4 mostra differenze), quantificando gli obiettivi differenti.	Accolta, con modifica testo. L'osservazione è accolta rendendo coerenti le tabelle 11.1.4.3 e 11.4.1.4.	Modifica testo par. 11.1.4; par. 11.4.1
305	Andrebbero quantificati anche gli obiettivi per i posti di lavoro creati attraverso LEADER (T23) (area di azione 6B).	Accolta, con modifica testo. L'osservazione si accoglie inserendo un valore stimato e sottoposto a valutazione ex ante.	Modifica testo Par. 5.4 Par. 11.1.6.2
306	La Regione è invitata a considerare l'elaborazione di indicatori/obiettivi addizionali specifici per verificare i benefici del PSR sui siti Natura 2000 e sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse dell'Unione.	Accolta, con modifica testo. Indicatori come definiti nell'osservazione non compaiono tra quelli elencati nel REG UE 808/2014. I benefici del PSR nei siti Natura 2000 saranno pertanto oggetto di valutazione in itinere.	Modifica testo Par 11.4
307	L'indicatore quantificato di risultato per l'agricoltura biologica (misura 11) è inferiore a quello raggiunto nel periodo di programmazione precedente. Potrebbe essere opportuno aumentare il livello di ambizione per gli obiettivi ambientali, considerando che l'agricoltura biologica è scarsamente diffusa in Veneto (2,1% del totale delle aree agricole utilizzate).	Accolta, con modifica testo. L'osservazione è accolta con la revisione delle risorse stanziate e degli obiettivi. Attualmente gli obiettivi assicurano almeno il mantenimento delle superfici finanziate nel periodo di programmazione precedente e la conversione al metodo biologico di ulteriori superfici in quota rilevante.	Modifica testo Par 11.1.4 par. 11.4
308	Il livello dell'obiettivo quantificato dell'operazione 10.1.4 è considerevolmente calato rispetto al livello ottenuto nel precedente periodo di programmazione, il che suscita preoccupazioni circa l'efficacia dell'operazione nell'assicurare il raggiungimento degli obiettivi in termini di Strategia per la Biodiversità e nel garantire la gestione adeguata di Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturalistico.	Accolta, con modifica testo. L'osservazione è accolta con un aumento rilevante delle risorse stanziate e degli obiettivi in termini di superficie. Si ricorda inoltre che anche la Misura 13 contribuisce in parte agli stessi obiettivi nello stesso ambito.	Modifica testo Par 11.1.4 par. 11.4
ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AUTO DI STATO (CAPITOLO 13)			
309	Si rammenta alla Regione che l'approvazione del PSR non pregiudica la posizione della Commissione secondo cui le operazioni sostenute ai sensi del presente PSR devono comunque osservare le regole e procedure in materia di aiuti di Stato vigenti in data di erogazione del sostegno, compresi i criteri per l'effetto di incentivazione prodotto da dette norme.	Condivisibile e confermata. Le operazioni sostenute ai sensi del presente PSR osservano le regole e procedure in materia di aiuti di Stato vigenti in data di erogazione del sostegno, compresi i criteri per l'effetto di incentivazione prodotto da dette norme.	Nessuna integrazione

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
310	La concessione degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sia nel caso in cui gli aiuti vengano concessi nell'ambito di un programma, sia nel caso che siano individuali, implica il consenso preventivo della Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, salvo che gli aiuti siano esenti ai sensi di un regolamento adottato dalla Commissione conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicabilità degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, e di successive modificazioni, o ai sensi della decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 sull'applicabilità dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE agli aiuti di Stato in forma di compensazioni di pubblici servizi concessi a determinate imprese cui venga affidata la gestione di servizi aventi interesse economico di carattere generale o qualora vengano concessi come aiuti de minimis. Alla luce delle nuove norme sugli aiuti di Stato che sono entrate in vigore il 1° luglio 2014, le autorità regionali vengono invitate a fornire, ai sensi del capitolo 13, le informazioni necessarie indicando per ciascuna misura/sotto-misura i riferimenti agli aiuti di Stato approvati o, in alternativa, precisando che una richiesta di correzione del programma verrà notificata non appena detti riferimenti saranno noti. Occorre compilare correttamente le note illustrative e la tabella 13.	Condivisibile e confermata. Si conferma che nelle note illustrative sono indicati i regimi di aiuto di stato che si intende notificare/comunicare dopo l'approvazione del PSR da parte della DG AGRI. Nelle note sono indicati anche i regimi de minimis che si intendono attuare.	Nessuna integrazione
311	Con riguardo alle misure 1, 2, 10, e 19, si invitano le autorità regionali ad assicurarsi e specificare che vengono finanziate solo le attività rientranti nell'ambito dell'articolo 42 del TFUE; ciò potrebbe giustificare la loro assenza dalla tabella 13. Qualora ciò non sia il caso, occorre inserire dette misure nella tabella 13.	Condivisibile, confermata con integrazioni. Si è provveduto a <u>segnalare</u> correttamente, nella tabella del capitolo 13 e nelle note illustrative, le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del TFUE indicando i pertinenti regimi di aiuto di stato che saranno attivati (regimi notificati, in esenzione o de minimis).	integrazioni capitolo 13
312	Secondo la descrizione, la misura 3 si applica anche ai prodotti non coperti dall'allegato I del TFUE. Di conseguenza, occorre inserire la misura 3 nella tabella 13.	Accolta, con integrazioni testo. La misura 3 è stata <u>inserita</u> nella tabella del capitolo 13 e nelle note illustrative. E' prevista l'attivazione di due regimi di aiuto di stato in esenzione, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, per i prodotti alimentari.	Integrazione Capitolo 13
313	Con riguardo alla misura 7, si chiede alle autorità Regionali di cancellare il riferimento al regime SA.33807 nelle note esplicative della tabella 13 (il programma è scaduto il 31 dicembre 2013).	Accolta, con modifica testo. Si è provveduto a cancellare il riferimento al regime di aiuto SA.33807	modifica capitolo 13
314	Relativamente alla misura 10, potrebbe essere necessaria un'autorizzazione degli aiuti di Stato (compilando quindi la tabella 13) qualora gli aiuti vengano concessi per attività non coperte dall'articolo 42 del TFUE.	Condivisibile e confermata. Le attività finanziate nell'ambito della misura 10 sono completamente a beneficio dello sviluppo del solo settore agricolo (art. 42 del TFUE).	Nessuna integrazione
315	Riguardo alla misura 19 si chiede alle autorità regionali di indicare se essa copre solo le attività di cui all'articolo 42 del TFUE. In caso contrario, la misura 19 va inserita nella tabella 13.	Condivisibile e confermata. Si conferma che i regimi di aiuto di Stato per interventi fuori articolo 42 del TFUE attivati attraverso la procedura Leader saranno notificati o comunicati in base alla pertinente normativa comunitaria di settore (fatta salva la decisione di applicare, al contrario, un regime de minimis) non appena i Programmi di Sviluppo Locale Leader saranno approvati.	Nessuna integrazione
316	Al fine di ottenere l'autorizzazione agli aiuti di Stato, le autorità nazionali si devono assicurare che nella descrizione della misura sia fatto riferimento a tutti i requisiti posti dalle linee guida per gli aiuti di Stato o dal regolamento di esenzione di cui intendono avvalersi.	Condivisibile e confermata, con parziali integrazioni . Si conferma che nella descrizione delle misure viene fatto riferimento a tutti i requisiti posti dalle linee guida per gli aiuti di Stato o dal regolamento di esenzione di cui ci si vuole avvalere.	Integrazioni parziali Capitolo 8, schede Tipo di intervento.
INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ (CAPITOLO 14)			
317	I servizi della Commissione rammentano che, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un'operazione può godere del sostegno di uno o più Fondi strutturali e d'investimento europei o di uno o più programmi o altri strumenti dell'Unione. Tuttavia l'Autorità di Gestione, o, secondo i casi, l'Agenzia di Pagamento deve assicurare che la medesima voce di spesa non sia finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei (o da uno o più programmi o da altri strumenti dell'Unione).	Accolta, con integrazione testo. Viene integrato il capitolo 14 con la specifica informazione.	Integrazione capitolo 14
318	A tale riguardo il PSR deve anche descrivere le modalità di sorveglianza e reportistica per quanto riguarda l'attuazione dei meccanismi di complementarità con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei e con il primo pilastro.	Accolta, con integrazione testo. La complementarità tra i fondi SIE viene assicurata e coordinata dalla programmazione regionale unitaria istituita con DGR 410/2013 e dagli specifici indirizzi approvati dalla giunta regionale con DGR 657/2014, questa impostazione viene descritta nell' <u>integrazione</u> del capitolo 14.2. Rispetto al primo pilastro della PSC il capitolo 14.1.1 delinea i settori di intervento, il principio di demarcazione e le modalità di controllo che permettono di assicurare il non double funding.	Integrazione capitolo 14.2
319	Le informazioni fornite dovranno essere conformi alla sezione 2.1 della versione approvata dell'AP.	Condivisa e confermata. Si conferma e assicura che l'impostazione adottata e le informazioni sono coerenti con il capitolo 2.1 dell'ADP.	Nessuna integrazione
320	Si invita altresì la Regione a specificare l'ambito temporale entro il quale entrerà in funzione il meccanismo di complementarità suggerito (la creazione di un controllo automatico nel corso della verifica di ammissibilità), al fine di evitare un doppio finanziamento.	Accolta e confermata. il meccanismo di complementarità suggerito (la creazione di un controllo automatico nel corso della verifica di ammissibilità), al fine di evitare un doppio finanziamento entrerà in funzione già dai primi bandi di apertura termini.	Nessuna integrazione

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
321	Con riguardo alle aree di possibile intervento simultaneo da parte di differenti Fondi strutturali e d'investimento europei, vi dovrà essere una chiara definizione dei ruoli e del modo in cui si assicura il coordinamento e la complementarità, al fine di evitare un doppio finanziamento.	Accolta con modifica del testo. Il paragrafo 14.2 è stato <u>integrato</u> dando conto della governance che è stata istituita a livello regionale per assicurare il coordinamento e la complementarità tra i Fondi strutturali e d'investimento europei, al fine di evitare un doppio finanziamento.	integrazione paragrafo 14.2
322	Si raccomanda di fornire informazioni sulla complementarità con altri strumenti politici dell'UE (con particolare riguardo alle misure Natura 2000). Si devono altresì assicurare la complementarità e il coordinamento con LIFE, conformemente all'AP.	Accolta con modifica del testo. Il paragrafo 14.2 è stato <u>integrato</u> , anche con un riferimento relativo al LIFE che da conto della partecipazione della Regione ai progetti comunitari interregionali finanziati dal programma Life che hanno riferimento anche alle zone Natura 2000.	integrazione paragrafo 14.2
323	Per quanto riguarda la complementarità con il 1° pilastro della politica agricola comune e concernenti le operazioni agro-climatico-ambientali in condizioni di equivalenza per l'inverdimento, il PSR deve includere esattamente le pratiche di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, una spiegazione della complementarità tra il PSR ed altri meccanismi (pagamenti accoppiati, ecc.) deve essere fornita.	Condivisa e confermata. Si veda la risposta all'osservazione n. 189.	Nessuna integrazione
324	Particolare attenzione va dedicata alla complementarità tra il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo di sviluppo regionale per il sostegno alle piccole e medie imprese nelle aree rurali, all'infrastruttura di banda larga e alle reti intelligenti per le energie rinnovabili.	Accolta con modifica del testo. Il paragrafo 14.2 è stato <u>integrato</u> riferendo come è stata demarcata in Regione del Veneto la complementarità per la riduzione dei divari digitali nei territori e la diffusione di connettività in banda larga e ultra larga. Per le altre materie la demarcazione è disciplinata dalle linee guida finalizzate alla redazione dei Programmi 2014 2020 da parte delle autorità di gestione dei fondi ESI; in fase di attuazione dei Programmi il Gruppo tecnico di coordinamento PRU e il Gruppo operativo PRU assicurano con apposite modalità la sorveglianza sull'attuazione dei meccanismi di complementarità approvate con DGR n. 657 del 13 maggio 2014.	Integrazione paragrafo 14.2 e 8.2.7.3.1.11
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (CAPITOLO 15)			
325	Vanno definite le funzioni dell'ente di certificazione a livello regionale.	Accolta, con integrazione testo. Viene <u>integrato</u> il paragrafo 15.1.2.1.	Integrazione par. 15.1.2.1
326	Deve essere incluso l'elenco degli organismi o enti che beneficeranno di assistenza tecnica.	Accolta, con integrazione testo. I soggetti che beneficeranno direttamente della Misura 20 Assistenza tecnica sono la Regione del Veneto e l'organismo pagatore regionale Avepa. Viene pertanto <u>integrato</u> il capitolo 15.6.	Integrazione capitolo 15.6
327	Nel caso in cui l'assistenza tecnica finanzia i costi amministrativi dei beneficiari, ivi compresi i costi del personale, questi vanno chiaramente illustrati (tipologia dei costi amministrativi e criteri per l'attribuzione). Inoltre, qualora i beneficiari impieghino altri fondi UE, la Regione deve assicurare la verificabilità e la misurabilità dei costi amministrativi finanziati dall'assistenza tecnica.	Accolta, con integrazione testo. La verifica dell'ammissibilità delle spese per l'assistenza tecnica, include le spese per il personale, viene effettuata in base alle Linee guida che saranno approvate a livello nazionale, analogamente a quanto già in atto per il PSR 2007-2013. La Regione provvede ad assicurare la verificabilità e la misurabilità delle spese finanziate con la misura 20 assistenza tecnica, analogamente a quanto già in atto per il PSR 2007-2013. Viene pertanto <u>integrato</u> il capitolo 15.6.	Integrazione capitolo 15.6
328	L'assistenza tecnica può essere potenzialmente causa d'errore, in ragione della necessaria osservanza delle disposizioni in materia di appalti pubblici da parte delle autorità pubbliche. A tale riguardo, si invita la Regione a porre la massima attenzione al sistema d'acquisizione di beni e servizi. Deve essere altresì assicurata la ragionevolezza dei costi tramite sistemi idonei.	Accolta, con integrazione testo. Per l'acquisizione di beni e servizi la Regione e Avepa applicheranno la normativa vigente in materia di contratti pubblici (Dlgs n. 163/2006), attraverso l'affidamento a ditte selezionate tramite procedure di gara d'appalto, l'acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ed il sistema delle convenzioni Consip. Tali sistemi garantiscono l'applicazione dei principi europei sugli appalti pubblici e la ragionevolezza dei costi dei beni e servizi acquisiti con il criterio del prezzo minore o della convenienza economica (rapporto qualità/prezzo). Viene pertanto <u>integrato</u> il capitolo 15.6.	Integrazione capitolo 15.6
329	Per rispettare i principi generali di corretta gestione finanziaria dei fondi UE, la spesa per l'assistenza tecnica dovrebbe basarsi sugli obiettivi operativi SMART (articolo 30 del regolamento (UE) n. 966/2012) a seguito di un'adeguata valutazione dei fabbisogni. I risultati devono essere monitorati e valutati sulla base di indicatori di rendimento.	Accolta, con integrazione testo. Si provvede ad inserire nel capitolo 15.6 il riferimento agli obiettivi operativi SMART richiesti, sulla base della valutazione delle attività ivi indicate. Tali obiettivi operativi verranno monitorati e valutati in base agli appropriati indicatori di performance che saranno opportunamente individuati.	Integrazione capitolo 15.6
330	Occorre infine notare che nel periodo di programmazione 2014-2020 la spesa per l'assistenza tecnica è soggetta a controlli amministrativi e sul posto. Tali controlli devono essere eseguiti da un soggetto funzionalmente indipendente da quello che autorizza il pagamento (articolo 62 del regolamento (UE) n. 809/2014). È pertanto opportuno che il PSR preveda e descriva il sistema di gestione e controllo.	Accolta, con integrazione testo: Anche per le spese di assistenza tecnica, verranno applicati le procedure di controllo, i principi di segregazione delle funzioni finalizzato alla riduzione del tasso di errore come indicato ai precedenti punti 15.1.1 e 15.1.2.1. Viene pertanto <u>integrato</u> il capitolo 15.6.	Integrazione capitolo 15.6
331	Tra gli obiettivi dell'assistenza tecnica dovrebbe figurare anche quello di ridurre il tasso di errore.	Accolta, con integrazione testo. Anche per le spese di assistenza tecnica, verranno applicati le procedure di controllo, i principi di segregazione delle funzioni finalizzato alla riduzione del tasso di errore come indicato ai precedenti punti 15.1.1 e 15.1.2.1. Viene pertanto <u>integrato</u> il capitolo 15.6.	Integrazione capitolo 15.6
332	Si ricorda alla Regione che la struttura di gestione e controllo prevista dovrebbe inoltre tenere conto dei problemi incontrati e delle lezioni apprese durante il periodo di programmazione 2007-2013.	Condivisibile e confermata: Si assicura che si è già tenuto conto dell'esperienza maturata nel corso del periodo di programmazione 2007-2013.	Nessuna integrazione
333	Le indicazioni fornite in questa sezione dovrebbero anche assicurare che le risorse umane e le capacità amministrative siano adeguate alla gestione del programma, anche in considerazione della valutazione ex-ante (ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013).	Accolta, con integrazione testo. Il capitolo 15.1.2.1 viene integrato con l'organigramma delle strutture regionali (Regione del Veneto e Avepa) direttamente coinvolte nella gestione del programma.	Integrazione paragrafo 15.1.2.1

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
334	Si invita la Regione a spiegare ulteriormente le modalità previste per l'esame indipendente e la risoluzione dei reclami (come richiesto dall'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013).	Condivisibile e confermata: Come indicato nel capitolo 15.1.1.2., la Regione opera una attività amministrativa volta a prevenire il contenzioso giurisdizionale, prevedendo un confronto con l'utente prima dell'adozione del provvedimento finale. Tale procedura ha ridotto al minimo (circa 60 ricorsi su 60.000 domande di aiuto) i casi di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica.	Nessuna integrazione
335	La composizione del Comitato di controllo così come proposta appare escludere importanti portatori di interessi quali quelli che rappresentano i disabili e i Rom, così come gli organismi non governativi per l'anti-discriminazione. Si raccomanda, inoltre, di includere un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia).	Accolta con integrazione testo. L'organizzazione dello Stato Italia, in tema di tutela ambientale, sviluppo sostenibile, uso efficiente delle risorse e cambiamenti climatici, prevede l'istituzione a livello regionale delle Autorità Ambientali che assumono, fra i vari compiti, quelli di promuovere l'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi SIE, prestare la propria collaborazione alle Autorità di Gestione dei Programmi sopra menzionati nella fase di programmazione, redazione dei successivi atti attuativi, nonché durante l'intera fase di attuazione, monitoraggio e valutazione dei Programmi, collaborare, per gli aspetti di propria competenza, con le Autorità di Gestione nell'applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE. Si conferma, quindi, che la rappresentanza del Ministero dell'Ambiente all'interno del Comitato di sorveglianza è garantita dalla presenza dell'Autorità Ambientale ovvero dal Direttore del Dipartimento Ambiente della Regione del Veneto cui, a seguito del quadro normativo vigente in Italia, sono assegnate tali funzioni (vedi anche DGR n. 2743 del 29/12/2014). Per quanto riguarda la rappresentanza dei disabili, di tutela anti-discriminazione e di altre persone svantaggiate, si procede ad integrare la composizione del CdS, per quanto riguarda la categoria "rappresentanti delle parti economiche, sociali e ambientali", con un ulteriore componente rappresentato dal Forum Permanente Terzo Settore del Veneto. Tale organismo, che fa già parte del Tavolo regionale di partenariato sullo sviluppo rurale, rappresenta a livello regionale la maggior parte delle ONG che operano in ambito sociale.	integrazione capitolo 15.2
336	Vanno specificate le competenze del Comitato di sorveglianza per quanto riguarda i cambiamenti climatici.	Condivisibile e confermata. All'interno del Comitato di sorveglianza la presenza di competenze in materia di cambiamenti climatici è assicurata dalla presenza dell'Autorità Ambientale designata (Dipartimento ambiente della Regione del Veneto). A tale riguardo si richiama anche la risposta data all'osservazione n.335	Nessuna integrazione
337	Il ruolo svolto dall'UE nel finanziamento del programma non sembra essere sufficientemente trattato con riguardo all'informazione del pubblico.	Accolta, con integrazione testo: Il Programma sarà supportato da una strategia e da un piano di comunicazione che ne accompagneranno l'esecuzione in tutte le sue fasi. Le attività d'informazione e pubblicità saranno basate sulle disposizioni previste dai diversi regolamenti europei (Reg. UE n.1303/2013, Reg. UE n. 1305/2013 e dell'Allegato III al Reg. 808/2014 di esecuzione del Reg. n. 1305/2013) e daranno attuazione alle azioni fondamentali previste dai regolamenti stessi, privilegiando la costante informazione e promozione del ruolo dell'UE e della Commissione europea rispetto allo sviluppo delle aree rurali. Viene confermata, in questo senso, la particolare attenzione rivolta a questi aspetti nell'ambito della programmazione 2007-2013, anche attraverso apposite Linee guida approvate e diffuse dalla Regione: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita . Viene pertanto <u>integrato</u> il capitolo 15.3.	Integrazione capitolo 15.3
338	Si dovranno inserire disposizioni su come monitorare, valutare e migliorare costantemente e puntualmente gli aspetti relativi alla semplificazione.	Condivisibile, accolta con parziale integrazione. Nel paragrafo 15.5 sono dettagliatamente descritti una serie di obiettivi relativi alla semplificazione e le relative attività in atto. In sede di pianificazione della fase attuativa, con la definizione degli Indirizzi procedurali generali, potrà essere configurata la anche la relativa pianificazione temporale, in coerenza con il contesto di riferimento complessivo, rispetto alla quale potranno essere confermati anche gli elementi del sistema di monitoraggio periodico sull'avanzamento delle attività e sul grado di raggiungimento degli obiettivi. Per quanto riguarda l'obiettivo "dematerializzazione delle domande", si prevede di completare entro il 31/12/2015 lo sviluppo delle funzionalità per la gestione informatica, integrata nel sistema informativo, non solo delle domande ma anche della documentazione allegata, che consentirà di evitare la trasmissione degli stessi via PEC: in questo caso, è previsto il monitoraggio semestrale del numero di documenti elettronici caricati direttamente a sistema e la percentuale rispetto al totale dei documenti presentati.	Integrazione paragrafo 15.5
ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER (CAPITOLO 16)			

N.	Osservazione descrizione	Risposta testo definitivo	PSR errata/corrige riferimento paragrafo PSR
339	Si ricorda alla Regione che il capitolo 16 dovrebbe chiarire se sono stati coinvolti tutti i pertinenti portatori di interessi, ivi compresi i consumatori e i cittadini che vivono nelle aree rurali; se sia stata assicurata una comunicazione puntuale ed un accesso agevole alle informazioni; se siano stati diffusi i risultati del processo di consultazione e se siano state fornite giustificazioni sui risultati delle consultazioni non prese in conto.	Accolta, con integrazione testo. Come già riportato nel paragrafo 16.5 della proposta di Psr, i portatori d'interesse sono stati coinvolti direttamente nel percorso di elaborazione del nuovo programma. La Regione ha approvato, a tale scopo, sia le modalità ed i criteri di definizione dei partner che il relativo elenco, con deliberazione n. 1383 del 30 luglio 2013 che approva l'istituzione del Tavolo regionale di Partenariato per il Psr 2014-2020. Tra i soggetti dell' "Area sociale, occupazione, lavoro", si segnalano: quattro sigle sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL), Forum permanente del terzo settore, Commissione pari opportunità, UNPLI (unione nazionale proloco italiane), Consiglieria regionale di parità, un rappresentante delle organizzazioni dei consumatori (Lega Consumatori Veneto). La Regione ha promosso fin dall'avvio dei lavori di predisposizione del PSR un'ampia azione di informazione e coinvolgimento del Partenariato, articolata su tre fasi (analisi e definizione dei fabbisogni, elementi della strategia, quadro delle misure ed interventi), attivando tutti i principali strumenti ed iniziative utili e, in particolare, una apposita consultazione online, che è rimasta aperta per un totale di 77 giorni durante le diverse fasi del confronto, accessibile attraverso la piattaforma www.psrveneto2020.it ospitata dal portale www.piave.veneto.it (come già riportato nel paragrafo 16.5). Tutte le principali informazioni, nonché i risultati della consultazione, sono stati ampiamente diffusi attraverso: notizie su siti web e newsletter regionali; azioni di mailing mirato nei confronti dei soggetti del partenariato; redazionali televisivi andati in onda su alcune delle principali emittenti regionali; rivista "Agricoltura Veneta" (distribuita in circa 90.000 copie nelle aree rurali del Veneto); comunicati stampa; incontri di Partenariato e sul territorio. Al termine della terza fase di consultazione (Definizione delle misure) sono stati pubblicati anche i commenti tecnico-valutativi di ciascuno dei contributi pervenuti in questa fase, compresi quelli non accolti ai fini della definizione del programma (www.psrveneto2020.it). Si segnala, tra l'altro, che l'iniziativa di comunicazione nei confronti del Partenariato è stata selezionata nella shortlist del 2014 CAP Communication Awards organizzato dalla Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale della Commissione europea. Tali esplicitazioni e conferme vengono, in ogni caso, <u>inserirle</u> anche nel capitolo 16.5 del programma.	Integrazione 16.5
340	Non è chiaro se sia stato assicurato il coinvolgimento dei partner in merito a tutte le questioni previste all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 240/2014 sul codice di condotta europeo sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei.	Accolta, con modifica testo. Si assicura che il coinvolgimento dei partner è stato ampio ed articolato. Il Partenariato ha partecipato direttamente a tutte e tre le fasi di elaborazione del programma: analisi del contesto e individuazione dei fabbisogni; definizione delle strategie e delle linee d'intervento; elaborazione della proposta tecnica per la strategia e le misure del Psr Veneto 2014-2020. Nell'arco delle tre fasi sono stati affrontati tutti i principali aspetti che riguardano la preparazione del programma, tra cui quelli previsti dal Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 sul Codice europeo di condotta del partenariato. Un'ampia e approfondita serie di documenti sono stati messi a disposizione dei partners tra cui: analisi di contesto e SWOT; elenco dei fabbisogni; proposta tecnica "Strategie e linee d'intervento"; lista degli interventi; schema degli interventi rilevanti per Priorità e Focus area; schede delle misure. Viene pertanto <u>integrato</u> il paragrafo 16.5.	Integrazione 16.5
341	risultati delle consultazioni, con particolare riguardo ai cambiamenti climatici, andrebbero esposti con maggior chiarezza.	Non condivisibile. Premesso e confermato che la descrizione è stata formulata e proposta sulla base delle indicazioni previste dalle linee guida di compilazione del programma, che non sembrano evidenziare richieste specifiche in questo senso, in considerazione anche degli effettivi "spazi disponibili" in tal senso, si conferma che tutta la documentazione relativa alla consultazione, compresi i contributi del partenariato e i conseguenti commenti tecnico-valutativi dell'AdG (sono stati resi disponibili online sulla piattaforma www.psrveneto2020.it e sul portale www.piave.veneto.it , durante tutte le fasi della consultazione e anche successivamente. Per quanto riguarda, in particolare, il tema "ambiente e cambiamento climatico", si conferma che è stata inoltre attivata la procedura di Valutazione ambientale strategica prevista dalla normativa vigente, della quale viene data specifica informazione nel capitolo 3, anche in funzione della specifica procedura di consultazione operata ai sensi delle norme vigenti in materia di VAS. Anche in questo caso, è stata assicurata ampia informazione alla procedura attraverso il portale regionale www.regione.veneto.it , mettendo a disposizione i materiali da consultare, le modalità e la tempistica per le osservazioni. Apposita notizia e avviso è stata pubblicata nella homepage del portale regionale, nel Bollettino Ufficiale Regionale e nella newsletter tematica "Sviluppo rurale Veneto".	Nessuna integrazione
VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE (CAPITOLO 18)			
342	In linea di massima, la descrizione dei rischi e delle azioni correttive previste dalle misure è limitata. A tale proposito, si invita la Regione a sviluppare ulteriormente il tema.	Accolta, con modifica testo. Il capitolo 18 è stato <u>integrato</u> con una più ampia e completa descrizione dei rischi e delle azioni correttive previste dalle misure. Il testo del capitolo 18 descrive inoltre il percorso metodologico seguito per analizzare la verificabilità e controllabilità delle misure e contiene la dichiarazione congiunta dell'Autorità di gestione e dell'Organismo Pagatore.	Integrazione capitolo 18
DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CAPITOLO 19)			

	Osservazione	Risposta	PSR errata/corrige
N.	descrizione	testo definitivo	riferimento paragrafo PSR
343	Per ciascuna delle misure interessate dalle modalità transitorie, il capitolo 19.1 dovrebbe prevedere una tabella con tutte le misure (ivi compresi gli stanziamenti finanziari) del precedente periodo di programmazione e le nuove misure corrispondenti (mettendole concretamente in relazione) ai sensi delle quali vi siano operazioni precedenti da finanziare attingendo agli stanziamenti 2014-2020 (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013 , articolo 3 del regolamento (UE) n. 1310/2013 e articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 2014 della Commissione).	Accolta, con integrazione testo. Viene inserita al testo del cap. 19 una figura che riassume la correlazione tra vecchie e nuove misure del PSR.	Integrazione Capitolo 19
344	Se vi sono ancora impegni in corso durante il nuovo periodo per le misure agro-ambientali, si deve fare riferimento alla clausola di revisione ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006, in forza del quale gli impegni saranno conseguentemente riesaminati .	Accolta, con integrazione testo. Il testo al cap. 19 viene <u>aggiornato</u> con i riferimenti e le dichiarazioni richieste dalla Commissione	Integrazione Capitolo 19
345	Il testo deve anche confermare l'impiego dei nuovi tassi di co-finanziamento e la chiara identificazione delle operazioni nei sistemi di gestione e controllo.	Condivisibile e confermata. Si conferma che il testo al cap. 19 prevede una dichiarazione di impegno ad utilizzare i nuovi tassi di co-finanziamento. A tal fine si conferma che il sistema di gestione e controllo delle domande di aiuto e pagamento garantisce la tracciabilità delle domande dalla vecchia alla nuova programmazione.	Nessuna integrazione
346	Le risorse finanziarie del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale interessate dalle disposizioni transitorie ammontano ad oltre 59 milioni EUR, vale a dire quasi il 12% del contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per il PSR Veneto 2014-2020. Per ciascuna delle misure interessate dalle disposizioni transitorie devono essere fornite maggiori informazioni, ad esempio le giustificazioni impiegate per stimare gli importi indicativi riportati dal periodo 2007-2013 al periodo 2014-2020 e la data di scadenza. Andrà inoltre indicato per ciascuna disposizione transitoria l'anno per il quale si presume siano effettuati gli ultimi pagamenti, tenendo altresì conto che i nuovi impegni assunti nel 2014 devono conformarsi al regolamento (CE) n. 1698/2005. Pertanto, gli impegni ai sensi delle misure pluriennali devono rispettare il periodo minimo di impegno (5 anni).	Accolta, con integrazione testo. Si conferma che in buona misura l'ammontare dei trascinamenti dipende dalla possibilità offerta dal reg. 1310/2013 di aprire bandi di finanziamento per gli assi 1 e 2 nel 2014 secondo il principio old rules-new money. La tabella 19.2 è stata <u>integrata</u> con l'indicazione di un'ulteriore misura in transizione (misura 14, benessere animale). Ulteriori dettagli richiesti sui trascinamenti vengono forniti nel testo del capitolo 19 e con figure/schemi allegati che chiariscono, tra l'altro, la data di scadenza e l'anno per il quale si presume siano effettuati gli ultimi pagamenti per ciascuna misura in transizione.	Integrazione Capitolo 19